

Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Bologna

Fondazione  
Forense Bolognese

Anno 1874

Regno d'Italia

N. 1.

Sez. locale della Sede

3 dicembre 1874

Bologna  
 la Nascita  
 dell'Ordine  
 degli  
 Avvocati  
 e  
 Procuratori

Storia dell'Ordine degli Avvocati di Bologna 1874 - 1945

Eleonora Proni

28/8/1874 - 28/2/1877



**GIUSEPPE CESARE**  
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (1874-1877)  
N. 28/8/1874 - M. 28/2/1877

28/2/1877 - 11/1/1882



**ANGELO ARINOLI**  
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (1877-1882)  
N. 28/2/1877 - M. 11/1/1882

24/2/1882 - 13/2/1884



**GAETANO HEFFT**  
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (1882-1884)  
N. 24/2/1882 - M. 13/2/1884

16/5/1884 - 1/2/1900



**FERDINANDO FANCALDI**  
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (1884-1900)  
N. 16/5/1884 - M. 1/2/1900

6/2/1882 - 21/2/1896



**GIUSEPPE BERONOLA**  
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (1882-1896)  
N. 6/2/1882 - M. 21/2/1896

27/1/1897 - 22/1/1901



**LEONIDA RICCI**  
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (1897-1901)  
N. 27/1/1897 - M. 22/1/1901

8/2/1900-3/2/1908



**FILIPPO DUCCAENI**  
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (1900-1908)  
N. 8/2/1900 - M. 3/2/1908

4/2/1901 - 5/5/1912



**CESARE GEMMI**  
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (1901-1912)  
N. 4/2/1901 - M. 5/5/1912

12/2/1908 - 25/10/1913



**DOMENICO RICCI**  
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (1908-1913)  
N. 12/2/1908 - M. 25/10/1913

29/5/1912 - 4/4/1914



**PETRO BALTENI**  
PROMOTORE PATRONALE UFFICIO ATTORCATI  
DAL 29.5.1912 AL 4.4.1914

3/6/1914 - 16/1/1915



**GIUSEPPE RAVVELLI**  
PROMOTORE PATRONALE UFFICIO ATTORCATI  
DAL 3.6.1914 AL 16.1.1915

2/2/1915 - 10/6/1926



**ETTORE SADALENI**  
PROMOTORE PATRONALE UFFICIO ATTORCATI  
DAL 2.2.1915 AL 10.6.1926

21/2/1914 - 22-1-1920



**BARTOLOMEO MERLANTI**  
PROMOTORE PATRONALE UFFICIO ATTORCATI  
DAL 21.2.1914 AL 22.1.1920

30/1/1920 - 28/5/1926



**ARNOLFO LENZI**  
PROMOTORE PATRONALE UFFICIO ATTORCATI  
DAL 30.1.1920 AL 28.5.1926

15/6/1926 - 23/1/1934



**CARLO BUTTAIOCCI**  
PROMOTORE PATRONALE UFFICIO ATTORCATI  
DAL 15.6.1926 AL 23.1.1934

14/6/1926 - 30/1/1934



**FILIPPO PALMIGIANI**  
PROMOTORE PATRONALE UFFICIO ATTORCATI  
DAL 14.6.1926 AL 30.1.1934

30/12/1947 - 21/4/1953



**UGO LENZI**  
PROMOTORE PATRONALE UFFICIO ATTORCATI  
DAL 30.12.1947 AL 21.4.1953

24/1/1954 - 1/1/1963



**EUSEBIO REIBENTI**  
PROMOTORE PATRONALE UFFICIO ATTORCATI  
DAL 24.1.1954 AL 1.1.1963

11/3/1963 - 27/5/1971



Avv. SALVATORE MAURI  
PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE  
AVVOCATI BOLOGNA  
DAL 11/3/1963 AL 27/5/1971

25/6/1971 - 2/2/1976



Avv. PIETRO VALENZA  
PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE  
AVVOCATI BOLOGNA  
DAL 25/6/1971 AL 2/2/1976

14/11/1977 - 3/2/1978



VINCENZO COLLINA  
PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE  
AVVOCATI BOLOGNA  
DAL 14/11/1977 AL 3/2/1978

2/2/1976 - 27/10/1977




GERARDO SANTENI  
PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE  
AVVOCATI BOLOGNA  
DAL 2/2/1976 AL 27/10/1977

3/2/1978 - 7/2/1990



ANGIOLA SBARZ  
PRESIDENTE CONSIGLIO ORDINE  
AVVOCATI BOLOGNA  
DAL 3/2/1978 AL 7/2/1990



Fondazione  
**Forense**  
Bolognese

Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Bologna

# INDICE

<b>Presentazione</b> .....	<i>pag.</i> 7
<b>Prefazione</b> .....	<i>pag.</i> 8

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<i>pag.</i> 12
---------------------------	----------------

## **CAPITOLO PRIMO**

<i>La nascita dell'Ordine degli avvocati e procuratori</i> .....	<i>pag.</i> 17
--	----------------

1. L'avvocato liberale e il riconoscimento giuridico del 1874.....	<i>pag.</i> 17
2. L'installazione del Consiglio dell'ordine di Bologna.....	<i>pag.</i> 25
3. Gli avvocati, i procuratori e gli avvocati-procuratori .....	<i>pag.</i> 33
4. Mercato professionale, compensi e "numero chiuso" .....	<i>pag.</i> 37
5. La toga rosa .....	<i>pag.</i> 42

## **CAPITOLO SECONDO**

<i>L'avvocato e la città</i> .....	<i>pag.</i> 45
------------------------------------	----------------

1. L'avvocato in Parlamento.....	<i>pag.</i> 45
2. L'impegno politico nella città .....	<i>pag.</i> 49
3. Avvocati e docenti universitari .....	<i>pag.</i> 56
4. Una biografia: Giuseppe Ceneri.....	<i>pag.</i> 58

## **CAPITOLO TERZO**

<i>Guerra e dopoguerra</i> .....	<i>pag.</i> 64
----------------------------------	----------------

1. "Troppi avvocati!" .....	<i>pag.</i> 64
2. Gli avvocati e la guerra a Bologna.....	<i>pag.</i> 67
3. Il dopoguerra .....	<i>pag.</i> 70
4. L'avvento del fascismo e i "fatti di Palazzo d'Accursio" .....	<i>pag.</i> 74
5. L'Ordine degli avvocati di fronte al "nuovo corso" .....	<i>pag.</i> 78

## **CAPITOLO QUARTO**

*La fascistizzazione della professione forense..... pag. 83*

1. La legge professionale del 1926..... *pag. 83*
2. Il controllo politico nell'Ordine di Bologna..... *pag. 90*
3. L'abolizione dell'Ordine degli avvocati e procuratori ..... *pag. 95*
4. Le leggi razziali e gli avvocati bolognesi ..... *pag. 99*

## **CAPITOLO QUINTO**

*I procedimenti disciplinari ..... pag. 102*

1. L'autogoverno del corpo forense ..... *pag. 102*
2. Tomaso Destito ..... *pag. 107*
3. Roberto Vighi ..... *pag. 109*
4. Giovanni Cosimini ..... *pag. 111*
5. Arconovaldo Bonaccorsi ..... *pag. 112*

## **CAPITOLO SESTO**

*Dal fascismo alla Repubblica..... pag. 117*

1. L'attività del Consiglio a sostegno del regime..... *pag. 117*
2. La debole sindacalizzazione del corpo ..... *pag. 120*
3. 1943-1945. Continuità o rottura? ..... *pag. 123*
4. Il primo Consiglio nell'Italia repubblicana ..... *pag. 125*
5. La cultura giuridica tra fascismo e dopoguerra  
e il codice di procedura civile..... *pag. 127*

**CONCLUSIONI** ..... *pag. 137*

**APPENDICE** ..... *pag. 142*

**FONTI** ..... *pag. 149*

**BIBLIOGRAFIA** ..... *pag. 151*

*Da non molti anni la storia dei professionisti italiani, e in particolare degli avvocati, è diventata serio oggetto di indagine da parte degli storici: a partire dal volume curato da Gabriele Turi su Libere professioni e fascismo, e soprattutto dal volume della Storia d'Italia Einaudi dedicato proprio a I Professionisti, e curato da Maria Malatesta.*

*Anche il nostro Consiglio Nazionale Forense ha dato avvio ad un serio progetto di studi e ricerche sulla storia dell'avvocatura in Italia, promuovendo la pubblicazione di una collana di libri presso la casa editrice bolognese Il Mulino, che ha già al suo attivo cinque volumi, a cominciare dalla fondamentale ricerca di Francesca Tacchi su Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica.*

*Allieva della prof. Maria Malatesta, con la quale si è laureata, Eleonora Proni ha rielaborato la sua tesi di laurea sulla storia dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna. E' questa rielaborazione che, per il suo livello ed il suo interesse, la Fondazione Forense Bolognese ha ritenuto di pubblicare per offrire agli avvocati di oggi e di domani un testo di sicuro riferimento storico. Ne è uscito il volumetto che offriamo non solo agli avvocati, ma agli studiosi di ogni aspetto della storia della città. Un testo che vorremmo definire "di istituzioni", perchè esso appresta (ed è la prima volta che ciò avviene) una guida essenziale a chiunque voglia addentrarsi nella conoscenza di una delle più importanti componenti – quale è l'avvocatura – d'una città che si gloria di aver avuto, prima in Europa, nel suo oramai quasi millenario studio la scuola dei glossatori, alla quale si formavano gli avvocati.*

*L'avvocatura non è fatta solo di codici e di pandette, ma anche di conoscenza approfondita della storia della giustizia nel suo svolgersi attraverso le vicende civili e pubbliche. E' questa storia che bisogna amare, per non dimenticare da dove nasce e da dove viene la giustizia nel suo instancabile divenire.*

**Sandro Callegaro**

Direttore della Fondazione Forense Bolognese

## *Prefazione*

Navigare nella storia dell'avvocatura bolognese partendo dall'Unità d'Italia significa incrociare cinque generazioni, e attraversare il mare sconvolto del "secolo breve" che si raccomanda alla memoria per orrori infiniti, speranze e lotte di uomini e idee, scoperte e vittorie della scienza che hanno sopravanzato e lasciato indietro il tanto più lento progresso morale. Eppure, il compiersi – che parve prodigioso – dell'unificazione nazionale aveva suscitato in tutto il Paese un moto di entusiasmo e di ottimismo, anche se la voce di Cavour preveniva il futuro ammonendo che, fatta l'Italia, restavano da fare gli italiani.

E' all'energia dello stato nascente che si deve la grande opera di edificazione legislativa che, tra il 1861 e il 1865, apprestava al nuovo Stato unitario le istituzioni fondamentali, pubbliche e private. Il nuovo sistema rifletteva la fede liberale che aveva sostenuto, nel Risorgimento, le forze infine risultate vincitrici, e che attingeva alla irresistibile spinta al progresso e alla libertà civile ed economica che con il Code Napoléon aveva impresso il suo segno al "secolo borghese".

Non fa meraviglia che anche a Bologna nello spettro culturale e civile dell'avvocatura emergessero le figure di avvocati nei quali propriamente i ceti possidenti si riconoscevano, e che erano partecipi di un impegno di progresso temperato. Erano i "moderati", che nel 1861 avevano visto il loro capo riconosciuto, Massimo d'Azeglio, arrivare a Bologna quale precario e breve governatore in nome del Re; e che disponevano di uomini di alto valore, "volenti e pensanti" (come d'uno di loro ebbe a dire Giosue Carducci), tra i quali si distinguevano avvocati di rango. L'avvocato Marco Minghetti sarebbe divenuto Presidente del Consiglio fino alla "caduta della Destra" nel 1876. Il fervore patriottico di questa avvocatura si accompagnava ad una ferma difesa dell'assetto economico e soprattutto sociale, che nutriva l'opposizione ai movimenti che lo insidiavano. Era l'epoca in cui "repubblicano" era sinonimo di attentatore all'ordine costituito, e Mazzini viveva i suoi ultimi anni sotto falso nome in casa Rosselli a Pisa, avendo sul capo una condanna a morte dei regi Tribunali.

I moderati erano stati i veri vincitori del Risorgimento, e tali restavano anche dopo la caduta della Destra. Erano gli avvocati liberali che avevano e che conserveranno a lungo, fino all'Amministrazione del marchese Tanari (ultimo sindaco liberale e rimasto capo degli "orfani di Minghetti", sostituito nel 1911 dal primo sindaco socialista di Bologna, Francesco Zanardi) la rappresentanza degli interessi patrimoniali delle classi agrarie.

E' da questo vivaio che sortirono due generazioni di avvocati che sentivano come dovere civile la partecipazione all'amministrazione della cosa pubblica "a mani nette", spesso con una disciplina di disinteresse personale che oggi provoca un'ammirazione ai limiti dell'incredulità. Poteva accadere, allora, che l'avvocato

Ettore Nadalini, sindaco di Bologna, si facesse trasportare dalla carrozza comunale fino al confine tra il Comune di Bologna e quello di Casalecchio; e che quivi scendesse di carrozza per montare sul “biroccino” condotto dal suo fattore, che finiva di portarlo alla sua villa sui colli. Non sorridiamo di queste memorie: l'impronta di uno stile professionale e civile si riverberava davvero anche nelle manifestazioni della vita pubblica. Grandi amministratori come l'avvocato Giuseppe Bacchelli hanno lasciato un segno profondo nella città.

Avvocati non mancavano anche nelle fila dei “progressisti”, da Giuseppe Ceneri ad Andrea Costa e Genuzio Bentini, i cui nomi comparivano nei sempre più numerosi processi nascenti dalla diffusa e crescente inquietudine sociale: lo sciopero era riguardato come una criminosa minaccia all'ordine, cui lo Stato reagiva mandando la cavalleria sugli argini contro le mondine o i braccianti. Mentre la legislazione di previdenza faceva le prime timide apparizioni, a tutela della proprietà venivano create procedure privilegiate di escomio e sfratto, che consentivano ai proprietari di ottenere in tempi brevi e con la forza pubblica la liberazione di immobili da affittuari indesiderati o insolventi.

Quando nel 1911 l'Italia festeggia il cinquantenario dell'Unità inaugurando il neo-babilonense monumento romano a Vittorio Emanuele II, che dissesta il bilancio dello Stato, la situazione è satura di veleni lungamente accumulati. La generazione di avvocati che si è formata nel primo decennio del secolo è culturalmente predisposta a ricevere le molte suggestioni che da D'Annunzio al futurismo esaltano le sempre vive insoddisfazioni dell'irredentismo col richiamo all'azione per l'azione: la guerra, in una parola. E quando la guerra davvero arriva, accorrono, anche volontari, alle armi. E sarà la guerra a far saltare senza ritorno gli incerti equilibri di una società ormai piena di tensioni inconciliabili. Gli avvocati bolognese morti in guerra saranno molti: Giuseppe Gozzi, Giacomo Venezian docente universitario “irredento”, arruolatosi volontario in età matura; Emilio Savini; Lucantonio Tosi Bellucci, anch'egli docente; Gianleone Bordoli; Giuseppe Bruni; Timoteo Solaroli; Riccardo Masi e Gaetano Berti, morti per male di guerra

Coloro che torneranno, alla fine della guerra, delusi come tutti i combattenti, troveranno opposte delusioni ed esasperazioni nelle masse dei soldati smobilitati ai quali era balenata la promessa della terra. E' il terreno di cultura in cui dal 1919 in poi si consumano le lotte civili che partoriranno il fascismo. La forza di attrazione di questo nuovo movimento si fa sentire sugli avvocati: è da un albo che conta trecento avvocati e procuratori che prendono le mosse per unirsi all'ondata politica fascista nomi importanti di avvocati, come Aldo Oviglio (che sarà ministro della giustizia), Dino Grandi, Bruno Biagi (ministro delle Corporazioni), Angelo Manaresi, sottosegretario di Stato e capo di associazioni di alpini ed ex combattenti. Molti, per un foro ancora provinciale in una città alla quale solo i luttuosi fatti di Palazzo d'Accursio del novembre 1920 toglieranno l'amministrazione ed il sindaco “rosso” in una sciagurata seduta del Consiglio Comunale che conterà molti morti,

tra i quali l'avvocato Giulio Giordani, valoroso mutilato di guerra. Minoritari quelli che non si piegano, come Mario Bergamo, Filippo Schiassi e Libero Battistelli, costretti ad emigrare (Battistelli, dall'esilio brasiliano, accorrerà in Spagna per combattere nelle brigate internazionali, e cadrà a Huesca nel 1937). Le leggi liberticide cercano di "fascistizzare" l'Ordine forense, ma, essendo non ancora obbligatoria l'iscrizione al Fascio, gli avvocati che effettivamente esercitano la professione restano generalmente arroccati nella solidarietà forense, senza slanci né entusiasmi nei confronti del regime. I palesemente antifascisti sono pochi, ma non vanno oltre la mormorazione. Tuttavia, un avvocato bolognese, Francesco Blesio, partirà clandestinamente per combattere in Spagna contro gli insorti di Franco.

Le leggi razziali colpiscono anche la classe forense; l'Ordine, nel frattempo divenuto Sindacato Fascista, segue il pavido esempio dell'Università e, in genere, della comunità civile, nel "voltarsi dall'altra parte". Con la seconda guerra mondiale si hanno le prime ancora caute reazioni: alcuni studi legali diventano dei luoghi di cospirazione o di collegamento. I partiti politici rinascono nella clandestinità: ancor prima del 25 luglio 1943 e della caduta del regime fascista vari avvocati bolognesi si ritrovano in tutti i partiti, da quello comunista, al partito d'azione, a quello repubblicano, e nel nucleo di una risorgente democrazia cristiana.

Con l'8 settembre 1943 e l'armistizio malamente preparato e peggio attuato, la lotta politica si dichiara nella sua cruda pienezza. La Resistenza è il periodo in cui molti avvocati bolognesi vengono alla ribalta. Partecipano alla Resistenza fra gli altri Leonida Casali, Raul Cappello e Roberto Vighi socialisti; Ettore Trombetti, Leonida Patrignani e Pietro Crocioni nel partito d'azione, come Mario Jacchia, che fu catturato dalla polizia tedesca dopo una riunione clandestina quando, già salvo, era tornato nel luogo della riunione per far sparire documenti compromettenti. Torturato, sparirà letteralmente nel nulla atroce della deportazione. Giorgio Amendola, momentaneamente arrestato a Parma, mentre sale le scale della villa della Gestapo lo incrocia che discende, col volto orribilmente tumefatto: i due amici si sfiorano senza guardarsi. E' l'ultima immagine di Mario Jacchia, che riceverà la medaglia d'oro alla memoria. Leonida Patrignani sarà attivo nella resistenza in Appennino. Il liberale Antonio Zoccoli sarà presidente del Comitato di Liberazione di Bologna. A Bologna, nel drammatico inverno del 1944, due saranno fucilati per rappresaglia: Alfredo Svampa e Cesare Zuccardi Merli.

Al conto di cinque anni di guerra bisognerà aggiungere altri quattro avvocati, caduti tra il 1940 e il 1943: Domenico Belvederi, Tullo Pacchioni, Lodovico Lodeña, Mario Marini.

Fermiamoci al 1945, anno che segna e chiude (ma sarà davvero chiusa?) un'epoca, e ne apre un'altra, nella cui onda lunga ancora viviamo. L'avvocatura bolognese non s'è tirata indietro dall'impegno civile, anche quando questo significava incontrare decisioni radicali e talora supreme.

Un rispettabile orgoglio municipale vorrebbe che nel conto si mettessero il ricordo di radici libertarie che affondano nella storia della città, e l'animoso accettazione di un ruolo alto, una consapevolezza di dover dare un'immagine non dissonante dalle tradizioni culturali che gli avvocati nella loro formazione culturale succhiano con il latte del diritto e della *dykaiosyne*. Sì, non neghiamo la presenza di questi motivi, nutriti nel tempo storico dei modelli, delle passioni, delle ideologie, delle fedeltà che anche a Bologna hanno accompagnato quattro generazioni di cittadini, e dunque anche di avvocati, nell'itinerario dall'unità nazionale al recupero della libertà e alle novissime speranze di futuro. Ma crediamo di non ingannarci se pensiamo che al fondo di tutto, proprio nei moti e nei conflitti del vivere civile sia immanente e riconoscibile la ragione storica ed eterna che dell'avvocato fa un cittadino con un'aggiunta che è sua propria e peculiare: quella di dover essere sempre portatore di quella *prudentia* (che è conoscenza, sapienza, e fedeltà etica) di cui ha istituzionalmente bisogno lo stato da quando il processo è sceso tra i mortali come mezzo per risolvere nella *iustitia* la ferina realtà del *bellum omnium contra omnes*.

Ecco perchè abbiamo voluto ricordare per nome gli avvocati che hanno onorato, nella storia dell'avvocatura di Bologna, il vero grande ruolo dell'avvocatura, che non finisce nelle aule di giustizia.

*Francesco Berti Arnoaldi Veli*

## *Introduzione*

Il presente lavoro è la rielaborazione della mia tesi di laurea, terminata oramai cinque anni fa. In questa sede si è cercato di superare almeno alcuni limiti che, inevitabilmente, lo studio conteneva. Alla qualità delle fonti consultate, quelle dell'Archivio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna su tutte, non corrispondeva, purtroppo, un'analisi compiuta dell'oggetto d'indagine, imputabile, oltre alle lacune del lavoro stesso, alla mancanza di analisi comparative sull'argomento.

Dopo di allora nel campo della storiografia dell'avvocatura sono stati, finalmente, fatti rilevanti progressi. Mi riferisco in particolare al volume di Francesca Tacchi,<sup>1</sup> al saggio di Stefano Magagnoli<sup>2</sup> sulle classi dirigenti emiliane e alle ricerche che da anni conduce Maria Malatesta<sup>3</sup> sulla composizione sociale e sulla rappresentanza politica degli avvocati bolognesi.

Si è, quindi, cercato di integrare e aggiornare il progetto di ricerca iniziale con i nuovi e preziosi contributi disponibili, con la consapevolezza che l'approfondimento invece di fornire spunti conclusivi spesso pone nuovi interrogativi.

Per fornire uno "spaccato" il più possibile completo di una parte della società bolognese, quella appunto degli avvocati nell'età contemporanea, sarebbe necessario allargare ulteriormente il campo d'indagine, cercando di coprire ogni aspetto della vita dei professionisti bolognesi, nell'arco di tempo che va dalla nascita dell'Ordine (1874) alla fine della seconda guerra mondiale (1945).

Sono molti gli aspetti non "toccati" da questo lavoro che andrebbero invece inclusi, a partire dalla ricostruzione della stratificazione sociale del ceto forense: l'origine sociale e la professione paterna; l'ereditarietà della professione e le strategie matrimoniali; la ricchezza e i patrimoni (deducibili dalla lettura di lasciti e testamenti, contenuti nelle dichiarazioni di successione).

Ulteriori approfondimenti sulla vita professionale potrebbero "uscire" dalla riproduzione delle carriere e degli incarichi professionali esterni.

---

<sup>1</sup> TACCHI F., *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Il Mulino, Bologna, 2002;

<sup>2</sup> MAGAGNOLI S., *Élites e Municipi. Dirigenze, culture politiche e governo della città nell'Emilia del primo '900*, Bulzoni, Roma, 1999;

<sup>3</sup> M. MALATESTA, *Gli avvocati, un ceto borghese*, in A. VARNI (a cura di), *Giuseppe Ceneri: l'avvocato, lo studioso, il politico*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 133-150; *Per la storia sociale dell'avvocatura: tradizione e trasmissione*, in G. ALPA, R. DANOVÌ (a cura di), *Un progetto di ricerca per la storia dell'avvocatura*, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 89-109; *I professionisti*, in G. MELIS (a cura di), *Le élites nella storia dell'Italia unita*, CUEN, Napoli, 2003, pp. 17-38; *La formazione delle élites professionali in una prospettiva storica*, in "Economia & lavoro", a. XXXVII, n. 2, maggio-agosto 2003, pp. 31-48; *La riproduzione di un'élite: gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, in "Società e storia", a., XXVI, n. 100-101 2003, pp. 511-527.

La partecipazione alla vita comunale, il rapporto con l'università, le cariche istituzionali, il rapporto con la politica in breve, la vita sociale degli avvocati bolognesi, sono altri elementi che sono stati qui affrontati solo in superficie ma che richiederebbero ulteriori ed approfondite osservazioni.

Per aggiornare la mia tesi alla luce delle nuove acquisizioni storiografiche che sono emerse negli ultimi anni, ho utilizzato sia gli studi sugli Ordini di Ancona<sup>4</sup> e di Milano<sup>5</sup> sia la ricerca condotta da Maria Malatesta sul ceto degli avvocati bolognesi dall'Unità al "fascismo",<sup>6</sup> alla raccolta dei dati della quale ho collaborato anch'io assieme a Simone Venieri.

Parte di questi dati li ho utilizzati per ricostruire la carriera degli avvocati bolognesi che sono stati inseriti nell'appendice.

Appendice per la compilazione della quale mi sono avvalsa anche degli "Indicatori della città di Bologna". Pubblicati a partire dal 1865, in edizioni differenti, essi riportavano i nomi di coloro che facevano parte delle istituzioni politiche, amministrative, assistenziali e scolastiche, nonché di liberi professionisti, imprenditori, commercianti, docenti universitari e impiegati pubblici. Non mancavano neppure brevi notizie su circoli ricreativi, associazioni politiche e mutualistiche, giornali. Di tutti i personaggi citati venivano indicati gli indirizzi e le eventuali onorificenze. Gli Indicatori costituiscono, perciò, uno strumento essenziale per una prima lettura della società civile e politica di Bologna.

In appendice sono contenute, quindi, molte delle indicazioni necessarie per completare il mosaico del profilo del professionista legale bolognese. Con l'apporto della bibliografia e di altre fonti a stampa, non ancora consultate, diventa possibile ripercorrere il comportamento degli avvocati a Bologna, rispetto al contesto nazionale, ad altre città e al rapporto con gli altri professionisti, medici ed ingegneri su tutti.

Non avendo, quindi, alcuna pretesa esaustiva, questa elaborazione offre, oltre all'analisi di una fonte praticamente inesplorata, come quella dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine e dei procedimenti disciplinari, un contributo alle ricerche ancora in essere. Il suo valore risiede appunto nel rappresentare "una parte" di un percorso non ancora concluso, ma non per questo meno significativo, nel suggerire nuove ipotesi di lavoro.

La storia dell'avvocatura italiana, specialmente dalla nascita del suo ordine professionale, risente, forse ancor più di quella di altre libere professioni, del contesto storico in cui s'inserisce.

---

<sup>4</sup> CIANI M., *Storia dell'avvocatura anconitana*, Caratteri, Ancona, 1999.

<sup>5</sup> TACCHI F., GIGLI MARCHETTI A., RIOSA A., (a cura di), *Avvocati a Milano. Sei secoli di storia*, Skira, Milano, 2004.

<sup>6</sup> I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati in MALATESTA, *Per la storia sociale dell'avvocatura: tradizione e trasmissione*, cit

La legge forense del 1874, istitutiva del relativo ordine professionale, possiede un valore emblematico: non è stato soltanto il primo ordinamento professionale italiano in ordine di tempo, ma anche il modello sulla base del quale furono successivamente istituzionalizzate tutte le altre libere professioni. Nella formulazione di tale testo normativo, ed in particolare nella formulazione dell'istituto dell'ordine, possono essere rintracciati quantomeno due diversi progetti professionali. Il primo promosso dal ceto forense ed orientato a superare l'impostazione corporativa, e quindi le finalità essenzialmente privatistiche, del precedente associazionismo professionale; il secondo promosso dal legislatore, orientato anch'esso in quella direzione, ma con l'ulteriore intento di realizzare anche una sorta di allineamento del ceto forense al programma politico dell'unificazione nazionale.<sup>7</sup>

All'ambivalenza pubblicistico-privatistica, propria di ogni professionalismo, si sovrappone l'incompatibilità dei due divergenti progetti professionali espressi rispettivamente dalla categoria e dalle forze di governo.

Nonostante numerosi tentativi di riforma questa legge rimase in vigore sino al 1926. Fu infatti nel 1925 che il guardasigilli Alfredo Rocco presentò in Parlamento un disegno di legge sulla nuova disciplina delle professioni di avvocato e procuratore, trasformatosi poi nella legge 25 marzo 1926, n. 453.

Il progetto professionale fascista fu elaborato all'insegna di un'evidente ripresa dell'iniziativa dall'alto, che mirava al cuore dell'autonomia e dell'autogoverno dei ceti professionali, i cui limiti erano stati indicati nella legge sull'avvocatura del 1874. L'obiettivo principale era politico, controllare cioè una categoria, quella degli avvocati, ancora restia alla sindacalizzazione, cercando di escludere dall'esercizio della professione forense tutti coloro che, in un modo o nell'altro, avevano dimostrato la loro avversione al regime.

Alla ricostituzione dei Consigli dell'ordine sulla base del nuovo ordinamento non si giunse mai, anche perché la rapida formazione delle associazioni sindacali degli avvocati e dei procuratori modificò, in breve tempo, la struttura della professione in Italia, di modo che restarono in vita le commissioni straordinarie in sostituzione dei consigli fino allora sciolti, finché, con R.D.L. 22 novembre 1928, n. 2590, fu riformato in gran parte il sistema del '26. I consigli furono definitivamente trasformati in commissioni reali, i cui membri erano nominati dal governo, in parte scelti direttamente e in parte su designazione dei sindacati di categoria.

Successivamente, con il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si provvide all'abolizione degli ordini e delle commissioni reali, le cui attribuzioni, dalla custodia degli albi alla disciplina degli iscritti, furono trasferite ai sindacati di categoria. Questa norma ebbe come scopo quello di creare una simbiosi tra le strutture del sindacalismo fascista e quelle degli antichi ordini professionali forensi.

---

<sup>7</sup> V. OLGATI, *Avvocati e notai tra professionalismo e mutamento sociale*, in W. TOUTSIN (a cura di), *Le libere professioni in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1987, pp. 99-100.

La legislazione fascista, la sua organizzazione corporativa in particolare, oltre a minacciare lo status professionale, incideva pesantemente nel mercato dei servizi legali. La domanda di lavoro legale era stata infatti seriamente compromessa dalla politica del regime. Alcune restrizioni all'attività professionale forense derivarono da tutte quelle leggi che consentirono alle parti, specialmente nelle controversie di lavoro, di presentarsi personalmente e senza assistenza dinanzi ai magistrati. Altre furono provocate dalla tendenza a concedere agevolazioni procedurali a enti, società e istituzioni che, se sino ad allora dovevano ricorrere ad un libero professionista per far valere i propri diritti in sede giudiziale, poterono da quel momento affidarsi al servizio di propri uffici legali interni. Fu, poi, soprattutto l'organizzazione corporativa del lavoro ad apparire agli occhi dello stesso Sindacato fascista degli avvocati come la causa principale della diminuzione della litigiosità e quindi delle occasioni di lavoro degli avvocati. La proliferazione degli uffici legali all'interno degli organi sindacali, ma anche del Partito fascista, costituì un pesante intralcio al normale funzionamento del mercato.

Furono, quindi, fattori di natura economica e la sempre presente difesa del corpo professionale e della sua autonomia a far sì che non si verificasse un completo asservimento della categoria forense al regime fascista.

La perdita dell'autonomia degli ordini professionali, durante il ventennio fascista, fu, infatti, vissuta dagli avvocati, più che da altri liberi professionisti, in modo particolarmente doloroso.

Caduto il regime fascista e soppresse le relative associazioni sindacali, cessarono di esistere anche i sindacati locali e quello nazionale. Furono poi ricostituiti gli ordini e i consigli forensi, stabilendo che i relativi organi rappresentativi dovevano essere eletti dagli interessati, entro breve tempo, con metodo democratico.

“L'avvocatura è stata in tutti i tempi la naturale e temuta avversaria di tutte le tirannie: non poteva non essere la fiera nemica, sospettata e ricambiata d'odio, del fascismo.

Durante la rivoluzione napoletana del 1799, dei circa cento suppliziati per la libertà, ventuno erano avvocati. E così in tutti i tempi. E così durante il ventennio fascista: di tutti i professionisti, quelli che più fecero a gara cogli operai e cogli studenti a sfidare confini e prigionie e i rigori del Tribunale speciale e le rappresaglie e le spedizioni punitive, furono gli avvocati.

Nei primi tempi del fascismo gli squadristi partivano tripudianti per andare a incendiare camere del lavoro e studi legali: e tornavano la sera sventolando come trofei bandiere rosse e residui abbruciacchiati di carta bollata”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> C. SCHWARZENBERG, *Materiali per una storia giuridica della resistenza italiana*, Celebes Editore, Palermo, 1977, pag. 96.

Questo passaggio di un discorso commemorativo di Piero Calamandrei, pronunciato a Ferrara il 15 novembre 1950, racchiude in sé l'orgoglio e il senso di appartenenza al corpo professionale della classe forense, assieme alla convinzione di una presunta autonomia rispetto al potere, anche se non sempre pienamente corrispondente al vero, come condizione indispensabile per l'esistenza stessa della categoria.

La professione forense, pur formalmente istituzionalizzata e in possesso di un'identità e di una propria mentalità corroborate dalla tradizione, ha sempre cercato, spesso riuscendoci, di mantenere la propria posizione e il proprio status nonostante le spinte e i mutamenti interni al proprio corpo e, soprattutto, esterni.

Dall'archivio dell'Ordine professionale degli avvocati di Bologna è possibile ricostruire le dinamiche del processo di fascistizzazione dell'Ordine e il significato che esso assunse per i professionisti che vi erano iscritti. Quanto emerge dimostra che, anche a livello locale, per la più "vecchia" libera professione, la perdita dell'autonomia, di cui l'Ordine era garante, fu un fatto alquanto lacerante che giunse a provocare, particolarmente per coloro che si erano formati nel periodo liberale, fenomeni di aperta dissidenza.

## *Capitolo primo*

# **LA NASCITA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI**

### *1. L'avvocato liberale e il riconoscimento giuridico del 1874*

Quella forense rappresenta una delle principali categorie professionali, per molti aspetti centrale nella storia dell'Italia post-unitaria. Gli avvocati hanno avuto, infatti, specie nell'Ottocento, una precisa connotazione culturale e sociale che ha avuto una corrispondenza anche in campo politico: quella forense era la professione liberale per eccellenza, anche perché molti suoi membri erano stati coinvolti nel processo risorgimentale. Altro tratto peculiare della professione è il suo aspetto pubblico, quello di collaboratore indispensabile della giustizia e dello Stato nella determinazione e applicazione delle norme legislative e dei codici che ne regolano il funzionamento. Proprio per questa loro duplice natura, gli avvocati sono considerati, a livello locale e nazionale, "mediatori" tra Stato e società civile.

Questa funzione pubblica non è però sempre esercitata e soprattutto non è facilmente riconosciuta all'esterno. La convinzione che si tratti di una professione i cui modi di svolgimento risultano sempre più svincolati da ogni criterio di responsabilità, è sempre più diffusa.

E' alquanto singolare, infatti, che ancor oggi, come già in passato, gli avvocati sentano di dover motivare la propria collocazione entro il quadro dei rapporti di classe e della gerarchia delle occupazioni, facendo appello alla "necessità" e alla "utilità" del servizio che essi rendono alla società.

Nell'opinione della gente comune l'immagine dell'avvocato è andata progressivamente deteriorandosi, così da non farlo apparire (come invece accade per un medico o per un altro professionista) tanto più socialmente utile quanto più bravo e autorevole. E' alquanto comune la convinzione, invece, che, dal momento che la causa rende tanto più denaro all'avvocato quanto più cresce in durata e complessità, l'interesse soggettivo dell'avvocato non sia di minimizzarla, di risolverla rapidamente, ma di coltivarla<sup>1</sup>.

E' questa, comunque, un'asserzione piuttosto antica, se addirittura secoli fa un autorevole, seppur ironico, autore affermava:

---

<sup>1</sup> N. LIPARI, *L'avvocato libero professionista*, in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), "L'ordinamento giudiziario", 3 voll., Maggioli, Rimini, 1985, pag. 253.

“ [...] ancora con le chiacchiere [gli avvocati] imbarcano i poveri litiganti, e li mettono in zimbello, con speranza grande di vincer le liti, e poi stanno un'età innanzi che facciano la petizione, e entrati che son a litigare, subito trovano mille negative, sospetti, testimoni in contrario, e una lunghezza di tempo, che quasi induce i miseri litiganti a disperarsi e impiccarsi per la gola.

[...] oltre di ciò fomentano le cause molte volte, ingannando i clienti, e dando le lor ragioni in mano degli avversari, con infamia espressa di traditori; e quantunque le ragioni sianperate, le sostentano con ciancie, e con parole, per parer sottili, e acuti, essendo più presto garruli, e litigiosi, ove parlano alto, ragionano da presuntuosi, e sfacciati, intricano, avvilluppano, contendono su una minuzia tutto un giorno: di più cercano d'ottener dilazioni, e termine di prolunghe superflue per fuggir le sentenze de' Giudici, e tutto in danno de' lor clienti”.<sup>2</sup>

Così si esprimeva, nella seconda metà del XVI secolo, Tomaso Garzoni a proposito degli avvocati. Poche righe più avanti, aveva aggiunto:

[gli avvocati] “[...] nel pigliare i doni sono Arpie, nel parlar per i Clienti statue, nel litigare bestie, nell'intender sassi, nel giudicare uomini di legno, al porre fuoco un campo mongibelli, al perdonare cuori di diamante, o di ferro, all'amicizie pardi, alle facezie orsi, agli inganni volpi, alle superbie tori, al consumare i Clienti minotauri”.

Quella dell'avvocato è, in Italia, un'antica professione che richiede specifica formazione e che affonda le radici in una lunga tradizione di autonomia corporativa.<sup>3</sup> Nel XVIII secolo, ma soprattutto nei primi decenni del XIX, i diversi Stati italiani, nel quadro di una politica assolutistico-burocratica di centralizzazione, cercarono di adeguare e subordinare ai bisogni dello Stato anche gli avvocati e i procuratori.

Attraverso una professionalizzazione dall'alto, lo Stato dettò norme più rigide riguardo alla loro formazione, alla verifica della loro preparazione e al loro comportamento; contemporaneamente ne ridusse in maniera considerevole l'autonomia professionale, individuale e collettiva.

---

<sup>2</sup> T. GARZONI, *La Piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Edizioni Essegi, Ravenna, 1989, pp. 135-136. Il libro, scritto nel 1585, fu pubblicato per la prima volta nel 1589 a Venezia presso G. B. Somasco.

<sup>3</sup> H. SIEGRIST, *Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio*, in “Meridiana”, n. 14, 1992, pag. 146.

Alle strategie di regolamentazione e disciplinamento dello Stato assoluto si contrapposero la tradizionale concezione dei ruoli professionali e sociali e la mentalità degli avvocati. Tuttavia gli interessi dello Stato vennero anche ripetutamente in conflitto con le necessità giuridiche e con le crescenti rivendicazioni dei clienti, vale a dire con le élites tradizionali dell'aristocrazia urbana e l'emergente moderna borghesia.

Le idee liberali di diritto e di ordine costituivano il fondamento di nuove rivendicazioni di funzione, posizione e status sociale degli avvocati, che si consideravano indipendenti, garanti del diritto, tutori della libertà, del cittadino e della società civile.<sup>4</sup>

Il primo vero tentativo deliberatamente volto a dare carattere moderno, cioè nazionale e unitario, alle professioni giuridiche in Italia risale alle leggi 25 Ventoso anno XI (1803) sul notariato, e 22 Ventoso anno XII (1804) sull'avvocatura; leggi imposte con la forza delle armi dall'occupazione napoleonica<sup>5</sup> che ebbero breve vita. Tali leggi si qualificavano soprattutto per l'introduzione e per il riconoscimento giuridico di un nuovo elemento, l'*Ordine*, istituto affatto sconosciuto in Italia, ed anzi di millenaria e vivissima tradizione, come dimostrato dall'esistenza di collegi, ordini, camere in quasi tutti gli Stati preunitari e dalla diretta derivazione di questi da analoghi istituti medioevali e rinascimentali, a loro volta derivati dalle costituzioni imperiali romane.<sup>6</sup>

L'ordine, inteso modernamente non come ente esponenziale di una corporazione orientata a fini privati, ma come organo di rilevanza pubblicistica indissolubilmente professionale e istituzionale, territorialmente diffuso, obbligatorio, formalmente per sé stante, fu, in linea di massima, favorevolmente recepito sia dalla categoria che dalle forze di governo. La prima nella convinzione di poter continuare a condizionare il sistema sociale e politico; le seconde nella convinzione di controllare e, al limite, di escludere per il futuro, proprio i riflessi politici di tale condizionamento.

Per le professioni giuridiche prevalse, comunque, la spinta dall'alto, determinata dalla necessità di completare l'unificazione giuridica con una regolamentazione dell'avvocatura e del notariato che superasse le differenze ereditate dagli stati preunitari.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> H. SIEGRIST, *Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo*, cit., pag. 146.

<sup>5</sup> W. TOUSIJN, *Le libere professioni in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1987, pag. 95.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> M. MALATESTA, *Gli ordini professionali e la nazionalizzazione in Italia*, in M. MERIGGI, P. SCHIERA (a cura di), *Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania*, Il Mulino, Bologna, 1993.

In Italia la creazione del primo ordine professionale, quello appunto degli avvocati e dei procuratori, diede inizio ad un vero e proprio sistema di riconoscimento legale che si estese con gli anni anche alle altre libere professioni.<sup>8</sup>

I ceti professionali ancora trascurati dallo Stato si diedero, infatti, forme di auto-regolamentazione ricalcate sul modello delle professioni giuridiche. In questo dato può essere rinvenuta una delle peculiarità del modo in cui si articolò in Italia il rapporto tra Stato e “società delle professioni”. La spinta a supplire con l’iniziativa autonoma al vuoto legislativo fu indubbiamente forte, tuttavia l’immaginario di tutte le altre professioni ricalcò sempre le linee tracciate dal modello di regolamentazione costituito dalle professioni giuridiche.<sup>9</sup>

Il carattere monopolistico del libero professionismo comportò sia il diritto esclusivo all’esercizio professionale, sia il dovere professionale di assicurare la prestazione richiesta. Tale carattere monopolistico da un lato inibì ai generici attori sociali la piena disponibilità di attivare specifiche abilità o conoscenze tecniche; dall’altro consentì agli stessi di legittimamente pretendere che dette abilità o conoscenze fossero comunque messe a disposizione.

Il professionista legale si trovò pertanto nell’ambigua posizione di chi, disponendo di talune garanzie e di una sorta di privilegio, era pur soggetto ai limiti ed alle obbligazioni, sociali e giuridiche, che ne derivavano.

D’altra parte in Italia il professionismo legale presentava anche un’altra ambivalenza di fondo: la sovrapposizione di elementi pubblicistici e privatistici inerenti sia alla struttura, che alla funzione dell’attività svolta.<sup>10</sup>

Nei vari Stati italiani l’esercizio della professione forense era regolato da diverse leggi. L’avvento del Regno d’Italia e il modello dell’ordinamento dell’avvocatura francese fornirono le basi di una organica disciplina forense.

La prima normativa in materia risale al 1874. Si tratta della legge 8 giugno 1874 n. 1938 e del successivo regolamento n. 2012 del 27 giugno dello stesso anno: in queste norme si trovavano i principi fondamentali dell’istituzione degli Ordini, le cui originarie linee essenziali, nonostante vari tentativi di riforma, non furono in seguito più sovvertite.

Il dibattito per il varo di questa norma fu lungo e complesso, coinvolgendo professionisti e politici dentro e fuori il parlamento, e la legge venne da non pochi commentatori “censurata come quella che non corrispose alle speranze che essi si

---

<sup>8</sup> M. MALATESTA, *L’ordine professionale, ovvero l’espansione del paradigma avvocatizio*, in “Parole-chiave”, 7, 1995.

<sup>9</sup> M. MALATESTA, *Gli ordini professionali e la nazionalizzazione delle professioni in Italia*, in M. MERIGGI, P. SCHIERA (a cura di), *Dalla città alla nazione*, cit.

<sup>10</sup> W. TOUSIJN, *Le libere professioni in Italia*, cit., pag. 97.

erano dalla stessa ripromesse, per morale e scientifico progresso e pel miglioramento della professione della difesa forense”.<sup>11</sup>

Portavoce di questa corrente fu l’illustre penalista Francesco Carrara che, in un intervento sul tema “Il passato, il presente e l’avvenire degli avvocati in Italia”, arrivò a definire “improvvida, impolitica e illiberale” la legge.<sup>12</sup>

Improvvida, innanzitutto, perché il trasferimento degli ordini dalle sedi delle Corti a quelle di Tribunale e l’obbligo di residenza degli avvocati presso tali sedi, frantumava un corpo professionale già diviso da secoli di regionalismo; con l’aggravante che i nascenti “camerini” avrebbero reso necessaria una tassazione straordinaria, ma pur sempre insufficiente, per poter svolgere adeguatamente il loro ruolo. Impolitica, poi, perché poteva incentivare “lotte di campanile”, inducendo i vari ordini ad accrescere il numero dei propri membri al solo scopo di riuscire ad ottenere maggior prestigio e rappresentanza alla sede di appartenenza. Ma soprattutto illiberale, perché il frazionamento delle camere non avrebbe avuto altro scopo e altro effetto che quello di aumentare la già troppo cresciuta potenza degli organi del potere esecutivo<sup>13</sup>, mentre l’obbligatorietà dell’iscrizione nell’albo del luogo di residenza costituiva una grave limitazione alla libertà del singolo professionista e, soprattutto, un tentativo di indebolire l’intero ceto forense.

Della nocività dei cosiddetti “camerini” si era occupato, durante il dibattito parlamentare relativo all’approvazione della legge, anche l’onorevole Barazzuoli. Riferendosi appunto all’articolo quattro, che disponeva che presso ogni Corte d’Appello ed ogni Tribunale civile e correzionale venisse istituito un collegio di avvocati quando ve ne fossero almeno sei, e un consiglio dell’ordine quando in ciascun collegio il numero degli avvocati fosse almeno di quindici, Barazzuoli esprimeva il proprio disappunto ritenendo che con questa proposta non si sarebbero ottenuti né dei collegi, né dei consigli dell’ordine seri. Tenuto conto che ogni collegio o consiglio aveva delle spese, degli impiegati retribuiti, faceva acquisti di libri, non vi era possibilità di vivere decorosamente. Egli proponeva perciò

“Diminuiamo quindi il numero dei collegi se vogliamo fare una cosa seria e corrispondente alla dignità della professione, e non moltiplicare all’uso del medio evo, oltre il bisogno, od oltre misura, queste corporazioni”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> A. BIANCHI, *Sull’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore. Testo e commento della legge n. 1938, 8 giugno 1874 e del regolamento n. 2012, 26 giugno 1874*, in “Raccolta delle leggi speciali e convenzionali internazionali del Regno d’Italia”, vol. II, serie VI, Unione Tip. Ed., Torino, 1886, pag. 68.

<sup>12</sup> F. CARRARA, *Il passato, il presente e l’avvenire degli avvocati in Italia*, in “Opuscoli di diritto criminale”, vol. VI, Tip. Canovetti, Lucca, 1876, pag. 9.

<sup>13</sup> *Ibidem*, pag. 26.

<sup>14</sup> Atti parlamentari, Camera dei deputati. Discussioni 1873-874, vol. III, Legislatura XI, sessione III, pag. 2605.

Sia la commissione sia il ministro di grazia e giustizia Vigliani dimostrarono apprezzamento per le osservazioni fatte da Barazzuoli e ritennero

“[...] che [fosse] conforme alla logica della legge, ed alla dignità stessa degli avvocati a cui si vuole provvedere, che i collegi siano costituiti in guisa da offrire anche col numero dei loro componenti quelle garanzie che loro si chiedono”.<sup>15</sup>

Il risultato di queste osservazioni diede origine alla versione definitiva dell'articolo, la quale prevede che “dove il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi sono iscritti nell'albo esistente presso altro vicino collegio che sarà determinato dalla Corte d'appello”; versione che non riuscì ugualmente a convincere Francesco Carrara.

Diversa fu l'interpretazione che della legge fece Giuseppe Zanardelli. L'autorevole giurista e politico dedicò ampio spazio nei celebri *Discorsi sull'avvocatura*, pronunciati nella sua veste di avvocato eletto all'unanimità presidente del Consiglio dell'ordine di Brescia, alla definizione ed interpretazione della struttura e della funzione dell'avvocatura, fornendo, inevitabilmente, un ampio commento alla legge stessa.

Sottolineando, innanzitutto, come la legge raggiungesse lo scopo di superare le antiche diversità e ponesse fine al quasi decennale dibattito che precedette la stesura del testo definitivo, egli plaudiva “alla istituzione medesima che ci ha costituiti in ordine legale ed autonomo...”.<sup>16</sup> L'impianto stesso del suo ragionamento teso a dimostrare il “fine altissimo dell'Ordine” può poi essere sintetizzato da una celebre frase contenuta nei *Discorsi*: “Noi non siamo una società, non siamo una corporazione che goda di alcun privilegio; noi siamo ... un Ordine”.<sup>17</sup>

Zanardelli non esitò comunque a sottolineare gli inevitabili “difetti” della legge, lamentando soprattutto la mancata attuazione del principio che vedeva l'Ordine “signore del suo albo e della sua disciplina”:

“Mezzo efficace, sicura guarentigia di tale indipendenza fu mai sempre considerata l'autonomia dell'Ordine, che è quanto dire il diritto di reggersi da sé stesso, senza alcuna ingerenza amministrativa di estranee autorità, per

---

<sup>15</sup> Ibidem.

<sup>16</sup> V. OLGATI, *Saggi sull'avvocatura*, Giuffrè, Milano, 1990, pag. 100.

<sup>17</sup> G. ZANARDELLI, *L'avvocatura. Discorsi*, Milano, 1920, pag. 4. Si veda inoltre M. MALATESTA, *L'ordine professionale, ovvero l'espansione del paradigma avvocatizio*, cit., pag. 11 e G. CHIARINI (a cura di), *Giuseppe Zanardelli, 1826-1903*, Angeli, Milano, 1985, pag. 363.

guisa che l'Ordine stesso sia veramente signore del suo albo e della sua disciplina".<sup>18</sup>

Esigenza che, come scrisse lo stesso Zanardelli, non venne però riconosciuta.

“Siffatta autonomia, nelle Relazioni sul progetto di legge che ci ha costituiti, nelle discussioni che ebbero luogo intorno al medesimo, venne, e dal Ministro guardasigilli e dal relatore della Commissione della Camera eletti-va, altamente affermata, ma non ottenne riconoscimento e sanzione nel testo della legge medesima.”<sup>19</sup>

Anche la lettura degli atti parlamentari relativi alla discussione dello schema di legge riguardante l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore fornisce una conferma del generale consenso relativo alla necessità di regolare la delicata materia.

In una delle tornate riservate al dibattito alla Camera, che si svolsero tra l'undici marzo e il cinque maggio del 1874, il ministro della giustizia Vigliani si rallegrava

“[...] che da nessuna parte di questa Camera sia sorto un oratore a combattere il principio che informa il progetto di legge di cui abbiamo intrapresa la discussione. Da ogni parte è riconosciuta la necessità di questa riforma; e tutti convengono che, dopo l'unificazione legislativa, è divenuto indispensabile l'unificare le diverse leggi che nelle varie province italiane reggono l'esercizio delle due professioni di avvocato e procuratore”.<sup>20</sup>

A dire il vero una certa contrarietà nei confronti del disegno di legge si manifestò anche in Parlamento, soprattutto da parte di componenti dello stesso ceto forense. Durante la discussione si ebbero, infatti, alcuni interventi fortemente contrari all'impianto stesso del progetto. Uno di questi fu dell'onorevole Tegas. Egli chiese la parola proprio per dimostrare il forte disaccordo e per dire apertamente di essere “poco penso” all'istituzione dell'Ordine degli avvocati:

“Il progetto della Commissione non ha alcuna utilità pratica giacché dà a questo collegio il carattere di un'associazione libera: la commissione toglie quasi ogni ingerenza che possa avere l'autorità giudiziaria in questa istituzione, come l'ha in altri luoghi. Quest'associazione libera, dove se n'è riconosciuta l'utilità, è sorta spontaneamente senza il bisogno di una sanzione legislativa. Nei luoghi dove è passata nella consuetudine, gli avvocati se ne

---

<sup>18</sup> G. ZANARDELLI, *L'avvocatura. Discorsi*, cit., pag. 119.

<sup>19</sup> *Ibidem*, pp. 119-120.

<sup>20</sup> *Atti parlamentari*, cit., pag. 2578.

trovano contenti; nei luoghi invece dove non esiste, non è desiderata per niente; perché io credo che per aumentare il decoro della professione di avvocato non è necessario questo mezzo; ciascuno provvede indipendentemente alla propria dignità, e la riputazione si acquista coll'uso dell'attività individuale e della virtù personale senza che vi sia necessario appartenere ad associazioni, a gilde, a corpi, come si usava nei tempi antichi”<sup>21</sup>.

La replica del ministro, evidentemente risentito di vedere sollevare in aula dubbi sull'opportunità stessa di realizzare la costituzione dell'ordine al momento del dibattimento, invece di illustrare gli scopi della riforma finì per essere un elogio al Senato.

“Discussa questa legge in Senato non è sorto un senatore ad impugnare la convenienza di stabilire l'ordine degli avvocati. Eppure, o signori, se quest'ordine dovesse veramente essere cagione di pericoli, e di disordini sociali, credete voi che in quell'altissimo Consesso, dove si accolgono i principali rappresentanti della parte conservativa, neppure uno sarebbe sorto a spiegare quelle idee di cui si è fatto difensore l'onorevole Tegas”.

Un altro intervento dello stesso tono fu quello dell'onorevole Nanni. Approfitando della possibilità di replicare contro il quarto paragrafo dell'ottavo articolo della legge che prevedeva, tra i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati, il superamento di un esame teorico-pratico, ritenuto da Nanni un oltraggio all'università che aveva concesso la laurea, egli esordì con un commento all'intera legge.

“Io non sono molto tenero degli ordini che si istituiscono con questa legge, né di tutti quei metodi che tendono a reggimentare ogni cosa, anche l'ingegno”<sup>22</sup>.

Sia il dibattito parlamentare sia i commenti, più o meno illustri, oltre a sviscerare ogni singolo aspetto della legge stessa mostrando un'infinita gamma di posizioni ed esigenze, finivano per evidenziare come alcune problematiche specifiche fossero di fondamentale importanza e difficilmente “codificabili” in maniera esauriente e definitiva.

---

<sup>21</sup> Ibidem, pag. 2605.

<sup>22</sup> Atti parlamentari, cit., pag. 2639.

## 2. *L'installazione del Consiglio dell'ordine di Bologna*

La prima adunanza del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna si svolse il 28 agosto 1874 alla presenza dei seguenti consiglieri: Giuseppe Ceneri, Gaetano Roncagli, Angelo Agnoli, Gustavo Sangiorgi, Paolo Filippi, Diomede De Simonis, Antonio Giovanardi, Germano Rossi. Assente giustificato Ernesto Salaroli<sup>23</sup>.

Molti di questi avvocati, come meglio vedremo nei paragrafi successivi furono anche protagonisti della vita politica, sociale e culturale della città di Bologna e, in alcuni casi, del paese intero.

La presidenza provvisoria fu assunta per anzianità, come prescritto dalla legge<sup>24</sup>, dall'avvocato Roncagli. Ebbe subito luogo la votazione per le nomine delle cariche del Consiglio: presidente, segretario e tesoriere. Risultarono eletti rispettivamente Giuseppe Ceneri, Diomede De Simonis e Antonio Giovanardi. Dopo la lettura del verbale dell'adunanza del collegio tenutasi il 19 agosto avvenne la consegna del registro dei verbali del cessato Consiglio da parte dell'avvocato De Simonis, quale segretario del suddetto Consiglio di disciplina degli avvocati, che rimandò invece la consegna dei fondi in denaro e dei conti alla seduta successiva tenutasi il 3 settembre. Fu stabilita un'adunanza periodica, fissata per il giovedì alle quindici.

Il Consiglio deliberò, inoltre, di nominare apposite commissioni bimestrali incaricate del disbrigo degli affari di competenza del Consiglio stesso; in quest'assemblea fu nominata quella per le liquidazioni delle note degli onorari dovuti agli avvocati, demandando alla successiva convocazione la nomina della commissione esaminatrice per gli esami degli aspiranti all'avvocatura e quella del gratuito patrocinio.

Si esaminarono, infine, le domande di iscrizione all'albo. La risposta, standard, a tali richieste era la seguente:

“Il Consiglio dell'ordine, Veduta l'istanza del dottor ... con la quale chiede l'iscrizione nell'albo degli avvocati esercenti, Atteso che dagli espliciti documenti risulta che il ricorrente è laureato in giurisprudenza, ha adempiuto alla pratica forense, assistito alle udienze e subito l'esame a termini di legge, Atteso che dai registri penali nulla risulta a carico del ricorrente medesimo, il quale ha inoltre soddisfatto la tassa governativa, come da quietan-

---

<sup>23</sup> Archivio dell'Ordine degli avvocati di Bologna (d'ora in poi ACOA), Verbali delle adunanze dal 1874 al 1885, seduta del 28 agosto 1874.

<sup>24</sup> In base agli artt. 17, 18, 20 e 21 della legge professionale i consiglieri restavano in carica un biennio (ma ogni anno vi era un ricambio parziale): erano cinque nei Collegi fino a trenta avvocati, sette dove gli avvocati non arrivavano a cinquanta, dieci se erano compresi entro le cento unità, quindici negli altri casi. Erano eleggibili gli avvocati almeno trentenni e con cinque anni di anzianità professionale.

za dell'ufficio del demanio in data ..., In applicazione degli articoli 8 e 10 della legge 8 giugno 1874, Accoglie la domanda”.

Nella seduta del 30 settembre fu richiesto dal Primo Presidente della Corte un elenco nominativo di praticanti avvocati finora iscritti nel registro previsto dall'articolo 13 del regolamento 26 luglio 1874, che imponeva che “l'avvocato, che accetta nel suo ufficio un praticante, gli rilascerà nell'atto dell'ammissione un certificato il quale dovrà essere iscritto secondo l'ordine di presentazione in un registro a matrice tenuto nella segreteria del Consiglio dell'ordine, e numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio stesso”. Il segretario osservò che finora nessuno si era presentato per farsi iscrivere; di conseguenza il Consiglio deliberò di pubblicare un avviso per invitare i praticanti a presentarsi per l'iscrizione<sup>25</sup>. Ai giovani professionisti e agli aspiranti tali furono dedicate anche le adunanze dell'8 marzo 1876 e del 19 maggio 1906. Durante la prima di queste il presidente Ceneri propose l'istituzione anche presso la Corte di Bologna di conferenze giuridiche per giovani avvocati, già istituite con successo presso il collegio degli avvocati di Roma; proposta che seguiva i dettami dell'articolo 33 della legge forense, proposto e propugnato dall'onorevole Mancini.

Tra le attribuzioni assegnate ai Consigli dell'ordine, da disciplinare con regolamenti interni, oltre appunto alle pubbliche conferenze di giovani avvocati, erano compresi i pareri legislativi domandati dal governo, la formazione di biblioteche giuridiche e “tutto quello che possa elevare la dignità e la coltura dell'ordine stesso”. Il Mancini, durante la discussione di questo articolo, sottolineò come queste conferenze fossero di “grandissima utilità pratica per far conoscere le giovani intelligenze e designarle all'estimazione dei vecchi colleghi e del pubblico”.<sup>26</sup> Non sempre però si provvedeva a realizzare queste iniziative.

A fine secolo Camillo Cavagnari ed Emilio Caldara si chiedevano polemicamente

“[...] dove [sono] le conferenze di giovani avvocati? Dove le riunioni di assemblee per la discussione dei più vitali interessi giuridici del paese? Dove l'elaborazione collettiva dei principi giuridici che devono presiedere alle riforme legislative più incalzanti? Nulla di nulla”.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1874 al 1885, seduta del 30 settembre 1874.

<sup>26</sup> A. BIANCHI, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore*, cit., pp. 195-196.

<sup>27</sup> CAVAGNARI e CALDARA, *Avvocati e procuratori*, in *Il Digesto Italiano*, Torino 1893-1899, IV, 2, p. 704, e ora pubblicato nella collana *Storia dell'avvocatura in Italia* del C.N.F. a cura di Guido Alpa, il Mulino - Bologna, 2004.

La mancanza di coesione nasceva anche dalla tenace difesa di tradizioni professionali locali. La questione è stata documentata da Alberto Maria Banti per il caso di Milano. Ripetutamente, tanto l'associazione professionale milanese esistente prima della legge istitutiva degli ordini, quanto gli stessi organismi dell'Ordine dopo la legge del 1874 si rifiutarono di prendere iniziative comuni con altre associazioni o con altri ordini di altre località, in virtù delle diverse tradizioni organizzative che differenziavano l'esercizio della professione. Le questioni sulle quali ci si basava per questi rifiuti erano sorprendentemente sottili. Così, per esempio, quando nel 1877 il Consiglio di disciplina dei procuratori di Genova propose la convocazione di un congresso dei procuratori per verificare le condizioni della professione, ed eventualmente stendere un memoriale da inviare al Ministro di grazia e giustizia, il Consiglio di Milano replicò che non avrebbe accettato di partecipare proprio per le peculiarità che appartenevano alla professione in Lombardia.

Due motivi si intrecciavano in questa risposta: la differenziazione intraprofessionale tra procuratori e avvocati, per cui non era considerato dignitoso che degli avvocati si mescolassero con dei procuratori, e la differenziazione territoriale, per cui, nel caso specifico, i professionisti milanesi si orientavano verso la difesa della tradizione locale che a loro appariva vantaggiosa dal punto di vista del prestigio e del decoro.<sup>28</sup>

Dalla lettura dei verbali del Consiglio sembra invece che Bologna, oltre a non manifestare ostilità nei confronti dei colleghi minori, i procuratori, non mancasse di sensibilità nei confronti di eventuali richieste di carattere "formativo".

Capitava però che problemi oggettivi ne ostacolassero l'attuazione. E' il caso dell'istituzione della biblioteca dell'Ordine. Nell'adunanza del 5 febbraio 1885 il presidente riferì di avere ricevuto numerose domande di associazione a periodici legali e di come, in passato, simili richieste fossero state sempre respinte "mancando tuttora il Consiglio di un locale suo proprio, ove possa formare e custodire una biblioteca". Il Consiglio in questa occasione deliberò di incaricare il presidente di "fare uffici" presso il primo presidente della Corte d'Appello al fine di concordare lo stanziamento di libri e periodici e il diritto di accesso alla biblioteca della Corte.<sup>29</sup>

In base agli articoli 21 della legge e 38 del regolamento, relativi alle modalità di elezione del Consiglio, la seduta del 16 dicembre ebbe all'ordine del giorno l'estrazione a sorte di sette dei componenti il Consiglio che cessarono dall'ufficio. Le seguenti elezioni, fissate per il 21 gennaio 1875, videro una riconferma delle nomine precedenti, riconferma che per la carica di presidente si ripeté fino al 28 febbraio del 1877, quando fu nominato l'avvocato Angelo Agnoli.

---

<sup>28</sup> A. M. BANTI, *Storia della borghesia italiana*, cit., pp. 140-141.

<sup>29</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1874 al 1885, seduta del 5 febbraio 1885.

Per quanto riguarda l'aspetto economico del Consiglio, la situazione dei primi tempi, che si protrasse comunque a fasi alterne durante tutto il periodo preso in esame, non fu troppo florida. I primi conti presentati, relativi al consuntivo del 1874 e al preventivo del 1875, pur presentando un avanzo, rispettivamente di 133.96 e 17.46 lire, non permettevano spostamenti o decisioni non contemplate nel bilancio.

La richiesta del professor Serafini, direttore dell'archivio giuridico, di associarsi al relativo giornale fu infatti respinta, non essendo stata stanziata alcuna spesa al riguardo. La situazione non accennava a miglioramenti; infatti il preventivo del 1876 fu di tale sbilanciamento da indurre il presidente a far uso della facoltà accordata dalla legge di imporre una lieve tassa agli avvocati componenti il collegio, tassa che si decise di fissare in sei lire annue<sup>30</sup>; aumento che si ripeté nuovamente nel dicembre del 1897, imposto dai risultati ottenuti quell'anno e riguardava anche la tassa d'iscrizione ai praticanti.

Nonostante questo si assistette a richieste quanto meno fuori luogo, come quella fatta da un consigliere il 27 dicembre 1879, durante l'approvazione del preventivo, di abolire la tassa annua imposta agli avvocati; richiesta che fu logicamente respinta a maggioranza<sup>31</sup>, e a numerosi casi di mancato pagamento delle tasse. Il tesoriere Giovanardi denunciò, nella seduta del 31 dicembre del 1880 come fossero "parecchi" gli avvocati iscritti all'albo risultati morosi al pagamento della tassa dovuta e, quasi vent'anni dopo, a dimostrazione della difficoltà di far rispettare le norme e, soprattutto, dello scarso sentimento di adesione della categoria forense, il consigliere Pigazzi ripropose un ennesimo aumento della quota annuale e "visto il numero dei morosi" propose di richiamarli al pagamento e quindi di "citarli avanti il Conciliatore".<sup>32</sup> Le tariffe da imporre sui certificati furono fissate, dal 14 febbraio 1900, in: dieci lire per i certificati di iscrizione nell'albo dei praticanti, per l'iscrizione nell'albo, per il certificato esami, per l'iscrizione in cassazione e tre lire per certificati diversi.

Il problema del finanziamento non era una esclusiva dell'Ordine di Bologna.

Anche dai verbali del Consiglio dell'ordine di Ancona, infatti, emerge un quadro finanziario tutt'altro che florido.<sup>33</sup> Per l'intera attività del 1885, ad esempio, gli avvocati anconitani non potevano disporre che di poco più di mille lire. A tanto ammontava la somma dei contributi obbligatori degli iscritti e le altre entrate minori che l'Ordine riusciva ad incassare.

---

<sup>30</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1874 al 1885, sedute del 30 dicembre 1875 e del 5 gennaio 1876.

<sup>31</sup> Ibidem, seduta del 27 dicembre 1879.

<sup>32</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1885 al 1912, seduta del 13 gennaio 1900.

<sup>33</sup> M. CIANI, *Storia dell'avvocatura anconitana*, Il lavoro editoriale/Caratteri, Ancona, 1999, pp. 64 e sgg.

Il mancato pagamento delle quote era l'altro assillo che il tesoriere di Ancona condivideva col collega di Bologna.<sup>34</sup>

Il Consiglio fu sempre, in entrambe le città, piuttosto benevolo nei confronti di chi si rifiutava di pagare. La procedura che prevedeva di procedere dopo l'avvertimento e la censura con la cancellazione veniva raramente seguita.

Difficoltà furono incontrate dall'Ordine anche relativamente alla determinazione degli onorari dovuti agli avvocati, questione già precedentemente affrontata.

Ancora negli anni trenta gli avvocati di Ancona preferivano non richiedere il parere sugli onorari per non dover pagare la tassa, causa maggiore, a loro dire, della contrazione degli affari.<sup>35</sup>

Una richiesta di notizie circa il sistema tenuto nella liquidazione degli avvocati pervenne dal Consiglio dell'ordine di Roma, a conferma di quanto fosse generale l'incertezza sulle procedure corrette da seguire, e fu discussa il 4 luglio 1883. La risposta di Bologna rivelava come il sistema seguito non poggiasse su norme fisse, bensì sugli elementi indicati nell'articolo 294 della tariffa giudiziaria, "vale a dire l'importanza della questione e il numero e l'entità degli atti e il valore della causa", avvertendo che con tali criteri si procedeva "in modo più rigoroso quando si tratti di onorari a carico della parte soccombente, e in modo alquanto più largo quando l'avvocato reclami il pagamento dal proprio cliente".<sup>36</sup>

Anche il Consiglio dell'ordine di Siena propose un quesito, sebbene di diversa natura, a quello di Bologna. Promulgata la legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, si presentò una controversia intorno alla competenza per la applicazione delle pene riguardo alle mancanze commesse dagli avvocati nelle udienze dei tribunali. Alcuni sostennero che la suddetta legge avendo abrogato tutte le leggi e i regolamenti sull'esercizio della professione forense, abrogasse altresì quelle disposizioni del codice di procedura penale sulla competenza dei magistrati per l'applicazione delle pene disciplinari, devolvendo ogni competenza ai Consigli dell'ordine; altri invece opinarono che le disposizioni della legge fossero perfettamente compatibili con le disposizioni del codice, le quali di conseguenza mantenevano il loro pieno vigore. Anche le Corti di Cassazione decisero che la legge professionale non portasse alcuna deroga alle disposizioni degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura penale. Molto diplomaticamente, comunque, il Consiglio di Bologna, non avendo casi specifici al proprio interno, non ritenne opportuno emettere alcun parere su una questione così complessa.<sup>37</sup>

Il 17 marzo del 1895 arrivò una circolare del Ministro di grazia e giustizia con la quale si manifestava l'intenzione di presentare al Parlamento un disegno di legge

---

<sup>34</sup> Ibidem, pp. 68-69.

<sup>35</sup> Ibidem, pp. 150.

<sup>36</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1874 al 1885, seduta del 4 luglio 1883.

<sup>37</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1874 al 1885, seduta del 19 aprile 1885.

che desse l'indicazione per una più coerente determinazione degli onorari dovuti agli avvocati e ai procuratori e invitava i vari Consigli dell'ordine del Regno a fargli pervenire proposte al riguardo.

Non si trattava di una richiesta insolita. Confronti con i diversi ministri che detenevano il dicastero della giustizia si ripeterono, infatti, ogni qual volta occorreva prendere decisioni in merito a questioni che vedevano l'Ordine, l'avvocatura e la giustizia in genere, coinvolti.

Nel 1876, ad esempio, il guardasigilli Pasquale Stanislao Mancini spedì una circolare per chiedere un parere sugli emendamenti proposti dalla Commissione ministeriale. Vista l'urgenza della questione, il presidente propose di esprimere seduta stante il parere del Consiglio sulla più grave e più importante delle modifiche in discorso, cioè quella relativa all'abolizione della pena di morte. Per riferire invece sulle altre parti del libro primo si decise di nominare una commissione di tre membri. Si procedette quindi alla votazione relativa all'abolizione della pena di morte che ebbe esito favorevole.

Una città che vide i propri avvocati ampiamente coinvolti nel dibattito sulla pena capitale fu Milano<sup>1</sup>. Tra i centoventicinque Consigli consultati quello di Milano, assieme ad altri trentaquattro, si dichiarò favorevole al mantenimento della pena capitale. Decisione che destò scalpore e provocò la presa di posizione pubblica di quasi la metà del totale degli iscritti, dissenzienti col Consiglio.<sup>38</sup>

Un'altra questione che vide coinvolto il guardasigilli fu quella della carenza di organico presso il tribunale di Bologna. Il 15 gennaio del 1904 un consigliere dell'Ordine annunciò infatti di aver interpellato l'allora Ministro della giustizia Ronchetti per sapere in quale modo intendesse provvedere alla citata deficienza che da tempo impediva un regolare funzionamento del tribunale. Leonida Busi, eletto presidente in luogo di Oreste Regnoli nel 1898, si impegnò, d'accordo col presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori, a farsi interprete presso il guardasigilli della protesta della curia, richiedendo a mezzo delle autorità locali e degli onorevoli rappresentanti al Parlamento, l'istituzione di una terza sezione del tribunale civile e penale, da tempo reclamata. Nella tornata dell'11 aprile fu data lettura di due missive, una del ministro e l'altra del sindaco di Bologna, dalle quali si apprese che Ronchetti, non potendo aderire alla richiesta si limitava a sostituire un giudice in aspettativa.

La carenza degli organici fu messa in evidenza anche dall'Ordine e dal Consiglio di disciplina di Ancona. Già nel 1867 fu denunciata "la povertà d'impiegati" presso la cancelleria civile che faceva sì che i procedimenti venivano "immensamente ritardati e persino inadempiti".<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibidem, pag. 71.

<sup>39</sup> M. CIANI, *Storia dell'avvocatura anconitana*, cit., pag. 73.

Sempre nel 1876 ci furono le rimostranze al Procuratore Generale del Re, previa comunicazione a “Sua Eccellenza il Primo Presidente della Corte d’appello”, perché si riteneva che la decisione presa di assoggettare i detenuti a visite personali prima e dopo il colloquio con gli avvocati difensori, oltre ad essere contrario allo spirito della legge (articolo quattro del codice di procedura penale), fosse lesiva del decoro e dell’onore del ceto degli avvocati, sospettati così gratuitamente di connivenza con gli imputati. La vicenda proseguì con la risposta del Procuratore Generale che fu ritenuta talmente insoddisfacente nel contenuto e nella forma da vedere l’avvocato Gustavo Sangiorgi proporre un ricorso al ministro in persona. Il Consiglio si trovò concorde nel ritenere che le disposizioni relative al colloquio degli imputati coi loro difensori rientrassero nelle attribuzioni della Procura Generale, e che a questa soltanto il Consiglio poteva rivolgere il suo reclamo, ma anche nel trovare la nota della Procura Generale concepita in termini offensivi per l’Ordine stesso. La lettura, il 19 di aprile, della lettera di risposta del Ministro di grazia e giustizia, il cui contenuto non è trascritto né citato nel verbale, trova comunque il Consiglio pienamente soddisfatto.<sup>40</sup>

Nonostante l’istituzione di un’apposita commissione, i lavori relativi al gratuito patrocinio non procedevano in modo soddisfacente. Il Presidente del tribunale, infatti, dichiarò che se non si fosse provveduto al buon andamento del servizio del gratuito patrocinio, egli sarebbe stato costretto a chiamare per turno tutti gli avvocati iscritti nell’albo e ad applicare, se necessario, le multe prescritte dalla legge. Fu quindi necessario prendere accordi con il Consiglio di disciplina dei procuratori affinché non fossero gravati di tale obbligo coloro che si applicavano esclusivamente alle cause civili e che in questa parte adempivano all’obbligo loro nel gratuito patrocinio.<sup>41</sup>

Soppressa nel 1865, per motivi essenzialmente finanziari, l’avvocatura dei poveri era stata, infatti, sostituita dall’obbligo di patrocinare gratuitamente i poveri.<sup>42</sup> Come dice Francesca Tacchi a proposito degli avvocati milanesi “un onore ma anche un onere, digerito a fatica dagli avvocati”<sup>43</sup>.

La limitazione delle attribuzioni del Consiglio dell’ordine al campo professionale impose al Consiglio stesso di non intervenire in una vicenda di carattere spiccatamente politico. Nel 1898, in seguito ai moti insurrezionali avvenuti in più parti d’Italia, l’avvocato Meldola, dopo essere stato incarcerato, richiese l’intervento del

---

<sup>40</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1874 al 1885, sedute del 15 marzo, 2 aprile e 19 aprile 1876.

<sup>41</sup> Ibidem, seduta del 4 giugno 1880.

<sup>42</sup> F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, in A. GIGLI MARCHETTI, A. RIOSA, F. TACCHI (a cura di), *Avvocati a Milano. Sei secoli di storia*, cit., 71-78, dove Francesca Tacchi ricostruisce dettagliatamente il complesso rapporto degli avvocati milanesi col tema del gratuito patrocinio.

<sup>43</sup> Ibidem, pag. 73.

Consiglio con un ordine del giorno al ministero di grazia e giustizia affinché fosse revocato il suo arresto o almeno sollecitata la procedura. L'avvocato Aristide Venturini espresse parere favorevole e propose di fare istanza per la libertà provvisoria; Busi sottolineò come, essendo Meldola stato arrestato per associazione a delinquere ed incitamento all'odio di classe, questa non potesse essere accordata. Il consigliere Ettore Nadalini commentò come il campo professionale, sfera nella quale ruotavano i compiti assegnati all'Ordine, fosse estraneo alle cause di questo arresto; dello stesso avviso, Pietro Baldini aggiunse infine come la solidarietà fra colleghi dovesse essere circoscritta a ciò che si attiene alla professione: *“la tutela dei diritti dei cittadini si esplica per altri modi, e ciò tanto più deve dirsi quando l'intervento del Consiglio avrebbe il significato di un giudizio che non è chiamato a pronunciare”*.<sup>44</sup>

Nell'ordine del giorno votato, il Consiglio si dichiarò non competente a deliberare, anche nonostante la richiesta dell'avvocato Mignani di sollecitare almeno la procedura. La vicenda si ripropose alcuni mesi dopo quando il presidente Busi diede notizia dell'istanza dell'avvocato Meldola che, essendo stato rimpatriato dalle autorità di pubblica sicurezza, chiedeva al Consiglio una deliberazione di protesta da inviare al guardasigilli, qualificando l'atto come arbitrario. Ancora Venturini osservò come il rimpatrio fosse avvenuto per i precedenti in fatto di reati politici e quindi non per imputazioni rientranti nelle disposizioni di legge riguardanti reati comuni e contemplanti *“le persone che non sappiano dar conto di sé”*, e di nuovo si sottolineò, da parte di Busi, la mancanza di competenza al riguardo e in tal senso si deliberò di rispondere al Meldola.<sup>45</sup>

Un'altra vicenda che non incontrò l'unanimità di posizioni del Consiglio vide protagonista il consigliere Giuseppe Bacchelli, il quale, durante la riunione del 13 gennaio 1899, espose la questione relativa alla sua richiesta di dimissioni dalla carica ricoperta. Chiamato dalla Commissione, come presidente della Deputazione provinciale, per esprimere un parere sul Procuratore Generale Lozzi a Bologna, egli rispose con un secco *“detestabile”*, aggiungendo come ulteriore chiarimento come *“Lozzi e giustizia fossero parole inconciliabili”*. A suo avviso la curia stessa riteneva il Lozzi indegno dell'ufficio, accusandolo di esercitare pressioni ed influenze, di circondarsi di persone non degne di un magistrato. L'intenzione di Bacchelli di dimettersi era causata dal silenzio seguito alla pubblicazione della sua testimonianza e dal fatto che ogni volta che il presidente dell'Ordine rendeva omaggio a tale carica rappresentava anche lui. Durante la discussione apertasi Diomede De Simonis, sostituito nella carica di segretario rispettivamente da Annibale Rossi, Luigi Fusconi e Giuseppe Samoggia, fornì conferma dei difficili rapporti esistenti tra il

---

<sup>44</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1895 al 1912, seduta del 15 maggio 1898.

<sup>45</sup> Ibidem, seduta dell'1 ottobre 1898.

procuratore generale e le altre autorità cittadine, mentre l'avvocato Fusconi non considerava l'episodio di competenza dell'Ordine.

Alla fine si approvò un ordine del giorno del consigliere Baldini nel quale era richiamata l'attenzione del Ministro di grazia e giustizia su questo stato di cose. Lo stesso Baldini, in un'adunanza successiva, propose poi di costituire un comitato fra i componenti i due Consigli che riferisse intorno alla "questione Lozzi". Non si hanno ulteriori notizie circa gli svolgimenti succedutisi, almeno fino al 23 marzo dello stesso anno, quando fu deciso di recare ossequio al nuovo Procuratore Generale e di manifestare plauso nei confronti del Ministro per aver risolto "il caso"<sup>46</sup>, evidentemente con un avvicendamento.

### 3. *Gli avvocati, i procuratori e gli avvocati-procuratori*

"Io credo che quando si propone una legge lo si deve fare sia per il vantaggio della società, sia per il progresso della scienza. Ed io trovo che nella legge proposta non v'ha né una cosa, né l'altra [...]. L'applicazione di questa legge che produrrà? Farà sì che fra otto o dieci anni non avremo più un vero avvocato da consultare"<sup>47</sup>.

Questa è una parte dell'intervento dell'onorevole Luigi Farina relativo alla possibilità di cumulare le due professioni di avvocato e procuratore. A suo parere, se si voleva conservare la dignità della scienza legale, non si doveva permettere questa eventualità, ma conservare diviso l'esercizio: la possibilità di poter guadagnare subito conteneva in sé il rischio che i giovani non si dedicassero più ai severi e profondi studi legali, provocando "il tramonto dei veri avvocati e dei grandi giureconsulti dell'età dell'oro"<sup>48</sup>.

Sui timori di Farina prevalse però l'opinione che la distinzione tra le due professioni fosse implicita nella "natura stessa degli atti" e che, di conseguenza, opporre un divieto fosse, oltre che ingiusto, inutile. L'articolo due nella sua stesura definitiva, infatti, finì per recitare: "le due professioni sono distinte; ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per l'una, quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe".

Il tema del cumulo delle due professioni era stato oggetto di dibattito anche del primo congresso giuridico italiano, tenutosi a Roma nel 1871.

---

<sup>46</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1895 al 1912, sedute del 13 gennaio, 3 febbraio e 23 marzo del 1899.

<sup>47</sup> Atti parlamentari, cit., pag. 2584.

<sup>48</sup> P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente*, cit., pag. 138.

La stesura della relazione introduttiva, affidata al segretario del comitato promotore avvocato Cesaro Morsa di Milano, conteneva una profonda disamina del patrocinio nella storia e nella letteratura filosofica e dei due problemi che costituivano l'oggetto della decisione: se le professioni di avvocato e di procuratore andavano o meno cumulate; "se e come si debba avere una rappresentanza del ceto degli avvocati".<sup>49</sup>

La regolamentazione dei complessi rapporti tra le due figure professionali rappresentava una parte talmente rilevante del "lavoro forense", da essere definita lo "scopo principale" della legge forense.<sup>50</sup>

Nella sua Introduzione al commento della legge n. 1938, Bianchi osservò "come nelle diverse legislazioni e nella pratica delle varie provincie d'Italia, tre sistemi si fossero manifestati circa il modo di ordinare fra loro le professioni di avvocato e di procuratore".<sup>51</sup> Questi diversi, se non opposti, "sistemi" comprendevano: la separazione assoluta tra le due funzioni con il relativo divieto di incompatibilità, l'identificazione e l'inseparabilità delle cariche e, infine, la mediazione dei sistemi precedenti con la separazione "naturale", ma con l'ammissibilità della cumulazione.<sup>52</sup>

Pur adattandosi ai diversi contesti e ai relativi "sistemi" vigenti, fu ovunque mantenuta una distinzione formale tra le caratteristiche e, soprattutto, i compiti dei due uffici; divisione che "affonda nelle radici della cultura giuridica occidentale".<sup>53</sup> L'ufficio dell'avvocato consisteva nel fornire consulenze legali ed esperti patrocini, cioè "nel fare gli atti di maggiore importanza"; mentre quello del procuratore lo impegnava nella mera rappresentanza innanzi alle corti dove compilava gli atti di "semplice procedura e di istruzione secondari".<sup>54</sup>

Distinzione formale che, non solo non convinse dell'opportunità di formulare una legge di separazione obbligata, ma non riuscì neppure ad evitare confusione e sovrapposizione tra i due ruoli; finendo per fornire, d'altra parte, un'immagine unitaria dell'avvocatura come pubblico ufficio. Il testo licenziato, infatti, finì per limitarsi a regolare l'esercizio delle due professioni, fissarne i requisiti, le incompatibi-

---

<sup>49</sup> M. CIANI, *Storia dell'avvocatura anconitana*, cit., pag. 32.

<sup>50</sup> M. SANTORO, *Le trasformazioni del campo giuridico*, in *I professionisti*, M. MALATESTA (a cura di), Einaudi, Torino, 1996, pag. 88.

<sup>51</sup> A. BIANCHI, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratori*, cit., pag. 73.

<sup>52</sup> Sulle diverse ipotesi riguardanti i rapporti tra avvocati e procuratori e le forti differenziazioni dei regimi preunitari, si veda A. BIANCHI, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore*, cit., pp. 57-66, 73-74; M. SANTORO, *Le trasformazioni del campo giuridico*, cit., pag. 88 e P. BENEDUCE, *Il corpo eloquente*, cit., pag. 131.

<sup>53</sup> M. SANTORO, *Le trasformazioni del campo giuridico*, cit., pag. 81.

<sup>54</sup> P. BENEDUCE, *Il corpo eloquente*, cit., pag. 133, citando l'intervento di Luigi Farina in *Atti parlamentari*, cit., pag. 2584.

lità e i doveri, senza definirne natura e funzioni, eludendo così uno degli scopi che si era prefissi.

La stesura dell'articolo due, facendo prevalere il cumulo facoltativo, oltre ad operare una sintesi tra gli altri metodi e, a giudizio di commentatori prestigiosi come Bianchi, provvedere “al risorgimento e progresso della scienza e dello studio del diritto”<sup>55</sup>, evidenziò quanto forte fosse il peso delle diverse eredità istituzionali degli Stati preunitari. A tal riguardo è esemplificativo il bilancio tracciato da G. Maroni nell'*Enciclopedia giuridica italiana*.

“La legge ha girato la posizione senza risolverla nettamente. Posta frammezzo a due correnti opposte, una perorante la distinzione assoluta, l'altra l'identificazione, la confusione dei due uffizi, la legge ha preferito un mezzo termine: distinzione e cumulo facoltativo, che a noi sembra abbia finito, come è naturale di un eclettismo impotente, col frustrare la mira già ricordata dell'unificazione legislativa, perché ogni regione ha conservato quel sistema che aveva per lo più innanzi; tanto che in pratica vediamo che in Lombardia rarissimo è il caso di vedere la distinzione e nel Piemonte è sempre rarissimo il caso del cumulo; ciò vuol dire che la legge ha lasciato il tempo che ha trovato. Ci si dirà, prevediamo, che questo rispetto della tradizione regionale sia stato saggio; e non lo neghiamo, ma non è men vero sia da deplorare la timidezza che l'ha ispirato, mentre era ed è vieppiù necessario giungere ad un momento in cui da Milano a Torino non si faccia un salto così brusco nella consuetudine forense”.<sup>56</sup>

Altro aspetto della questione molto controverso fu quello relativo agli onorari da corrispondere. Il secondo comma dell'articolo prevedeva infatti che “cumulando le due professioni nella stessa causa, non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto”.

Era ancora l'onorevole Farina, in fase dibattimentale, a porre il problema.

“Se ammettiamo che l'avvocato possa cumulativamente firmare come procuratore e come avvocato, nello stesso giudizio, le cause costeranno assai più, poiché questi avvocati di titolo firmeranno in detta qualità anche gli atti che un causidico può da sé solo redigere”.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> A. BIANCHI, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratori*, cit., pag. 63.

<sup>56</sup> G. MARONI, voce *Avvocato e procuratore*, in “Enciclopedia giuridica italiana”, I, parte V, Milano, 1904, pag. 893.

<sup>57</sup> Atti parlamentari, cit., 2584.

Di conseguenza egli ritenne indispensabile stabilire nella legge che chi voleva discutere una causa dovesse dichiarare fin dal principio in che qualità intendeva rappresentare il cliente, se come avvocato o come procuratore, aggiungendo che non poteva essere il tribunale, il cancelliere “quegli che giudicherà se questo e quell’atto possono meritare le competenze di avvocato o quelle di procuratore” perché “in tal caso, sarà una continua lotta fra il tribunale, il cancelliere ed il legale (e ve ne sono già troppe), ed il risultato di tali questioni sarà a carico delle parti che litigano che noi dobbiamo tutelare”.<sup>58</sup>

I diversi pareri circa il modo di computare gli onorari dei difensori provocarono non poche e gravi questioni. Alcuni sostennero che chi, in un’unica causa, avesse vestito i panni di procuratore e di avvocato, non poteva domandare che l’onorario come procuratore; altri, invece, ritennero che, nelle stesse condizioni, potesse il difensore, a sua scelta, chiedere o l’onorario proprio dell’avvocato o quello del procuratore. La legge finì, comunque, per rigettare entrambe le ipotesi e per determinare un unico ed oggettivo criterio per decidere dell’onorario che si poteva esigere per ciascun atto: quello della “natura dell’atto”, escludendo qualsiasi libertà di interpretazione.

“Adunque la natura dell’atto soltanto potrà essere il criterio per la computazione degli onorari. Epper ciò, quando una persona avrà fatto da avvocato e da procuratore in una stessa causa, si dovranno anzitutto esaminare, e quasi diremmo numericamente apprezzare, tutti gli atti dalla stessa compiuti, di qualunque natura essi sieno; e quindi per ciascuno d’essi determinare il rispettivo onorario, secondo la propria natura, ossia secondo che appartengano piuttosto all’una, che all’altra professione, e siano più o meno stimabili in se stessi”.<sup>59</sup>

Il legislatore rimandò poi al Regolamento per l’esecuzione della legge forense per ogni chiarimento. L’articolo 61 disse, infatti, che “quando nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore sono sostenute dalla stessa persona, spetta all’autorità giudiziaria il dichiarare quale onorario sia dovuto per l’atto in contestazione, secondo la sua natura e le disposizioni della tariffa che lo riguardano”. A chi però riconobbe come gli atti dei procuratori e degli avvocati fossero ben distinti nella procedura civile e segnatamente nella tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, Bianchi osservò come non si potesse comunque pretendere “di avere sempre una distinzione chiara e specifica di tutti gli atti della difesa e dell’assistenza foren-

---

<sup>58</sup> Atti parlamentari, cit., pag. 2584.

<sup>59</sup> A. BIANCHI, *Sull’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore*, cit., pag. 76.

se, in modo che debbano in essa tutti i singoli atti anche più minuti e nelle loro svariate modalità esser previsti”.<sup>60</sup>

La disposizione venne comunque perfettamente recepita dai diretti interessati. Nel verbale di una delle prime sedute del costituitosi Consiglio dell'ordine di Bologna si trova, infatti, la seguente affermazione:

“[...] ritenuto che l'articolo 61 del Regolamento dispone che quando nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore sono sostenute dalla stessa persona, spetta all'autorità giudiziaria il dichiarare quale onorario sia dovuto per l'atto in contestazione, secondo la natura e le disposizioni della tariffa che lo riguardano”.<sup>61</sup>

#### *4. Mercato professionale, compensi e numero chiuso*

“Ancora si insiste non di rado sulla veramente strana pretesa degli avvocati di essere compensati delle loro prestazioni; mentre, come tutti sanno, nel nostro grazioso pianeta, i commercianti dispensano le loro merci senza esigere pagamento, gli architetti alzano le case per puro diletto, rimettendoci i materiali, i chirurghi vanno in cerca di pazienti solamente per spirito di filantropia o al massimo per aver modo di compilare una elegante comunicazione accademica”.<sup>62</sup>

Questo ironico aneddoto dimostra come fosse diffuso il ritenere se non impropria quanto meno ambigua la richiesta di un compenso da parte dell'avvocato.

Considerato come un funzionario, se non un uomo, “pubblico”, depositario della pubblica confidenza, l'avvocato, più degli altri liberi professionisti, faticò a vedersi riconosciuto il principio in base al quale ad ogni prestazione professionale corrispondeva la controprestazione del compenso.

Bianchi, nell'illustrare il Regolamento di attuazione della legge 8 giugno 1874, nella parte relativa appunto agli onorari degli avvocati, spiegò come “nell'epoca moderna è venuto meno quell'antico pregiudizio, per cui si credeva che restassero avviliti le professioni liberali, quando fossero messe a paro con quelle industriali, per ciò che concerne il modo, col quale debbono essere compensate”.<sup>63</sup> Ed infatti egli si domandava “...chi potrebbe oggi seriamente sostenere, che gli avvocati at-

---

<sup>60</sup> Ibidem, pag. 79.

<sup>61</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1874 al 1885, seduta del 21 ottobre 1874.

<sup>62</sup> V. FEROCI, *Le bilance e la spada*, Hoepli, Milano, 1938, pag. 192.

<sup>63</sup> A. BIANCHI, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore*, cit., pag. 260.

tendono alla professione principalmente per desiderio di procacciarsi la pubblica stima, e che gli onorari, di che vengono retribuiti, anziché rappresentare l'equivalente di un servizio prestato, sono una semplice manifestazione di stima e di onorificenza per una professione, il cui esercizio è propriamente gratuito?"<sup>64</sup>

Le possibilità di guadagno oltre che dalle norme che regolavano la struttura dell'onorario, dipendevano anche dalle tariffe stabilite dallo Stato. Nel dicembre del 1865 venne infatti pubblicata la tariffa giudiziaria, attraverso la quale lo Stato stabiliva l'entità degli importi che gli derivavano dall'amministrazione della giustizia. Gli avvocati reagirono con profonda preoccupazione alla disposizione, sia perché ritennero che l'onerosità dei vari diritti erariali e di cancelleria comportasse un aumento troppo gravoso per le parti in causa, sia perché l'obbligo di assoggettamento a tariffa della loro attività di consulenza, che faceva prevalere la pratica e la consuetudine forense nella determinazione degli onorari, era visto con intensa ostilità.<sup>65</sup>

Ciononostante essi erano ben consapevoli dell'evolversi dei termini della loro professione che avveniva di pari passo con il trasformarsi della società. Molti i fattori che portarono ad un aumento della domanda, tra i quali una certa importanza era rivestita "dall'autopromozione". Furono gli avvocati stessi a "convincere il pubblico, sempre più in grado di pagare le loro prestazioni, che le disposizioni di legge erano talmente difficili e complicate da richiedere l'intervento di un esperto"<sup>66</sup>.

Tutte le professioni che applicavano un complesso di conoscenze specifiche a problemi di grande importanza per rilevanti gruppi sociali ponevano il problema di un vero e proprio potere tecnico, difficilmente controllabile dall'esterno, provocando quindi una miscela di fiducia e sospetto da parte dei suoi fruitori.

La crescita delle società borghesi offrì agli avvocati nuove attività e nuovi mercati di lavoro. Un primo impulso alla domanda di lavoro fu dato fin verso la metà dell'Ottocento da tutti quegli eventi che Hannes Siegrist, in uno studio sulle borghesie europee, riassume nel concetto di defeudalizzazione.<sup>67</sup> Gli avvocati vennero chiamati a redigere inventari e contratti, oppure davanti ai tribunali in controversie di diritto privato per il riscatto degli obblighi feudali. Alcuni si trovarono a ricoprire l'incarico di fiduciario o di amministratore presso un nobile. Altri, al momento del riscatto dei feudi, intervennero concedendo crediti ai contadini o fungendo da intermediari per il reperimento di denaro.

---

<sup>64</sup> Ibidem.

<sup>65</sup> M. SANTORO, *Le trasformazioni del campo giuridico*, cit., pag. 101.

<sup>66</sup> H. SIEGRIST, *Gli avvocati e la borghesia. Germania, Svizzera e Italia nel XIX secolo*, cit., pag. 371.

<sup>67</sup> H. SIEGRIST, *Gli avvocati e la borghesia. Germania, Svizzera e Italia nel XIX secolo*, cit., pag. 371.

Questo enorme mercato dischiuse loro ottime occasioni di guadagno e, a volte, sfruttando le informazioni di cui venivano a conoscenza, poterono accaparrarsi essi stessi la proprietà di immobili.

Un secondo impulso alla domanda lo dettero nel corso dell'Ottocento il rapido sviluppo delle attività produttive e dei commerci, il potenziamento delle comunicazioni e dei trasporti e l'espansione di banche e assicurazioni. Come sindaci o membri nei consigli di vigilanza delle società ferroviarie o di navigazione a vapore, delle casse di risparmio, delle banche e delle compagnie di assicurazione, gli avvocati si inserirono sempre più numerosi in nuovi settori imprenditoriali. Alla fine dell'Ottocento trovarono nuove fonti di attività nei diversi organi direttivi di grandi e medie società per azioni, nella sistemazione di fusioni tra imprese, nella liquidazione di ditte fallite.

L'espandersi della domanda di avvocati sui vari mercati dei servizi conobbe tuttavia ricadute e incertezze: fino alla metà dell'Ottocento, gli avvocati avevano spesso convenzioni stabili con casate nobili, chiese, fondazioni e città, per le quali svolgevano attività di sindaci. Questo mercato in seguito si restrinse, o per lo meno, con l'estendersi delle amministrazioni private e pubbliche e il contemporaneo aumento del numero degli avvocati, divenne relativamente marginale. Al tempo stesso altre occasioni di attività accessorie alla professione andavano scomparendo, come la carica di giudice padronale o di giudice supplente, poiché man mano l'amministrazione della giustizia venne affidata fin dai gradi più bassi a magistrati di carriera.

All'allargarsi della domanda di avvocati corrispondeva però un aumento sempre maggiore dell'offerta. Al normale criterio di concorrenza determinato da una maggiore affluenza ai vari corsi universitari, e in special modo a quello di giurisprudenza, e da una relativa facilità di accedere alla libera professione, il ceto forense non reagì in maniera uniforme, passando da posizioni improntate sulla convinzione del carattere liberale della professione a posizioni che si potrebbero definire "protezioniste".

Già durante il dibattito parlamentare le diverse opinioni si fecero sentire. L'onorevole Paolo Paternostro, ad esempio, non solo apparteneva a coloro che ritenevano insito nella professione il concetto di "libera" professione; egli considerava, inoltre, che l'impostazione della legge contenesse già degli ostacoli sufficienti all'accesso alla professione. In merito all'obbligo dei due anni di pratica necessari per poter sostenere l'esame finale, Paternostro, sostenendo come, a suo parere, potesse esserne sufficiente uno soltanto, aggiunse che

“... bisogna che ai giovani noi agevoliamo la strada, e li facciamo restare per via il meno possibile [...] difatti questa legge nel suo insieme è informata

al concetto di adulare i vecchi avvocati e i vecchi professionisti e a mettere ostacoli quanti più si può alla gioventù”.<sup>68</sup>

Egli riuscì a far sopprimere il secondo paragrafo dell’articolo ventisei che prevedeva che “i consigli dell’ordine invigilano più specialmente sul modo onde i giovani esercenti adempiono ai loro doveri”, evidenziando come i giovani avvocati rientrassero nella categoria generale degli avvocati. Rimaneva comunque il fatto che la crescita impetuosa degli esercenti la professione fosse fonte di preoccupazione.<sup>69</sup>

Non essendo quello dell’avvocatura un mercato chiuso, tutti coloro che riuscivano ad accedervi potevano inserirsi: chi associandosi a studi già esistenti, chi aprendone di nuovi, senza preoccupazioni eccessive per l’affollamento della professione; fenomeno che si verificava soprattutto nelle grandi città, dove la concorrenza era talmente alta che molti avvocati non esitavano a ricorrere a mezzi alquanto disinvolti per procurarsi la clientela.

Piero Calamandrei, uno dei più autorevoli giuristi italiani, nel celebre “*Troppi avvocati!*”, forniva, nel 1915, un quadro piuttosto esplicito in proposito.

“La [...] relazione Magaldi sul servizio delle assicurazioni in Roma riferiva nel 1907 che certi avvocati hanno organizzato una specie di servizio di informazioni, interessando infermieri degli ospedali, impiegati od operai degli stabilimenti o delle imprese, e persino gli impiegati degli istituti assicuratori a dar loro notizia degli infortuni avvenuti e delle generalità e indirizzo degli operai colpiti. E un istituto assicuratore ha riferito che più volte ha avuto occasione di notare alla porta della propria sede individui che stanno di sentinella e appena vedono qualcuno, dall’apparenza di operaio, si avvia agli uffici dell’istituto, lo fermano, s’informano dei casi suoi per finire naturalmente col consigliargli e indicargli il nome di un avvocato disposto ad assumere il patrocinio della sua causa per fargli ottenere una buona indennità.

[...]Tra gli avvocati penalisti, che non abbiano abbastanza notorietà o abbastanza decoro da essere superiori a queste miserie, è ancor oggi diffusissimo l’uso di ricorrere ai servigi dei cosiddetti “mezzani di cause”, nobilissimi gentiluomini conoscitori di tutti i segreti della malavita, i quali, in cambio di una modesta percentuale sugli utili, si incaricano di tener alta nei bassifondi la reputazione professionale dell’avvocato loro raccomandato, e di

---

<sup>68</sup> Atti parlamentari, cit. pag. 2630.

<sup>69</sup> Al 1880 i professionisti iscritti agli albi come soli procuratori erano 4007; quelli iscritti come soli avvocati, 3887; quelli titolari della doppia iscrizione, 4991. In merito si veda A. M. BANTI, *Storia della borghesia italiana*, Donzelli Editore, Roma, 1996, pag. 113.

accorrere con prontezza nei luoghi ove un misfatto sia stato compiuto, per offrire gentilmente al reo il patrocinatore che fa per lui”.<sup>70</sup>

Anche Giuseppe Zanardelli si occupò, nei suoi “Discorsi” del 1879, della delicata questione.

“In nome della propria dignità è pure sommamente raccomandabile all’avvocato di non andare a caccia di clientele. Tutti coloro che vilipesero e derisero l’Ordine nostro, presero specialmente di mira questa cerca umiliante ed indecorosa”.

Ammettendo già in quegli anni la difficoltà di destreggiarsi onestamente, egli si raccomandava di procedere con cautela e paziente dignità.

“E’ vero che in mezzo alle nostre curie sì numerose, il principio della via riesce assai arduo e disputato; ed è mestieri rassegnarsi per lungo tempo a non trattare che affari poco attraenti e senza compenso [...] ma la ricompensa sarà proporzionata allo sforzo, e per ottenerla compiuta è d’uopo avere la virtù di aspettarla”.<sup>71</sup>

A minare ulteriormente il mercato professionale, l’avvocato riteneva che provvedesse anche il conflitto con i notai.<sup>71</sup> Che i rapporti tra le due figure giuridiche non fosse idilliaco e che, soprattutto, da parte dell’avvocato non ci fosse la dovuta considerazione per la competenza giuridica della professione notarile, lo si desume anche dal fatto che nessun notaio era stato chiamato a far parte della Commissione per la formazione del codice civile, ultimato nel 1865. Un’ulteriore compressione dei compiti spettanti al notaio a favore dell’avvocato fu il risultato di quell’assenza.

Come sottolinea Marco Santoro nel suo saggio sulle trasformazioni del campo giuridico dove ampio spazio è dedicato alla figura notarile, i notai lamentavano un progressivo calo del lavoro e una condizione di debolezza, quando non di sfruttamento, nei confronti degli avvocati, “politicamente, oltre che spesso socialmente, più forti”.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati!*, in “Opere giuridiche”, a cura di M. CAPPELLETTI, Napoli, 1966, pp. 67-71.

<sup>71</sup> G. ZANARDELLI, *L’avvocatura. Discorsi*, cit., pp. 155-157.

<sup>71</sup> F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, cit., pp. 100 e 101, dove l’autrice descrive le interferenze professionali con i notai e lo scontro che vide contrapposti, a Milano, avvocati civilisti, ragionieri e dottori in scienze economiche e commerciali.

<sup>72</sup> M. SANTORO, *Le trasformazioni del campo giuridico*, cit., pag. 105.

Anche se quello dei notai era un mercato “chiuso” in quanto il loro numero veniva fissato per legge (erano 6322 secondo la tabella delle sedi notarili stabilita dalla legge professionale notarile<sup>73</sup>) e quindi l’accesso al notariato appariva tutelato, questi professionisti lamentavano, oltre a dei tempi d’attesa troppo lunghi (venivano infatti assegnati solo quei posti lasciati vacanti per morte o per pensionamento), una dislocazione sul territorio mal determinata; molti erano quei notai costretti a vivere in luoghi troppo piccoli o poveri da poter garantire un giro d’affari dignitoso.

Per potersi tutelare e, soprattutto, per regolamentare il mercato professionale, il ceto forense auspicava limitazioni ulteriori. Nelle richieste avanzate dall’unificazione in poi, nei congressi professionali, nelle proposte avanzate al parlamento e, in special modo, nelle riviste di categoria, furono sempre presenti tentativi di circoscrivere il campo di lavoro. Tra le proposte più frequenti quella del “numero chiuso”, da applicare all’accesso alla facoltà di giurisprudenza oppure all’albo professionale degli avvocati, o magari ad entrambi contemporaneamente.

A queste richieste non fecero però seguito i relativi provvedimenti; innanzitutto perché a prevalere fu il principio di “avvocatura libera”, che comportava “che chiunque rispondesse ai presupposti morali e di preparazione professionale richiesti dalla legge poteva liberamente esercitare”.<sup>74</sup>

Un provvedimento che invece fu non solo auspicato ma ben presto applicato fu quello di vietare l’accesso all’avvocatura alle donne, anche se a motivare tale richiesta erano ufficialmente argomentazioni di carattere “morale” e “sociale”.

## 5. *La toga rosa*

La questione si presentò allorché Lidia Poet, conseguita lodevolmente la laurea in giurisprudenza all’università di Torino, compiuta debitamente la pratica da avvocato, chiedeva ed otteneva, per deliberazione del Consiglio dell’ordine di quella città, l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Iscrizione che, in seguito alle proteste insorte all’interno dell’Ordine e alle censure sia della Corte d’Appello sia di quella di cassazione, durò solo pochi mesi. Chi era favorevole all’ingresso delle donne nell’avvocatura, si appoggiava all’articolo 24 dello Statuto Albertino, secondo cui “tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge; tutti godono dei diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalla legge”. In base alla legge vigente la questione non si poneva neppure, a meno che non si volesse contestare la definizione di regnicolo o cittadino riferita alla donna.

---

<sup>73</sup> A.M. BANTI, *Storia della borghesia italiana*, cit., pag. 110.

<sup>74</sup> H. SIEGRIST, *Gli avvocati e la borghesia*, cit., pag. 375.

In loro aiuto veniva poi l'articolo otto della legge forense del 1874, che tra i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati esercenti non contava la condizione che l'aspirante fosse maschio o femmina. A costoro la sentenza della Corte di Cassazione di Torino pronunciata il 18 aprile 1884, replicava come

“[...] l'influenza del sesso sulla capacità e condizione giuridica è dovunque sempre stata tale che i legislatori si sono trovati nella necessità per ragioni appunto d'ordine morale e sociale, non meno che per l'interesse della famiglia, che è la base della società, di dovere, a riguardo delle donne, riconoscere e mantenere in massima uno stato particolare restrittivo di diritto, od almeno relativamente a certi limiti”.

Essa ribadiva pure come, sebbene non vi fossero disposizioni di legge esplicite che vietavano l'avvocatura alle donne,

“[...] non deve stare materialmente al testo della legge, ma è obbligo dell'interprete di verificarlo indagandone lo spirito per scoprire e ricostruire il pensiero del legislatore col soccorso dell'elemento storico generale e particolare che riveli la ragione, l'impulso, l'occasione, l'estensione della legge e tenendo conto e facendo esame di ogni circostanza alla medesima. Ma è appunto tutto questo processo logico d'interpretazione, che pone in più chiara evidenza il nessun fondamento dell'assunto della signora ricorrente”.<sup>75</sup>

La vicenda non si concluse ovviamente con la sentenza citata. I tentativi per poter accedere all'albo degli avvocati da parte di donne si ripeterono e, anche se vennero puntualmente respinti, videro persino qualche sporadico sostenitore tra gli avvocati.

Nel maggio del 1912 si presentò per la prima volta una richiesta di iscrizione al Consiglio dell'ordine di Bologna da parte di una donna, la dottoressa Emma Rossi. Il consigliere Giacomo Venezian intervenne nella discussione che seguì tale richiesta ritenendo che, contrariamente a quanto era stato espresso dalle due sentenze di appello, non vi fossero ostacoli all'ammissione delle donne laureate all'esercizio dell'avvocatura. Aggiunse poi come dall'articolo 9 della legge forense si poteva desumere che le donne erano ammesse all'insegnamento universitario e, in base all'articolo citato, i professori di diritto non soltanto potevano essere iscritti all'albo degli avvocati esercenti, ricorrendo gli altri requisiti richiesti dall'articolo otto, ma

---

<sup>75</sup> Sulla vicenda di Lidia Poet si veda A. BIANCHI, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratori*, cit., pp. 107-133, dove viene riportata per intero la sentenza della Corte di cassazione di Torino; P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente*, cit., pp. 138-141; M. DI GIORGIO, *Donne e professioni*, in M. MALATESTA (a cura di), *I professionisti*, cit., pp. 463-471.

avevano, dopo cinque anni di insegnamento, diritto all'iscrizione anche senza aver svolto i due anni di praticantato. Anche il consigliere Giuseppe Bacchelli convenne che, di fronte al silenzio della legge e alla disposizione generale dello statuto che stabiliva l'uguaglianza dei cittadini, non si potesse negare alle donne l'esercizio dell'avvocatura. Ciononostante alla dottoressa Emma Rossi non fu concessa l'iscrizione all'albo e del suo caso l'Ordine di Bologna non se ne occupò più.

Nei verbali del Consiglio dell'ordine di Ancona non v'è traccia del tema dell'ingresso delle donne fino alla metà degli anni venti. In tale periodo, infatti, tra i movimenti in entrata, negli albi dei procuratori, sono segnalati i casi di Elisa Orsi Comani, moglie dell'avvocato Enrico Malintoppi (iscritta il 2 febbraio 1926) e di Rina Tambroni Armaroli, sorella dell'avvocato Fernando Tambroni Armaroli (iscritta il 22 aprile 1927), che rimarranno le uniche due avvocatesse iscritte all'Ordine della provincia di Ancona fino agli anni cinquanta.<sup>76</sup>

La presenza delle donne nell'avvocatura di "professione negata" nella città di Milano è minutamente ricostruita da Francesca Tacchi.<sup>77</sup>

Il Consiglio dell'ordine di Milano, interpellato da quello di Torino in merito all'iscrizione di Lidia Poet, si espresse a favore della richiedente, ma solo perché nubile ed esprimendo allo stesso tempo preoccupazione per un ulteriore affollamento degli albi degli avvocati.<sup>79</sup>

Tacchi ripercorre le tappe del processo che portarono al varo della legge che ammetteva le donne all'esercizio di tutte le professioni e impieghi pubblici, quindi anche dell'avvocatura. Oltre al cambiamento della concezione della donna e del suo ruolo all'interno della famiglia e del mondo del lavoro, un eccezionale acceleratore fu la Grande Guerra. Dalla cesura del conflitto non si tornò, infatti, più indietro.<sup>80</sup>

Il caso Poet rimase irrisolto per trentasei anni. Una lunghezza che rifletté l'intreccio di ferro fra ragioni giuridiche e ragioni culturali e di costume, che produsse molte polemiche e dibattiti, senza incidere però sulla stazionarietà legislativa che pesava sui temi del diritto di famiglia e delle donne.

Solo con l'approvazione, il 17 luglio 1919, della legge n. 1176 che aboliva interamente l'istituto dell'"autorizzazione maritare" e sanciva l'ammissione delle donne a pari titolo degli uomini, a esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti i pubblici impieghi, Lidia Poet poté diventare avvocato.

---

<sup>76</sup> M. CIANI, *Storia dell'avvocatura anconitana*, cit., pp. 155 e 202.

<sup>77</sup> F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, cit., 131 – 141 e pp. 262 – 303.

<sup>79</sup> *Ibidem*, pag. 133.

<sup>80</sup> *Ibidem*, pp. 133 – 134.

## Capitolo secondo

# L'AVVOCATO E LA CITTÀ

### 1. *L'avvocato in Parlamento*

Ai rinomati penalisti e agli avvocati docenti universitari, si affiancavano gli avvocati-politici, parlamentari, ministri, consiglieri regionali, provinciali e comunali. Categoria di avvocati molto richiesta, poiché i clienti attribuivano loro, grazie alla loro fama e autorevolezza, maggiori garanzie di successo, soprattutto nei processi presso le corti d'assise, che prevedevano la giuria popolare.<sup>1</sup> La funzione politica garantiva all'avvocato un aumento di prestigio professionale pari, se non superiore, a quelli legati al ceto e allo stato di provenienza del professionista, pur sempre molto importanti.

Gli avvocati rappresentarono, sin dall'inizio della costruzione del Regno d'Italia, l'ossatura per eccellenza della classe politica, costituendo il titolo in legge una vera e propria premessa alla carriera politica. All'indomani dell'Unità gli avvocati erano il 28% del totale dei deputati, percentuale che arriva al 36 se si considerano i laureati in giurisprudenza.<sup>2</sup>

A partire, poi, dalla riforma del 1882, che consentì un allargamento del suffragio, si ebbe un ulteriore incremento del numero dei deputati in possesso del titolo.

Recenti studi sulle élites mostrano come la nobiltà fosse in via di definitiva emarginazione dalle istituzioni politiche, schiacciata dal progressivo affermarsi del primato politico della borghesia, quella professionale in particolare, pur mantenendo un rilievo politico significativo, soprattutto a livello locale e in misura ancora più accentuata nell'associazionismo cittadino.<sup>3</sup>

Al censo altissimo e ai complicati meccanismi di cooptazione per ottenere i diritti politici, si affiancò il titolo di studio, che era la soglia sociale, e ora politica, di una classe media di commercianti, industriali e, soprattutto, di professionisti.

---

<sup>1</sup> H. SIEGRIST, *Profilo degli avvocati italiani dal 1870 al 1930. Omogeneità istituzionalizzata ed eterogeneità reale di una professione classica*, in "Polis", n. 2, 1994, pp. 226-227.

<sup>2</sup> F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., pag. 238.

<sup>3</sup> S. MAGAGNOLI, *Elites e Municipi. Dirigenze, culture politiche e governo della città nell'Emilia del primo '900 (Modena, Reggio Emilia e Parma)*, Bulzoni, 1999, pp. 76 - 77.

Hannes Siegrist motiva l'impegno degli avvocati nelle correnti politiche liberali e nei movimenti civici proprio con l'esclusione dal potere di vasti settori dell'avvocatura nei primi decenni dell'Ottocento.<sup>4</sup>

Sebbene gli avvocati seguissero indirizzi politici diversi, tuttavia nel complesso erano presenti proprio in quei partiti liberali, democratici o cristiani che non contestavano per principio la società borghese. Se ai primi dell'Ottocento una parte degli avvocati, per incarichi e funzioni, ma anche per motivi ideali e sociali, era ancora strettamente legata alle vecchie élite aristocratiche e della borghesia urbana, verso la fine del secolo emerse la figura dell'avvocato socialista, che si presentava professionalmente come penalista, come esperto in diritto del lavoro e in diritto assicurativo per gli infortuni sul lavoro, e la cui clientela proveniva prevalentemente dall'ambiente operaio.<sup>5</sup>

Nel rapporto che si stabiliva tra avvocati e clienti, fondato sulla competenza nella legge e negli "affari", vi sono gli antefatti del ruolo del politico di professione.<sup>6</sup>

La regolare e costante crescita del numero degli avvocati eletti in parlamento nel corso degli anni e l'omogenea diffusione politica nell'ambito delle forze costituzionali e geografica degli stessi, erano riscontri più che significativi di una riuscita saldatura tra professione e politica.

Una carica politica, come abbiamo detto, accresceva ed estendeva il capitale politico e sociale di un avvocato. Rimaneva però un dubbio circa la sua "lealtà". Una volta in carica il professionista sarebbe stato fedele alla schiera dei colleghi, socialmente eterogenea, agli ambienti sociali, alle regioni, agli interessi, ai partiti o alle clientele politiche?<sup>7</sup>

In generale si può constatare che gli avvocati in politica tendevano piuttosto a mediare tra interessi che a fungere da semplici rappresentanti della propria categoria professionale. Essi agivano con molto riserbo quando si trattava di varare misure legislative che portassero evidenti vantaggi alla loro professione, temendo la diffidenza sempre presente nei confronti dell'avvocato, spesso vittima designata dei lazzi popolari, che sfrutta le situazioni a proprio vantaggio.

Se dagli aspetti numerici si passa a quelli del comportamento parlamentare di questa categoria, non si può fare a meno di notare la presenza di una matura consapevolezza delle potenzialità politiche della propria competenza professionale. Già

---

<sup>4</sup> H. SIEGRIST, *Gli avvocati e la borghesia. Germania, Svizzera e Italia nel XIX secolo*, in, J. KOCKA (a cura di), *Borghesie europee dell'Ottocento*, Marsilio, Venezia, 1989, pp. 369-370.

<sup>5</sup> Ibidem, pag. 383.

<sup>6</sup> P. FARNETI, *Sistema politico e società civile. Saggi di teoria e ricerca politica*, Giapichelli, Torino, 1971, pag. 176.

<sup>7</sup> H. SIEGRIST, *Gli avvocati e la borghesia. Germania, Svizzera e Italia nel XIX secolo*, cit., pag., 371.

nel 1861, due giorni prima della proclamazione ufficiale del Regno d'Italia, furono quasi tutti avvocati coloro che, rivendicando come deputati il ruolo di rappresentanti politici e non di tecnici, difesero le prerogative della Camera contro ogni commistione di legislativo ed esecutivo. Atteggiamento che sembrava voler coniugare l'etica politica e la difesa del monopolio professionale dalle ingerenze esterne.<sup>8</sup>

Diversa è l'opinione di Pasquale Beneduce. Egli, parlando della "risorsa retorica", tipica dell'eloquenza avvocatessa, come di uno strumento che "assicurava anche in massima parte il disciplinamento nella sfera pubblica del personale politico e delle classi dirigenti che si affacciavano allo Stato nazionale", si sofferma sulla conversione di esercenti la libera professione alla politica. A suo parere la risorsa retorica "consentiva spesso la conversione imperfetta ma visibile alla politica e sollecitava la metamorfosi non meno incompiuta degli esponenti delle singole professioni intellettuali in uomini di Stato che restavano tuttavia in via principale avvocati, filosofi, letterati, economisti e solo in via subordinata politici, per lo più d'occasione".<sup>9</sup>

Rimaneva comunque chi riteneva l'avvocatura e la carriera politica addirittura inconciliabili.

"[...] problema delle incompatibilità, effettive od immaginarie, tra i diritti della difesa e i doveri del pubblico ufficio. Colleghi non avvocati, di puritanismo squisito, presentavano di tratto in tratto nell'Assemblea la questione dei limiti che, di fronte alla Pubblica Amministrazione, doveva imporsi il professionista munito di mandato politico. Ma si confondeva spesso lo stato, ente sovrano, con le responsabilità derivanti da ingiustizie e da colpe in danno degli interessi privati, addebitabili ai suoi funzionari e commessi; mentre non a formole generiche e categoriche, ma ad una coscienziosa, individuale disamina dei singoli casi doveva lasciarsi il criterio discriminatore di interventi in giudizio, doverosi o meno che leciti, da parte di un avvocato investito di funzioni parlamentari".<sup>10</sup>

L'avvocato-politico, portavoce inizialmente di ideali liberali o democratici che avevano determinato la sua partecipazione al Risorgimento, divenne una figura pienamente operativa nello stato nazionale italiano, fino a divenirne il nuovo protagonista.

---

<sup>8</sup> F. CAMMARANO e M. S. PIRETTI, *I professionisti in Parlamento (1861-1958)*, in, M. MALATESTA (a cura di), *I professionisti*, Einaudi, Torino, 1996, pag., 528.

<sup>9</sup> P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 174-175.

<sup>10</sup> S. BARZILAI, *Nel mondo della giustizia*, Treves, Milano, 1938, pp. 2-3.

Anche se la laurea in giurisprudenza era quella più comune tra i notabili presenti nelle prime assemblee parlamentari, fu con l'allargamento del suffragio elettorale che si vide emergere un nuovo tipo di notabilato, quello delle professioni. Notabilato, questo, della rappresentanza della Sinistra, ben diverso da quello della Destra, essendo fondato questo sulla proprietà terriera, e il primo su rapporti contrattuali, soggetti ad una continua ridefinizione secondo l'andamento economico-civile della società.<sup>11</sup>

L'avvocatura, a differenza di altre professioni in cui l'attività politica contava poco come fattore di successo professionale, guadagnava dalla presenza in parlamento nuova forza da investire al momento del "rientro" nella società civile. Nei casi poi di avvocati di provincia, così come per una parte dei professionisti urbani di minor successo, la partecipazione politica era dettata più dalla possibilità di evitare un destino di marginalizzazione sociale che da una sentita scelta etico-politica.<sup>12</sup>

Sulla presenza del professionista forense in parlamento, è interessante cercare di analizzarne la provenienza e l'appartenenza politica.<sup>13</sup>

Innanzitutto appare significativa l'omogeneità della provenienza geografica: a partire dalla XV legislatura in avanti gli avvocati del nord presenti alla Camera e quelli del sud mantennero la stessa incidenza percentuale. Infatti se fino agli inizi degli anni Ottanta il numero degli avvocati provenienti dal nord fu sensibilmente superiore a quello degli avvocati del sud, nelle legislature successive la situazione andò stabilizzandosi in una sorta di equilibrio. Questo per quanto riguardava i valori numerici assoluti. In termini di rapporto tra professionisti eletti alla Camera e numero degli elettori per aree geografiche, la situazione appariva drasticamente diversa e vedeva la decisa prevalenza del meridione. Nel 1865 il rapporto tra avvocati deputati ed elettori fu di 1 a 1897 al nord, 2477 al centro e 2853 al sud. Tali indicazioni risultarono completamente ribaltate nelle elezioni del 1882, quando il rapporto divenne 1 a 13457 al nord, mentre per ogni avvocato dell'Italia centrale c'erano 11257 elettori di quella zona e per quello dell'Italia meridionale solo 7966.

Molto più variegata era invece la situazione dal punto di vista politico. Mentre nel nord e nel centro prevaleva, tra gli avvocati con un seggio alla Camera, la componente di centro-destra, al sud i colleghi della sinistra ministeriale non temevano confronti e fino alla XXIV legislatura mantennero una costante e notevole superiorità numerica. In generale il calo degli avvocati di destra fu molto più sensibile al nord e nell'Italia centrale dove, nel periodo tra l'VIII e la XIV legislatura, quelli

---

<sup>11</sup> P. FARNETI, *Sistema politico e società civile*, cit., pag. 176.

<sup>12</sup> A. M. BANTI, *Borghesie delle professioni. Avvocati e medici nell'Europa dell'Ottocento*, in "Meridiana", n. 18, 1993, pag. 41.

<sup>13</sup> Elaborazioni dai dati tratti da *Statistica delle elezioni generali politiche 1861-1913*, in, F. CAMMARANO e M. S. PIRETTI, *I professionisti in Parlamento (1861-1958)*, cit., pp. 526-527.

appartenenti alla tradizione moderata (destra e centro) rimasero di gran lunga la maggioranza. Al sud invece, sin dal 1861, esisteva un'esigua componente di avvocati appartenenti alla destra, e anche sommati a quelli di tendenze centriste i rapporti di forza rimanevano decisamente favorevoli alla sinistra. Nell'Italia centrale, tra la XV e la XX legislatura, invece, si poté assistere ad un emblematico "cambiamento di pelle" di quasi la metà degli avvocati presenti alla Camera che, a destra nel primo ventennio unitario, si erano trasferiti nella più tranquilla sponda di centro. Comunque, sempre tra gli avvocati dell'Italia centrale, nel periodo compreso tra l'Unità e la fine del secolo, si trovava anche la percentuale più alta di appartenenti all'estrema sinistra. Con l'età giolittiana cominciò ad entrare in Parlamento per i collegi dell'Italia centro-settentrionale un significativo numero di avvocati socialisti (il 9,1% di tutti gli avvocati al nord e l'8,8% al centro) mentre al sud tale figura stentava ad emergere (2,5%).

A parte l'ovvia considerazione del maggior sviluppo del movimento socialista nell'Italia settentrionale, tutto questo sembrerebbe suggerire l'ipotesi che, mentre al centro-nord la scelta della professione giuridica era una questione di "cultura", al sud essa era ancora intesa come un segno d'ingresso nella classe dirigente tradizionale.

Gli avvocati, proprio in quanto categoria politica generale, rappresentavano il miglior termometro della mutazione politica del paese.

Il deputato rappresentava, comunque, soprattutto un fondamentale punto di giunzione la cui attività di mediazione politica costituiva la cinghia di trasmissione tra la realtà sociale ed economica del proprio collegio e la sfera governativa.

## *2. L'impegno politico nella città*

Come già anticipato nell'introduzione, questo lavoro, portato a termine nel 1999, contiene rilevanti limiti e lacune, in particolare proprio per la parte riguardante il tema affrontato in questo capitolo.

L'assenza di confronti con altre città, con altre professioni liberali e, più in generale, la mancanza di riferimenti a studi più compiuti sulle libere professioni e sul loro rapporto con la città, oggi disponibili, facevano sì che quell'elaborazione rappresentasse una ricostruzione molto parziale del rapporto tra Bologna e i suoi avvocati.

La fotografia di gruppo delle dirigenze locali delle città emiliane, scattata da Stefano Magagnoli, rappresenta, ad esempio, un orizzonte sociale molto circoscritto, in cui gli uomini che contavano erano pochi, spesso legati vicendevolmente tra loro dalle maglie della parentela, dell'amicizia affaristica, delle frequentazioni massoniche, del ruolo accademico o degli stessi interessi culturali coltivati. Questi soggetti, che componevano il potere locale (politico, sociale, economico, sociale),

rappresentavano lo sparuto gruppo che deteneva il massimo prestigio sociale e, in modo ramificato, tutto il potere politico ed economico.

Non solo guidavano il governo delle città ma, allo stesso tempo, avevano nelle proprie mani il controllo della Camera di commercio, degli istituti di credito, degli ordini professionali. Essi “erano” il potere, che impersonavano con modalità cannibalesche, collezionando onorificenze, responsabilità, incarichi, presidenze.<sup>14</sup>

Di saldezza del binomio avvocati-politica parla anche Francesca Tacchi, che ricomponne la partecipazione politica dei professionisti milanesi dalla Rivoluzione francese in poi. Determinante fu anche il loro contributo nei consigli comunali e nelle giunte municipali dopo l’Unità.<sup>15</sup>

Per Bologna sono già disponibili i risultati delle ricerche condotte da Maria Matalesta sui professionisti, la loro ricchezza e la rappresentanza politica, la riproduzione familiare e politica e sono in fase di elaborazione ulteriori studi che potranno fornire fondamentali contributi per approdare ad uno spaccato più compiuto della presenza degli avvocati bolognesi nei diversi luoghi del potere, sul loro reale peso politico, sociale ed economico.

Con la consultazione di altre fonti, alcune delle quali non ancora pienamente utilizzate, sarà infatti possibile ricostruire la composizione nominativa degli organismi direttivi e di disciplina degli ordini professionali, dei consigli d’amministrazione degli istituti di credito e dei consigli camerati. Incrociando i vari elenchi si ricomponne il quadro del potere locale.

La posizione sempre più rilevante assunta nella politica unitaria dagli avvocati non è, infatti, un dato osservabile soltanto in ambito nazionale; anzi, lo studio di campi limitati, come possono esserlo le amministrazioni locali, può fornire preziosi contributi.

Come osserva Magagnoli nella sua analisi sulle dirigenze politiche di Modena, Reggio Emilia e Parma, negli anni di realizzazione delle municipalizzazioni “...le borghesie professionistiche, sia per le loro proprie competenze professionali sia per l’intrinseca funzione di mediazione connaturata alle professioni liberali, nel primo decennio del secolo accentuano sensibilmente la propria presenza nella composizione degli organismi di governo cittadino”.<sup>16</sup>

Circa un quinto del ceto politico locale di queste tre città emiliane affiancò alle responsabilità del governo municipale l’impegno ai vertici di un ordine professionale, di un istituto di credito o della Camera di commercio. L’esperienza politico-amministrativa nel governo municipale coincide, per una significativa quota degli eletti, con l’esercizio di altre forme di dirigenza in organizzazioni locali.

---

<sup>14</sup> S. MAGAGNOLI, *Elites e Municipi*, cit., pag. 258.

<sup>15</sup> F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, cit. pp. 110 – 131, A questo argomento Francesca Tacchi dedica un intero capitolo del suo saggio, “Tra storia locale e politica nazionale”.

<sup>16</sup> MAGAGNOLI, *Elites e Municipi*, cit., pp. 262 – 263.

Occorrerebbe una verifica anche cronologica dell'assunzione dei diversi incarichi per fornire indizi quantitativi all'ipotesi, offerta anche da Magagnoli, mentre affronta il meccanismo di relazioni intrecciate tra le istituzioni economiche e professionali e le cariche di massima responsabilità del governo locale, di una possibile funzione propellente del mandato politico-amministrativo nei successivi sviluppi dei soggetti della rappresentanza.

Spesso, infatti, l'esperienza nel governo locale precede l'assunzione di altre cariche dirigenti. La centralità degli incarichi politici locali consente appunto di proiettare i soggetti coinvolti in una dimensione influente e determinante e di agevolarne, anche a distanza di anni, l'accesso a cariche significative.<sup>17</sup>

Anche a Bologna si verificò una concentrazione dei poteri nelle mani di un ristretto gruppo di avvocati. La prima scelta era costituita dall'unione tra la carica professionale e quella politica.<sup>18</sup>

Dalla composizione degli organismi consiliari istituzionali di Bologna appare come circa la metà dei consiglieri eletti nell'ottobre 1859 e nel febbraio del 1860, rientrasse nella categoria dei possidenti terrieri. L'altra metà era, invece, suddivisa tra gli altri gruppi: sedici consiglieri svolgevano un'attività commerciale, industriale o creditizia; altri sedici appartenevano al mondo delle professioni, dove la categoria meglio rappresentata era appunto quella forense, con sei presenze.<sup>19</sup> Le rappresentanze consiliari successive mantennero generalmente una caratteristica di continuità con il passato. Tra gli avvocati impegnati in politica, molti erano quelli che contemporaneamente vivevano in maniera "attiva" anche la loro professione. Oltre al più volte citato Ceneri, sono diversi i nomi di professionisti che compaiono sia negli elenchi dei verbali delle adunanze del Consiglio dell'ordine sia tra i nomi dei protagonisti della vita bolognese: Angelo Agnoli, Pietro Baldini, Leonida Busi, Luigi D'Apel, Diomede De Simonis, Cesare Germini, Ferdinando Berti, Oreste Regnoli, Ernesto Salaroli, Luigi Samoggia, Gustavo Sangiorgi, Aristide Venturini, Sergio Bernini, Giuseppe Bacchelli, Giovanni Bellini, Tito Berti, Genuzio Bentini, Alberto Calda, Leonida Carli, Antonio Carranti e altri ancora.<sup>20</sup>

Anche se i suddetti avvocati-politici non appartenevano allo stesso schieramento politico, il fatto che contemporaneamente ricoprissero ruoli importanti all'interno dell'Ordine di Bologna (Ceneri, Agnoli, Regnoli e Busi ne furono presi-

---

<sup>17</sup> Ivi, pp., 51-52, 57.

<sup>18</sup> MALATESTA, *La riproduzione di un'élite: gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., pag. 522.

<sup>19</sup> A. ALAIMO, *L'organizzazione della città. Amministrazione e politica urbana a Bologna dopo l'unità (1859-1889)*, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 38-39.

<sup>20</sup> Per l'elenco completo degli avvocati che hanno ricoperto la carica di: consigliere comunale, consigliere provinciale, deputato e senatore si rimanda alla consultazione dell'appendice.

denti) autorizza a supporre una correlazione tra i due ruoli e ad imputare di conseguenza una funzione anche politica all'ente "Ordine".

La convivenza dell'impegno politico con quello sociale è un dato comune anche agli avvocati di Ancona: "quasi tutti gli avvocati anconitani, nel periodo 1860 – 1900, ebbero esperienze politiche e di pubblica amministrazione".<sup>21</sup> Ancora nel 1917 tra le più importanti cariche cittadine risultavano, in prevalenza, illustri avvocati del foro cittadino: Segretario della Camera di commercio, Presidente della Deputazione provinciale, Presidente della Società Dante Alighieri, Presidente del Consiglio Provinciale, Presidente della Congregazione di carità, Sindaco di Ancona.<sup>22</sup>

In questa città la carica di Sindaco fu ricoperta, nel periodo 1861 – 1943, per ben trenta volte, su sessantadue, da un avvocato.<sup>23</sup>

Di "felice osmosi" tra vita cittadina e nazionale scrive anche Francesca Tacchi a proposito degli avvocati milanesi.<sup>24</sup>

Dell'impegno degli avvocati nelle attività caritatevoli filantropiche della città di Milano si trova testimonianza scorrendo gli elenchi, per esempio, dei Consigli di amministrazione della Congregazione di carità, dove sono appunto presenti molti avvocati, che ricorrono anche negli organismi dirigenti di altri istituti.<sup>25</sup>

Per quanto riguarda le città di Modena, Reggio Emilia e Parma, nel periodo tra il 1896 e il 1925, più del 43% del ceto politico amministrativo era composto da esponenti delle professioni liberali, con una netta predominanza di avvocati (111 su 687), ingegneri (59) e medici (59). Il dato conferma sia il prestigio di cui godevano le professioni liberali in questo periodo storico, che lo poneva ai vertici della gerarchia sociale e politica, sia la centralità assunta dalla "specializzazione funzionale", derivante dal possesso di una determinata preparazione tecnica o giuridica, nei meccanismi di formazione di un ceto dirigente chiamato a governare realtà urbane che si affacciavano al nuovo secolo interessate da profonde trasformazioni del proprio assetto urbanistico e territoriale.<sup>26</sup>

La composizione del Consiglio comunale di Bologna per gli anni fra il 1872 e il 1889 è una conferma palese della presenza significativa dei professionisti e dei professori universitari nella vita politica della città. I professionisti ammontavano, nel periodo considerato, a quarantasette, mentre i professori universitari erano dodici. All'interno del gruppo dei professionisti, la presenza di gran lunga più significativa era quella degli avvocati e procuratori. Ma anche i professori della Facoltà di Giurisprudenza, pari a cinque, costituivano la maggioranza nel gruppo dei docenti

---

<sup>21</sup> M. CIANI, *Storia dell'avvocatura anconitana*, cit., pp. 105 e sgg.

<sup>22</sup> *Ibidem*, pag. 175.

<sup>23</sup> *Ibidem*, pag. 46.

<sup>24</sup> F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, cit., pag. 13.

<sup>25</sup> *Ibidem*, pag. 71.

<sup>26</sup> S. MAGAGNOLI, *Elites e Municipi*, cit., pp. 18 e 62 (tab. 1).

universitari. Tutto il gruppo dei giuristi, avvocati e professori, eguagliava quasi la rappresentanza dei consiglieri classificati come possidenti. La percentuale dei medici si mantenne pressoché costante dagli anni sessanta a quelli ottanta, mentre crebbe in modo significativo il peso in Consiglio di ingegneri ed architetti [v. tab. 4 e 5 in appendice].

Gli anni compresi tra il 1872 e il 1889 costituirono un periodo omogeneo per l'amministrazione comunale bolognese. I moderati tornarono ad avere la prevalenza all'interno del Consiglio comunale, ma seppero portare avanti una strategia di alleanze con gli altri schieramenti politici. L'obiettivo della buona amministrazione unì anche diversi gruppi professionali – possidenti, avvocati e altri professionisti – nessuno dei quali poteva vantare una rappresentanza consiliare maggioritaria.

Questo composito ceto politico trovò la propria legittimazione attraverso la soluzione dei problemi lasciati insoluti dalle precedenti amministrazioni. In particolare esso portò a termine il risanamento finanziario e realizzò i vari progetti definiti negli anni precedenti nel campo dei servizi pubblici, della normativa edilizia e dell'urbanistica.

A differenza dei primi anni postunitari, la composizione del ceto politico di questi anni non aveva più una caratterizzazione molto netta. In termini numerici i proprietari terrieri erano stati in buona parte rimpiazzati dai professionisti, e in particolare dagli avvocati. Inoltre in tutti i gruppi (ma in misura leggermente superiore tra gli avvocati), erano presenti uomini politici che sembravano definire la propria identità sulla base del lungo impegno nelle istituzioni pubbliche, più ancora che sulla loro posizione nella società civile. Essi costituivano gli antecedenti dei politici di professione, almeno in ambito locale. L'attività amministrativa consentì a questi uomini la gestione di importanti risorse e costituiva così un autonomo canale di affermazione sociale.<sup>27</sup>

Tra i consiglieri comunali di Bologna troviamo, oltre al professor Ceneri, alla cui figura è dedicata una riflessione a parte, alcuni degli avvocati più citati nei verbali delle sedute del Consiglio dell'ordine: Ernesto Salaroli, Gustavo Sangiorgi, Aristide Venturini, Angelo Agnoli, Cesare Germini, Diomede De Simonis, Oreste Regnoli, Giuseppe Bacchelli, Pietro Baldini e molti altri.

Alcuni di questi, all'impegno politico locale fecero seguire un salto di qualità. La visibilità acquisita sia in ambito politico sia, di conseguenza, in quello professionale, consentiva, infatti, di riuscire ad ottenere incarichi di più alto livello. Ceneri, Genuzio Bentini, Regnoli, Leonida Busi, Baldini, Bacchelli, Enrico Pini, Ferdinando Berti, Lodovico Berti, Angelo Manaresi, Alberto Calda, Gustavo Vicini so-

---

<sup>27</sup> A. ALAIMO, *L'organizzazione della città. Amministrazione e politica urbana a Bologna dopo l'unità (1859-1889)*, cit., pag. 213.

no solo alcuni degli avvocati bolognesi, logicamente in tempi e termini differenti, che furono eletti deputati e/o senatori del Regno d'Italia.<sup>28</sup>

Per alcuni di loro è possibile fornire alcune informazioni relative alla loro appartenenza ad uno schieramento politico e al loro "comportamento parlamentare", in attesa di ricostruire un esauriente profilo per ciascuno di loro.

Di Oreste Regnoli, per esempio, eletto deputato nelle legislature VII, VIII, X e XIII, sappiamo che, oltre ad essere membro del Consiglio dell'ordine, del quale fu anche presidente, partecipò attivamente ai lavori della Camera, dove sedette a sinistra. Rifiutò la nomina a senatore, poiché sosteneva che entrambe le Camere dovessero uscire dal voto popolare. Nel 1860 parlò dell'occupazione delle case religiose, sostenendo il diritto dello stato di modificare la loro "consistenza" e asserendo altresì l'abolizione dei feudi. Altro suo discorso importante, nell'ottobre dello stesso anno, riguardò le annessioni e la "questione romana".

Pietro Baldini, invece, eletto nelle legislature XV e XVI, non prese parte attiva alle discussioni. Si schierò a destra e diede quasi sempre voto favorevole al governo, tanto con Depretis quanto con Crispi.

Giuseppe Bacchelli entrò alla Camera in una elezione parziale, nel maggio 1910, per le dimissioni del deputato Tanari. A Bologna fu consigliere comunale e presidente della Deputazione provinciale. Lavorò alla creazione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e si dedicò attivamente al progresso della città. A Bologna ricoprì, infatti, diverse cariche. Fu presidente della Società emiliana per materiali da costruzione, consigliere della Società idroelettrica del Brasimone e direttore della Società nazionale per gasometri e acquedotti. Deputato esponente della classe politica liberale di tradizione minghettiana, fu il candidato liberal-costituzionale alle elezioni del 1913 durante le quali impostò la sua campagna elettorale sulle rivendicazioni della classe agricola. Alla Camera si occupò specialmente di lavori pubblici. Appartenne al partito monarchico liberale.

Un altro avvocato spesso presente fu Enrico Pini. Eletto deputato nelle legislature XIX e XX, XXI, XXII e XXIII fu nominato senatore nel 1913. Entrato nella vita pubblica nazionale sotto la protezione di Minghetti, fu membro dell'Associazione costituzionale delle Romagne e poi assessore e consigliere comunale a Bologna. Divenne in breve una tra le figure più importanti del partito conservatore bolognese. Alla Camera sedette a destra, con i liberali moderati, appoggiando la politica di Crispi; ma non ne avversò decisamente neppure i successo-

---

<sup>28</sup> Per l'elenco completo degli avvocati deputati e senatori si veda A. MALATESTA, *Ministri, deputati, senatori dal 1842 al 1922*, in "Enciclopedia Biografica e bibliografica italiana, E.B.B.I., Milano, 1940, serie XLIII e M. S. PIRETTI, G. GUIDI (a cura di), *L'Emilia Romagna in parlamento (1861-1919)*, Bologna, 1992: nel primo volume vengono illustrati i collegi, le elezioni e il comportamento parlamentare, nel secondo i singoli deputati.

ri. Prese raramente la parola. Fu presidente del Comizio agrario di Bologna e contribuì notevolmente a risolvere varie questioni sociali nella sua regione.

Genuzio Bentini viene, invece, ricordato nelle biografie dei deputati soprattutto per la sua attività professionale di avvocato. Eletto nelle legislature XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI, appartenne al Partito Socialista Italiano. Laureatosi in legge esercitò la professione di avvocato, diventando notissimo per le cause penali clamorose che sostenne felicemente e per la sua arte oratoria “brillante e feconda”. Difese, tra gli altri, Benito Mussolini a Forlì e a Bologna nel 1911-12. Fu consigliere comunale e presidente del Consiglio provinciale di Bologna. Alla Camera sedette all'estrema sinistra e pronunciò alcuni discorsi. Fu membro della commissione per l'istituzione degli uffici internazionali di collocamento.

Di collocazione opposta era invece Angelo Manaresi, attivo pubblicista e scrittore. Eletto per la prima volta nella XXVI legislatura e rieletto nelle successive, partecipò infatti al movimento fascista e ricoprì, in tale periodo, cariche pubbliche. Presiedette l'Opera Nazionale Combattenti e l'Associazione Nazionale Alpini. Ricoprì, durante il ventennio, anche la presidenza dell'Ordine degli avvocati di Bologna.<sup>29</sup>

Anche continuando ad elencare uno ad uno gli avvocati che assunsero incarichi politici rilevanti, a livello sia locale che nazionale, non riusciremmo ad approdare ad una sintesi significativa della correlazione tra impegno politico e attività professionale. Gli avvocati bolognesi appartennero, infatti, ad ogni schieramento politico, senza una spiccata prevalenza dell'uno o dell'altro. Il livello di partecipazione ai lavori fu anch'esso molto differente tra i vari professionisti ed è difficile trovare altri elementi di accomunamento. Non essendo possibile, in questa sede, formulare un quadro conclusivo ed essendosi, invece, posti ulteriori e nuovi interrogativi, si rimanda a successivi approfondimenti lo studio più completo della ramificazione delle presenze e della sovrapposizione di cariche nella dimensione locale, ribadendo però come dai dati disponibili emerga un elevato tasso di sovrapposizioni e come la tendenza del fenomeno diventi più frequente nei massimi vertici degli organismi considerati.<sup>30</sup>

I dati che emergono da Bologna, in particolare, ma anche dalle altre città emiliane, da Ancona e da Milano confermano, però, la validità dell'analisi più generale sul rapporto tra avvocati e politica, analizzato precedentemente.

Non risultano esserci, infatti, riscontri nel comportamento parlamentare degli avvocati bolognesi circa tentativi da parte loro di “sfruttare” la posizione privilegiata per tutelare gli interessi di categoria; siamo piuttosto in presenza di elementi

---

<sup>29</sup> Sulle figure dei singoli avvocati che fecero parte della classe dirigente bolognese si veda A. ALAIMO, *L'organizzazione della città. Amministrazione e politica urbana a Bologna dopo l'Unità (1859-1889)*, cit., M. MALATESTA, *Il Resto del Carlino. Potere politico ed economico a Bologna dal 1885 al 1922*, cit., R. ZANGHERI, *Bologna*, cit.

<sup>30</sup> S. MAGAGNOLI, *Elites e Municipi*, cit., pag. 58.

che confermano l'ipotesi che li vede svolgere la loro attività politica con uno spirito teso alla rappresentanza dei loro elettori o quanto meno di interessi anche particolari, ma legati alla collocazione politica o a logiche locali e, all'interno di queste, sociali.

Il tornaconto della partecipazione di questi liberi professionisti sembra quindi più connesso ad un "ritorno professionale" durante e, soprattutto, allo scadere dell'impegno istituzionale o di partito. Come già affermato, una carica politica accresceva notevolmente il capitale di un avvocato.

### 3. *Avvocati e docenti universitari*

Oltre che alla professione privata e all'impegno politico, gli avvocati si dedicavano spesso alla carriera accademica. Nemmeno Bologna fa eccezione a questa consuetudine. Anche se nei verbali delle assemblee dell'Ordine non troviamo alcun riferimento al ruolo accademico ricoperto da alcuni dei consiglieri, dalla lettura degli annuari dei docenti delle facoltà universitarie bolognesi emergono diversi nomi già noti.

Pur non essendo in questa sede in grado di produrre degli elementi quantitativi sufficienti, il fatto che spesso questi nomi fossero quelli degli avvocati politicamente impegnati nei Consigli comunali e non solo, conferma l'esistenza di un gruppo di avvocati che controllava i punti strategici del potere della città: nella pubblica amministrazione, nelle università, nelle associazioni di categoria.

Nel 1874, anno del varo della legge professionale forense, alla facoltà di giurisprudenza insegnavano almeno tre avvocati che facevano anche parte del Consiglio dell'ordine: Giuseppe Ceneri, docente di diritto romano, Gustavo Sangiorgi, "straordinario" di procedura civile e ordinamento giudiziario e Oreste Regnoli che, oltre a ricoprire l'insegnamento del codice civile patrio, rivestiva la carica di presidente della facoltà.

Nella composizione dei collegi della facoltà di giurisprudenza, dell'intero periodo considerato in questa ricerca, compaiono anche i nomi di altri avvocati consiglieri dell'Ordine degli avvocati di Bologna, tra i quali: Luigi D'Apel, Ernesto Diena, Alessandro Stoppato, Giacomo Venezian, Alberto Calda, Giacomo Cassani, Antonio Mangaroni Brancuti, Enrico Pini, Gustavo Sangiorgi, Bruno Biagi, Ermanno Rellini Rossi [*v. elenco docenti Facoltà di Giurisprudenza in appendice*].

Se consideriamo poi anche quei docenti universitari che, pur svolgendo la libera professione, non appartenevano al Consiglio dell'ordine il numero aumenta significativamente.

Siamo in presenza, quindi, di liberi professionisti presenti a trecentosessanta gradi nella vita politica, sociale e culturale del paese. Non è possibile stabilire con esattezza quale fosse, per l'avvocato, l'attività principale: quella privata, quella po-

litica o quella accademica. Occorrerebbe ricostruire il percorso professionale di ogni avvocato, sia per quanto riguarda la città di Bologna sia per il paese intero, e analizzare i rapporti tra i diversi ruoli ricoperti e, soprattutto, la loro intercambiabilità.

Far parte del mondo accademico era comunque un'ottima referenza per l'ingresso nella scena politica locale. Nel caso di Modena, Parma e Reggio Emilia, Stefano Magagnoli rileva, infatti, che abitualmente la carriera universitaria precedeva l'inizio delle esperienze politiche. Interessante poi l'osservazione sul fatto che le considerazioni riguardanti gli altri aspetti della vita culturale di queste città siano molto diverse. In questo caso, infatti, è il prestigio pubblico acquisito nel campo politico a diventare un potenziale fattore di promozione per l'accesso ai circuiti artistico-culturali emiliani.<sup>31</sup>

Del rapporto dell'avvocato con la vita culturale della propria città troviamo riscontro sia ad Ancona sia a Milano. In entrambe le città, infatti, l'attenzione agli studi letterari e alle attività culturali in genere fu un tratto comune di molti professionisti legali. Come afferma Francesca Tacchi, "... nei luoghi della socialità dove l'aspetto politico si fondeva e confondeva con quello ricreativo-mondano, gli avvocati furono sempre presenti in modo considerevole".<sup>32</sup>

Nel caso bolognese, il fatto che i nomi di avvocati che facevano parte sin da subito dell'Ordine forense, fossero quelli di professionisti già presenti sulla scena politica o accademica, comunque pubblica, porterebbe a pensare che il riconoscimento o il successo professionale fossero quasi una conseguenza delle altre attività.

Non essendo però disponibili i nomi dei membri dei Collegi preesistenti ai Consigli dell'ordine non si può andare oltre la supposizione.

L'incidenza del titolo accademico sugli esiti della carriera professionale, sostiene ancora Francesca Tacchi, è difficilmente quantificabile, anche se è plausibile che "... il modello del docente-avvocato abbia occupato, nella scala gerarchica dell'avvocatura, un posto analogo se non superiore a quello dell'avvocato-politico".<sup>33</sup>

Sono oggi allo studio ricerche storiche che hanno come campo d'indagine anche la relazione tra università e libera professione a Bologna. Una ricostruzione esaustiva dei collegamenti esistenti tra questi due mondi dovrebbe, infatti, comprendere anche altre professioni liberali, almeno quelle del medico e dell'ingegnere, per riuscire a definire, facendo appunto dei confronti quantitativi e qualitativi, la reale natura del rapporto tra questi due universi.

---

<sup>31</sup> S. MAGAGNOLI, *Elites e Municipi*, cit., pag. 95, 97-98.

<sup>32</sup> F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, cit., pag. 111.

<sup>33</sup> F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., pag. 124.

#### 4. Una biografia: Giuseppe Ceneri

Molti sono stati gli avvocati che hanno ricoperto, durante la loro vita professionale, diversi incarichi, a livello sia locale sia nazionale. Sarebbe interessante ricostruire i profili dei maggiori avvocati bolognesi, producendo una serie di “piccole vicende personali” che sarebbero senz’altro d’aiuto per una storia di più ampio respiro.

Non tutti, però, sono riusciti ad essere protagonisti in tutti i settori che lo hanno visto coinvolto come Giuseppe Ceneri. Egli, infatti, oltre ad essere noto come giurista e professore universitario, fu il primo presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori di Bologna che governò per molti anni ed intervenne nella vita politica e sociale bolognese, divenendo una figura di riferimento per la sua città nella seconda metà dell’ottocento. Di rilievo, infine, anche la sua partecipazione alla politica nazionale.

Alcuni anni dopo la conclusione di questo lavoro, nella sua veste di tesi di laurea, la figura di Giuseppe Ceneri è stata onorata con un convegno di studi e un’importante pubblicazione, che ne ricostruisce la figura di avvocato, studioso e politico e al quale ovviamente si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.<sup>34</sup>

Ceneri nacque a Bologna il 17 gennaio 1827. Iscrittosi alla facoltà giuridica dello Studio bolognese, nel 1848 conseguì il dottorato con il massimo dei voti.

L’entusiasmo suscitato a Bologna dall’entrata in guerra di Carlo Alberto contro l’Austria influenzò anche Ceneri, il quale con un amico, partì per il Piemonte. Qui si arruolò volontario nell’esercito sardo, ma dopo pochi mesi si ammalò e fu congedato. Rientrato a Bologna nel 1849, cominciò ad esercitare la professione forense. Nel 1850 venne incaricato dall’università cittadina – i cui corsi regolari non erano ancora ripresi in pieno dopo gli avvenimenti degli anni precedenti – di tenere un corso privato di pandette. Con la normalizzazione dei corsi Ceneri ottenne nel 1851 la supplenza di una delle due cattedre di pandette, della quale fu nominato titolare due anni più tardi.

L’impegno di studioso, di docente universitario e di avvocato non impedì a Ceneri di partecipare alla vita politica della sua città. La sua fedeltà al governo pontificio appare completa. Lo dimostra il fatto che era stato chiamato, in giovane età, a

---

<sup>34</sup> A. VARNI, (a cura di), *Giuseppe Ceneri: l’avvocato, lo studioso, il politico*, il Mulino, Bologna, 2002. Sulla vita di Giuseppe Ceneri si veda anche, A. ALAIMO, *L’organizzazione della città. Amministrazione e politica urbana a Bologna dopo l’Unità (1859-1889)*, cit.; M. MALATESTA, *Il Resto del Carlino. Potere politico ed economico a Bologna dal 1885 al 1922*, cit.; R. ZANGHERI, *Bologna*, cit.; M. S. PIRETTI, G. GUIDI (a cura di), *L’Emilia Romagna in Parlamento*, cit.; M. MALATESTA, *Ministri, deputati, senatori dal 1842 al 1922*, cit.; A. A. MOLA, *Storia della massoneria italiana*, cit.; *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana.

ricoprire una delle più importanti cattedre dello Studio Bolognese. E lo attesta anche la sua presenza nel Consiglio comunale di Bologna all'inizio del 1859. Quando nel giugno dello stesso anno, le truppe austriache e il legato pontificio lasciarono Bologna, il Consiglio comunale provvide subito a nominare una giunta provvisoria di governo, composta da Gioacchino Napoleone Pepoli, Giovanni Malvezzi Medici, Luigi Tanari, Antonio Montanari e C. Cesarini: Giuseppe Ceneri era tra i consiglieri comunali che nominarono tale giunta.

Il delicato momento politico che Bologna visse nei mesi immediatamente successivi appare pienamente controllato dai liberali moderati. L'undici luglio Massimo D'Azeglio prese possesso dell'ufficio di commissario straordinario di Bologna e due giorni dopo accolse le dimissioni della giunta provvisoria. Formò allora un nuovo governo, articolato in sei dicasteri, detti "sezioni", affidati ciascuno ad un "gerente". Ceneri in questo periodo appare molto vicino al gruppo moderato filopiemontese, tanto da essere nominato segretario generale per la sezione Istruzione Pubblica e Beneficenza del governo D'Azeglio. Il 28 agosto risultò poi eletto deputato all'Assemblea delle Romagne che proclamò la decadenza del governo pontificio e deliberò l'annessione al regno sardo. Il governo delle Romagne era stato nel frattempo assunto da Leonetto Cipriani che era gradito a Napoleone III, ma non ai moderati bolognesi, guidati da Minghetti, i quali gli preferivano un uomo più decisamente legato al Piemonte come Luigi Carlo Farini. Nel novembre del 1859 l'Assemblea incaricò una commissione, di cui faceva parte anche Ceneri, per valutare la possibilità di estendere alle Romagne lo statuto albertino. La commissione affidò a Ceneri il compito di riferire all'Assemblea il proprio parere favorevole, insieme con la proposta di affidare il governo delle Romagne a Farini. Le sue proposte furono accolte a grandissima maggioranza.

L'impegno politico di Ceneri crebbe negli anni immediatamente successivi alla proclamazione del Regno d'Italia. Al pari di altri intellettuali bolognesi egli si staccò dall'ala moderata per confluire in quella democratica. La rottura aperta tra i due gruppi si manifestò in occasione delle elezioni politiche del 1867. I contrasti tra le due tendenze provocarono la scissione del Comitato della Società liberale bolognese, con la conseguente formazione di due distinti comitati, quello "costituzionale" e quello "avanzato". Ceneri, ormai decisamente schierato con i democratici, venne da loro designato come loro candidato in opposizione al candidato dei moderati, dal quale fu però sconfitto.

Appare difficile individuare le tappe attraverso le quali era maturata l'evoluzione politica del professore bolognese. La sua adesione ai democratici non doveva essere manifesta nel 1863, dato che il suo nome non compare, nei rapporti inviati dal questore al prefetto di Bologna, tra quelli dei democratici più decisi (vi compare, invece, a partire dal 1867). Un anno più tardi, poi, la sua elezione nel Consiglio comunale di Bologna non sembra ancora avere un preciso significato democratico; nessun commento viene espresso in proposito da Enrico Bottrigari, il

quale, da posizioni moderate, avrà in seguito sempre parole dure per Ceneri e i suoi successi elettorali.

E', forse, possibile mettere in relazione il suo spostamento su posizioni democratiche con la decisione di aderire alla massoneria bolognese. Nel febbraio del 1866 a Bologna venne fondata una loggia massonica che il mese successivo fu accolta nella Comunione nazionale. Sin dall'inizio i massoni bolognesi si distinsero per la loro adesione alle idee democratiche che all'interno della massoneria italiana trovarono in Garibaldi la loro espressione più autorevole e il loro principale centro organizzativo nella loggia milanese presieduta da Ausonio Franchi. Alla fine dell'anno quest'ultima si scisse dalla Comunione nazionale e fu seguita nel gennaio '67 dalla loggia bolognese. Il gran maestro della massoneria, il moderato Lodovico Frapolli, escluse allora i milanesi e i bolognesi. Non si conosce con certezza la data dell'ingresso di Giuseppe Ceneri nella loggia bolognese; il suo nome, insieme a quello del Carducci, compare nell'elenco dei massoni bolognesi per i quali veniva confermata l'espulsione.

Nei primi mesi del 1867 Ceneri partecipò alla costituzione della Società democratica e ricevette, con altri, l'incarico di redigerne lo statuto. Nell'agosto dello stesso anno, partecipò ad una manifestazione dei democratici per chiedere la liberazione di Roma; il mese dopo era a Ginevra per partecipare al congresso della pace al quale intervenne anche Garibaldi.

La lotta politica italiana, nella seconda metà dell'anno, si incentrò sull'impresa di Garibaldi contro Roma. Al pari di altri democratici bolognesi, Ceneri si schierò subito a favore. I suoi contrasti con la maggioranza della massoneria italiana presentano anche questa motivazione, dato che gli organi direttivi, e in primo luogo il gran maestro, erano decisamente contrari all'azione di Garibaldi. Appreso dell'arresto di questi, Ceneri organizzò una serie di manifestazioni per sollecitarne la liberazione. Partì infine volontario e raggiunse le truppe garibaldine con le quali prese parte ai combattimenti di Monterotondo e di Mentana.

Dei democratici italiani l'avvocato bolognese non condivideva le idee sulla via da seguire per raggiungere l'unità nazionale e quelle in merito ai problemi sociali del paese. Più precisamente egli appare schierato, all'interno del movimento democratico bolognese, tra i radicali che erano maggiormente sensibili alle istanze dei ceti popolari e più decisamente si opponevano alla politica economica del governo.

Nel febbraio del 1868 egli partecipò con i suoi colleghi dell'università bolognese Giosuè Carducci e Pietro Piazza, ad un banchetto indetto per celebrare l'anniversario della mazziniana Repubblica romana. Il ministro della Pubblica Istruzione, Emilio Broglio, sospese i tre docenti dall'insegnamento: il provvedimento più severo venne adottato proprio nei confronti di Ceneri. Il mese successivo la Società democratica e quella operaia proclamarono uno sciopero a Bologna per protestare contro l'imposta sul macinato e la crisi economica della città. In seguito

all'agitazione Ceneri venne arrestato. Liberato pochi giorni dopo, inviò le proprie dimissioni dalla cattedra universitaria per protesta contro l'azione governativa.

Rimasto libero da occupazioni accademiche, Ceneri si dedicò con maggiore impegno alla vita politica e alla professione forense.

Nel maggio del 1869 divenne deputato, sconfiggendo alle elezioni politiche il leader della destra emiliana Marco Minghetti. La sua elezione rappresentava un grosso successo per i democratici bolognesi e per lo stesso professore, che conobbe in questo periodo il momento di massima popolarità. Già in precedenza nel loro ambito si era discusso dell'opportunità di partecipare alla vita istituzionale del regno e in particolare sulla possibilità che un democratico, una volta eletto deputato, prestasse il giuramento di fedeltà alla corona richiesto ai membri delle Camere. Ceneri era stato tra coloro che avevano sostenuto la tesi negativa. Così, quando gli venne richiesto il giuramento di fedeltà, egli rifiutò di prestarlo e, nel marzo del 1870, si dimise dalla Camera.

Ritornato all'insegnamento, dietro sollecitazione del nuovo ministro all'Istruzione Cesare Correnti, non ridusse il suo impegno politico. Nel 1870 era stato ancora una volta eletto nel Consiglio comunale di Bologna e nel 1874 difese con successo i dirigenti repubblicani arrestati mentre partecipavano ad una riunione. Nel 1876 non riuscì eletto e quattro anni più tardi rifiutò di presentare la propria candidatura.

Egli continuava ad operare per la formazione di un fronte politico unitario dell'estrema Sinistra dai repubblicani ai socialisti, necessario per opporsi alla maggioranza depretisiana e al nascente trasformismo.

Nelle elezioni dell'ottobre del 1882 Ceneri risultò di nuovo eletto. La pregiudiziale del giuramento era stata ormai superata dai radicali, tra i quali era prevalsa l'opinione di operare attivamente in Parlamento contro la maggioranza governativa. Nonostante questo, Ceneri tenne alla Camera un violento discorso contro l'obbligo del giuramento.

Nel 1886, assieme ad altri due avvocati radicali, Enrico Ferri e Ettore Sacchi, difese i braccianti e i lavoratori che erano stati arrestati per aver promosso scioperi e manifestazioni. Ancora una volta il processo si concluse con l'assoluzione dei suoi assistiti.

Nel 1889 fu nominato senatore del Regno, nomina che non implicò l'abbandono delle sue posizioni politiche. Due anni più tardi partecipò, infatti, al congresso di Roma che si concluse con l'accordo, noto come "patto di Roma", tra tutte le correnti della democrazia italiana, accordo che offriva una più salda piattaforma politica per l'opposizione anticrispina.

L'adesione al patto era stata promossa anche dall'ala più progressista della massoneria italiana nella quale Ceneri era rientrato all'inizio degli anni '70.

Negli ultimi anni Ceneri si allontanò progressivamente dagli impegni politici a causa delle cattive condizioni di salute. Morì a Bologna il 7 giugno 1898.

Rappresentante di spicco della cultura bolognese e di quella borghesia forense impegnata a costruire le fondamenta legislative del nuovo corso, Giuseppe Ceneri si dedicò alla rappresentanza consiliare con l'impegno e la continuità propri di chi aveva la consapevolezza di contribuire, dai banchi del Consiglio comunale, alla edificazione del nuovo Stato.

Ceneri, in controtendenza rispetto ai suoi colleghi universitari che non spiccavano per assiduità e intensità di partecipazione, offrì, infatti, un notevole contributo critico.<sup>35</sup>

Un episodio di cronaca che vide il professor Giuseppe Ceneri come protagonista, seppur più volte ricostruito e pubblicato, merita di essere richiamato.

Accusato di aver mandato assolto l'assassino di un proprio familiare, un uomo aggredì e minacciò il primo presidente dell'Ordine, il quale rispose ferendolo con un'arma da fuoco. Protestando contro gli errori e le amarezze sopportate in seguito all'accusa a suo carico prima di tentato omicidio, poi di semplice ferimento, e volendo provare che la sua era stata soltanto legittima difesa, Ceneri scrisse un appello alla giustizia, "*Pro se et jure*", che consegnò alla Corte di Bologna nel 1880, nel quale asserì come "ormai la libera parola del difensore debba arrestarsi dinnanzi alle minacce dei prepotenti".<sup>36</sup>

Il Consiglio dell'ordine di Bologna si occupò della vicenda nell'adunanza del 28 maggio 1880, dal verbale della quale emerge un riferimento "ad un fatto grave" accaduto al professor Ceneri. Il Consiglio "deplora il fatto stesso, anche come offesa al principio che l'avvocato non debba rispondere fuori dal tribunale degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni".<sup>37</sup> Ceneri, tre mesi dopo, venne delegato a partecipare al congresso giuridico italiano internazionale; non emerge però dai verbali se la proposta del Consiglio fosse basata "solo" sui numerosi meriti dell'eminente professore e avvocato o non contenesse invece anche una dimostrazione di solidarietà della categoria per gli avvenimenti accaduti. L'8 novembre il presidente Agnoli propose al Consiglio di domandare al re la grazia della pena di un mese di carcere inflitta al professor Ceneri per porto di arma proibita. I verbali non riportano più riferimenti a questo episodio, anche se vedono Ceneri ancora protagonista della vita dell'Ordine.

---

<sup>35</sup> A. VARNI, (a cura di), *Giuseppe Ceneri: l'avvocato, lo studioso, il politico*, cit., pp. 69 e 73.

<sup>36</sup> La vicenda che coinvolse G. Ceneri è riportata da P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente*, cit., pp. 176-178, mentre l'appello del celebre giurista è contenuto in G. CENERI, *Pro se et jure*, Bologna, 1891.

<sup>37</sup> ACOA, adunanze dal 1874 al 1885, seduta del 28 maggio 1880.

Gli avvocati dell'Italia liberale, come appunto Giuseppe Ceneri, conobbero una grande popolarità non solo per l'attività politica e accademica svolta, ma anche per il fatto di essere o meno “primi attori del Foro”.<sup>38</sup>

Ceneri, conteso tra la cattedra, la politica e il foro, seppe anche essere “patrocinatore tenace e ardente, argomentatore sottile, oratore insuperabile. Creò un suo tipo di eloquenza, *alla Ceneri*, chiara e ordinata, tacitiana, sottolineata da un gestire elegantissimo”.<sup>39</sup>

Nonostante i toni alquanto altisonanti, è indubitabile la notorietà, di sostanza, che seppe conquistarsi questo illustre avvocato, al quale tanti onori sono ancora tributati.

---

<sup>38</sup> A. BIGNARDI, *Vecchio foro bolognese (Regnoli – Ceneri – Busi)*, estratto da “Bollettino del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Bologna”, numero speciale per il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense, BO, 1957.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

## **GUERRA E DOPOGUERRA**

### *I. “Troppi avvocati”*

Già dopo pochi anni dall’approvazione, la legge professionale del 1874 necessitava, secondo la categoria forense, d’ulteriori riforme.

Nel celebre libretto *Troppi avvocati!*, pubblicato nel 1920, Piero Calamandrei illustrava lo stato dei professionisti legali, riferendosi principalmente all’ormai cronico problema dell’eccesso numerico degli avvocati in Italia, cercando di definirne le cause e fornirne le possibili soluzioni.

A partire dal primo congresso nazionale forense, tenutosi a Roma nel 1896, la questione assunse sempre più rilevanza e, soprattutto, urgenza. I lavori per la riforma del notariato (arrivata a destinazione nel 1913) richiamarono ulteriormente l’attenzione di avvocati e procuratori; soprattutto per quella disposizione che attribuiva nuove funzioni ai notai, sottraendole alla competenza forense<sup>1</sup>, quali la sottoscrizione e presentazione dei ricorsi relativi ad affari di volontaria giurisdizione.

L’approvazione parlamentare di questo disegno di legge, assieme ad altri provvedimenti, come la legge sui fallimenti che consentì ai ragionieri di assistere le parti in tribunale, e i crescenti problemi di affollamento delle università con il conseguente aumento dell’offerta di professionisti sul mercato, trasformarono l’iniziale preoccupazione della categoria in vero e proprio movimento di protesta.

Quest’agitazione traspare anche dalla lettura dei verbali dei Consigli dell’ordine degli avvocati di Bologna. Anche se dalla lettura dei verbali delle sedute si evince come l’interesse del Consiglio fosse prevalentemente rivolto alle vicende del solo distretto giudiziario, a volte sono presenti riferimenti al contesto nazionale.

Ad esempio, durante l’adunanza del 4 luglio 1912, il presidente Ettore Nadalini illustrò l’invito presentato dai Consigli dell’ordine di Catania e Avellino ad associarsi ad un’agitazione contro la proposta istituzione del giudice unico prevista dalla riforma dell’ordinamento giudiziario di quell’anno.<sup>2</sup> Anche se tale invito non fu accolto, questa riforma contribuì ad alimentare l’insoddisfazione forense.

---

<sup>1</sup> M. SANTORO, *Le trasformazioni del campo giuridico*, cit., p.115.

<sup>2</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1912 al 1921.

Assieme al Collegio di disciplina dei procuratori, il presidente diede notizia, un anno e mezzo più tardi, del decreto che toglieva quattro consiglieri alla Corte locale e tre giudici al tribunale. Dopo un'animata discussione fu votato un ordine del giorno "per deplorare che il Ministro abbia ridotto il numero dei consiglieri in misura che le esigenze del servizio non consentono e che l'attuazione della legge 19 dicembre non giustifica".<sup>3</sup> Si decise di affidare ad un'apposita commissione l'incarico di recarsi a Roma per comunicare al Ministro la protesta unanime del Foro bolognese e per reclamare pronti e adeguati provvedimenti. La discussione proseguì anche nei mesi successivi.

La presa di posizione a difesa dei magistrati è segno che entrambe le categorie trovavano un terreno comune di unione quando erano minacciate restrizioni all'interno del mercato del lavoro giuridico.

Fu sottolineato che mentre foro e magistratura lamentavano come la richiesta di una terza sezione fosse stata respinta, si assisteva addirittura ad una riduzione del personale.<sup>4</sup> Il Ministro replicò che per il 1914, valendosi della disposizione transitoria del recente decreto, non intendeva spostare personale. Si ritenne opportuna un'agitazione collettiva delle città interessate per una riforma della legge che, se consentiva al Ministro di ripartire con decreto il personale tra i vari uffici, non poteva però modificare il personale stabilito dalla legge per l'intero paese.

La necessità di riformare la legge professionale in vigore, allo scopo principalmente di rendere più approfondita la preparazione dei nuovi legali e di ostacolarne il continuo aumento numerico, portò alla formulazione di tre concreti disegni di legge. Il primo, del gennaio 1914, preparato da una commissione ministeriale nominata dal Ministro della giustizia Finocchiaro-Aprile e presieduta da Antonio Gui, senatore e avvocato, oltre ad occuparsi del riordino delle tariffe, prevedeva la richiesta di laurea anche per l'esercizio della professione di procuratore e l'introduzione, sempre per i procuratori, del sistema dell'albo chiuso.<sup>5</sup>

Il secondo disegno, del marzo 1920, preparato da una commissione di rappresentanti delle principali curie d'Italia e nominata dal Ministro Mortara, pur occupandosi anch'esso degli interessi economici della classe e "mentre coordina i collegi professionali in una grande gerarchia accentrata in Roma, destinata a dare unità nazionale all'Ordine ma adatta forse a rendere sempre più pigra e burocratica la vita già così rilassata delle corporazioni forensi"<sup>6</sup>, cercava di affrontare l'annoso problema della sovrabbondanza e della decadenza professionale.

---

<sup>3</sup> Ibidem, pag. 116, seduta del 21 gennaio 1914.

<sup>4</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1912 al 1921, seduta dell'uno febbraio 1914.

<sup>5</sup> Cenni sul disegno di legge preparato dalla commissione nel 1914, vedi M. SANTORO, *Le trasformazioni del campo giuridico*, cit., p. 116-117 e P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati!*, cit., p. 164-165.

<sup>6</sup> P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati!*, cit., p. 166.

Le proposte prevedevano: l'abolizione della separazione delle professioni di avvocato e procuratore; il riordino e l'allungamento della pratica forense (da due a quattro anni); una maggiore severità dell'esame di ammissione all'avvocatura; l'introduzione del sistema della chiusura dell'albo per gli avvocati.

Pur giudicando il secondo tentativo di riforma più audace e completo, Calamandrei non risparmiava numerose critiche all'impostazione dello stesso, prima tra tutte quella di considerare "possibile una riforma radicale dell'avvocatura disgiunta da una riforma radicale degli ordinamenti universitari"<sup>7</sup>, che evidenziava l'incapacità di comprendere come il vero fulcro del problema risiedesse nella preparazione teorica e pratica.

Decaduto senza essere discusso con la fine della legislatura, il progetto fu ripresentato dal Ministro Fera nel dicembre del 1920 alla Camera dei deputati. Questo terzo disegno, giudicato da Calamandrei un miglioramento notevole rispetto alle elaborazioni precedenti, respingeva il sistema, a suo giudizio rovinoso, del *numerus clausus*, sostituendolo con un'assai più morbida norma di sospensione temporanea delle iscrizioni agli albi.

Pur apprezzando i diversi rimedi proposti per diminuire l'eccessiva facilità con cui il laureato in legge riusciva a diventare avvocato e non risparmiando severe critiche alla legge 8 giugno 1874, "che consente al procuratore laureato di diventare avvocato per anzianità, o che, peggio ancora, implicitamente ammette a esercitare funzioni di avvocato, dopo tre soli anni di studi giuridici, il procuratore non laureato"<sup>8</sup>, Calamandrei sottolineava come i difetti più grandi non fossero nella legge, ma nel modo di applicarla. A suo parere era, inoltre, difficile credere che il rimedio di tutti i mali risiedesse nel mettere insieme delle leggi nuove: "essendo mancata finora l'energia per applicar sul serio le vecchie leggi", molto probabilmente neppure le nuove lo sarebbero.

Il bilancio di Calamandrei sul principio dell'Ordine "padrone del suo albo e della sua disciplina" era molto critico. Egli reputava gli ordini professionali responsabili dell'affollamento e della relativa decadenza, tollerando "che il tirocinio pratico sia compiuto in quel modo ridicolo che tutti conoscono e che non si sanno servire degli esami di ammissione come rigorosa barriera per chiuder la strada agli indegni".

Le conclusioni cui giungeva meritano di essere riportate per intero.

"[...] in Italia, dove pure ogni regione ha tradizioni forensi nobilissime, manca una tradizione unitaria che richiami i colleghi all'esercizio continuo e rigoroso del potere di sindacato sui propri membri: onde, a correggere questa

---

<sup>7</sup> Ibidem, pag. 167.

<sup>8</sup> P. CALAMANDREI, *L'avvocatura e la riforma del processo civile*, Bocca, Torino 1920, p. 50-51.

specie di condiscendenza sistematica dell'ordine forense verso i suoi componenti, unica riforma idonea parrebbe quella che, pur lasciando intatto nelle sue linee fondamentali il sistema attuale della libera avvocatura, riservasse allo Stato il potere di controllare, mediante un esame serio e difficile, l'idoneità professionale degli aspiranti, nonché il potere di provocare l'esercizio della giurisdizione disciplinare riservata ai Consigli, tutte le volte in cui questi si mostrassero eccessivamente restii a farne uso".<sup>9</sup>

Soffermandosi con attenzione e obiettività sul giudizio di cui godono gli avvocati nella pubblica opinione, Calamandrei offriva uno sguardo d'insieme sulla letteratura "di tutti i tempi e di tutti i paesi" che vedeva "nell'avvocato l'artefice dei cavilli, il mistificatore dei giudici, la sanguisuga dei clienti".<sup>10</sup> Significato più rilevante assunsero, più dei lazzi satirici, le accuse che alla professione muovevano, per considerazioni sociali ed economiche, pensatori e studiosi delle più varie tendenze, primi tra tutti i socialisti. Nonostante anch'essi continuassero a mandare avvocati in parlamento quali loro rappresentanti, alcuni teorici di quell'area politica annunciavano l'avvento ormai prossimo "del nuovo ordinamento sociale in cui gli avvocati non avranno più posto". Il pregio fondamentale della legislazione comunista prevedeva poi "la semplificazione delle leggi", ottenibile con l'abrogazione in massa di tutte le leggi dello stato "borghese". Le nuove leggi, poche e chiare, sarebbero state comprese facilmente da tutti i cittadini, rendendo possibile ad ognuno orientarsi nel campo legale senza bisogno di avvocati.<sup>11</sup>

A tutto questo, dalle proposte oggettivamente instabili e pericolose alle critiche e ai luoghi comuni, si aggiunsero anche i disagi derivanti dalla prima guerra mondiale. Le esperienze sociali vissute durante questo periodo, e soprattutto durante il primo dopoguerra, resero manifesto quanto fossero diventati incerti e dubbi la posizione e lo status degli avvocati. A testimonianza di tale situazione troviamo, oltre alla voce di Calamandrei, quella degli avvocati di Bologna.

## 2. *Gli avvocati e la guerra a Bologna*

Difficile scrivere della posizione degli avvocati bolognesi presenti nel Consiglio dell'ordine a proposito dell'ormai imminente conflitto bellico. Mentre è possibile riferire di atteggiamenti o allineamenti di colleghi di altre città, dai verbali di Bologna non emerge alcuna presa di posizione sulla situazione politica internazionale.

---

<sup>9</sup> Ibidem, pp. 51-52.

<sup>10</sup> Ibidem, pag.14.

<sup>11</sup> P. CALAMANDREI, *L'avvocatura e la riforma del processo civile*, cit., pp. 15 - 16.

Ad Ancona, per esempio, ci furono avvocati di area repubblicana come Domenico Pacetti che, asserendo che il nostro paese era diviso da “un’antipatia storica” dalla Germania, reputavano allarmante l’atteggiamento espansionistico di questo paese e ritenevano che “può suonare l’ora di dover prendere le armi: quest’ora può essere vicina più che si pensi”.<sup>12</sup> Anche se poi fu lo stesso Pacetti, qualche anno dopo la conclusione del conflitto mondiale, ad esprimere perplessità sull’opportunità e sui risultati di quella guerra.<sup>13</sup> Un altro Ordine che si espresse a favore della guerra a sostegno dell’Intesa fu quello di Milano.<sup>14</sup>

La prima seduta del Consiglio dell’ordine nella quale si trovano accenni allo stato di guerra è quella del 29 luglio 1915. L’allora presidente Pietro Baldini riferì, infatti, circa la commissione nominata per supplire i colleghi richiamati alle armi che dovettero sospendere l’esercizio della professione, lamentando come questa non avesse ancora cominciato a funzionare.

Fu trattato, inoltre, il tema dell’agitazione degli avvocati penalisti che volevano essere ammessi alla difesa nei tribunali di guerra.

Baldini, forte delle molte ricerche da lui fatte per chiarire il diritto invocato, propose di approvare un ordine del giorno col quale deliberare che, pur apprezzando lo zelo dei difensori militari, gli avvocati potessero essere ammessi, od almeno aggregati, all’esercizio del ministero della difesa, tenendo anche conto della loro facoltà di farlo davanti ai tribunali militari ordinari.

Tutto questo sembrerebbe sottintendere, da parte della categoria, il desiderio, o forse la pretesa, di “aprirsi” un’altra fetta di mercato.

Fu poi approvato un secondo ordine del giorno, relativo all’erogazione di offerte per la guerra. “Auspiciando alla vittoria delle armi per la completa redenzione d’Italia e pel trionfo dei principi di libertà e di civiltà”, l’Ordine degli avvocati bolognesi decise di offrire la somma di lire trecento, suddividendola in parti eguali tra: le famiglie dei richiamati poveri, il comitato di preparazione civile e la Croce Rossa, comitato regionale di Bologna.

Altre comunicazioni riguardarono il riordino della difesa penale d’ufficio<sup>15</sup> e la celebrazione della scomparsa di avvocati caduti in guerra.<sup>16</sup> Durante la seduta del primo di dicembre dello stesso anno fu data lettura della comunicazione da parte della Federazione degli avvocati belgi riguardante l’internamento in Germania del presidente dell’Ordine di Bruxelles, Théodor, e della deliberazione relativa con la

---

<sup>12</sup> M. CIANI, *Storia dell’avvocatura anconitana*, cit., pag. 132.

<sup>13</sup> *Ibidem*, pp. 132 – 133.

<sup>14</sup> F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica*, cit., pag. 362.

<sup>15</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1912 al 1921, seduta dell’11 novembre 1915.

<sup>16</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1912 al 1921, seduta del 23 novembre 1915, convocata in via straordinaria “per la gloriosa morte del consigliere Giacomo Venezian, che aveva svolto l’incarico di segretario del Consiglio dell’ordine.

quale si formulava l'augurio che egli potesse "essere restituito presto all'esercizio del suo alto ministero".

Il 15 febbraio del 1916 il tesoriere del Consiglio, Achille Muzzi, lesse il consuntivo e fornì le spiegazioni relative alla criticità della situazione per effetto dell'anno "eccezionalissimo", riferendosi allo stato di guerra in cui si trovava il paese. Il presidente propose che, per ovviare a questa criticità, le tasse annue fossero aumentate: venti lire per l'ammissione alla pratica, trenta per le iscrizioni negli albi e venticinque per i certificati di esame. La proposta fu approvata all'unanimità. Nello stesso giorno si riferì anche del progetto del comitato per la raccolta della carta vecchia a favore della Croce Rossa. Quattro giorni più tardi fu celebrata la commemorazione degli avvocati Giacomo Venezian, già ricordato in udienza straordinaria, Gozzi, Barbieri e Palmieri, morti nel conflitto durante il primo anno di guerra. Agli avvocati caduti sarà dedicato, al termine della guerra, un "ricordo marmoreo".<sup>17</sup>

In unione al Consiglio di disciplina dei procuratori, il Consiglio dell'ordine, il 14 novembre 1917, manifestò il proprio sostegno al Parlamento. Venne, infatti, approvato un ordine del giorno col quale si offrì "al Governo ed al paese ogni forma di attività e di collaborazione civile dei colleghi professionali per rincuorare gli animi, intensificare la resistenza, conseguire la vittoria ...". Nonostante le difficoltà economiche si decise di versare un'offerta di lire cinquecento, per entrambi i consigli, al Comitato di Azione civile per assistenza ai profughi.

Continuava, intanto, l'agitazione degli avvocati penalisti per essere ammessi a difendere davanti ai tribunali straordinari di guerra. Ne troviamo accenni nell'adunanza del 25 marzo 1916, adunanza durante la quale venne anche approvato un ordine del giorno con il quale, in risposta ad una richiesta dell'Ordine di Milano, si deliberò che fosse lasciato al giudizio individuale il decidere "caso per caso" se difendere imputati tedeschi, rendendo compatibile l'esercizio del ministero con la condizione creata dalla presente situazione internazionale. In assenza di specifiche disposizioni legislative, i Consigli di Milano decisero, salvo casi "eccezionali", di "non prestare assistenza legale ai cittadini tedeschi, specialmente in affari riguardanti trasferimenti di capitali all'estero".<sup>18</sup>

Nonostante le ristrettezze economiche denunciate dal presidente dell'Ordine ed aggravate a causa dell'assenza di molti avvocati chiamati a svolgere il servizio militare, si decise ugualmente di dispensare dalla tassa di iscrizione i colleghi profughi.

Nello stesso periodo fu denunciato il fatto che, mentre i medici e gli ingegneri acquistavano facilmente gradi ed emolumenti nell'attuare servizi militari, gli avvocati non potevano conseguire altrettanto. Quest'accusa fu ripetuta in maniera più

---

<sup>17</sup> Ibidem, seduta del 21 dicembre 1918.

<sup>18</sup> F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., pag. 362.

esplicita pochi mesi più tardi. Il presidente dell'Ordine comunicò di aver interessato i presidenti della corte e del tribunale perché nelle liquidazioni degli onorari si procedesse con una certa larghezza, ottenendo affidamenti al riguardo, in modo da poter far fronte all'aumento del costo della vita. Si rese, inoltre, interprete del desiderio di molti colleghi per ottenere che agli avvocati richiamati sotto le armi fosse concessa, come ad altri professionisti, una posizione decorosa sia moralmente sia economicamente, attribuendo loro il grado di ufficiale. Egli però non riuscì ad ottenere risultati utili, visto che la mancanza negli avvocati di cognizioni tecniche militari rendeva impossibile per loro quel trattamento che poteva essere fatto a medici ed ingegneri arruolati nei corpi tecnici della sanità e del genio. Per la categoria forense rimaneva, a quanto sembra, più difficile trasformare la guerra in un vantaggio rispetto ad altre libere professioni.

Identiche sono le lamentele indirizzate, nel 1918, da un avvocato fiorentino quarantatreenne, chiamato in guerra, al suo Consiglio dell'ordine. A giudizio del professionista toscano non era giusto che avvocati di buona condizione civile e della sua età fossero arruolati nell'esercito semplicemente come sottotenenti e, quasi sempre, in fanteria. Questa cosa gli sembrava ledere la reputazione e la dignità degli avvocati, come anche il fatto che la loro anzianità professionale non fosse presa in considerazione per l'avanzamento nella carriera militare, mentre lo era per i medici, i veterinari, i farmacisti, i chimici e, soprattutto, per gli ingegneri, i quali dopo un servizio di soli tre mesi, erano promossi di grado. Il Consiglio dell'ordine fiorentino, dimostrando come fosse forte il conflitto tra professioni per "contendersi" la guerra, raccolse l'appello e inviò una petizione al Governo con cui si richiedeva il miglioramento sociale ed economico della condizione degli avvocati; appello al quale rispose il termine della guerra.<sup>19</sup>

L'ultima adunanza che si occupò della "difesa militare" fu quella del 30 gennaio 1918, durante la quale il presidente comunicò che il tribunale militare aveva provveduto per la difesa "avanti di lui" concedendo cioè agli avvocati il diritto di patrocinare delle cause nei tribunali militari, secondo il desiderio di questo Consiglio, anche se con notevole ritardo.

### 3. *Il dopoguerra*

Con il giungere della fine del conflitto emersero le preoccupazioni per la ripresa dell'attività professionale forense nel dopoguerra. Il Consiglio invocò provvedimenti governativi a favore degli avvocati costretti a cessare dall'esercizio con "pregiudicato grave dell'avviamento professionale".<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> H. SIEGRIST, *Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo*, cit., pp. 176-177.

<sup>20</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1912 al 1921, adunanza del 20 marzo 1918.

Il 30 marzo del 1919 si svolse l'adunanza dei rappresentanti delle curie emiliane, allo scopo di concertare i mezzi più opportuni per agevolare la ripresa dell'esercizio professionale ai colleghi reduci dalle armi.<sup>21</sup>

Una voce apparentemente in controtendenza fu quella dell'avvocato Eugenio Jacchia che, osservando come dai vari collegi professionali s'invocasse ripetutamente il Governo perché si adoperasse per far ottenere il congedo agli avvocati che si trovavano ancora sotto le armi, si mostrò contrario ad accogliere tale richiesta. A suo parere una simile invocazione sembrava voler creare un privilegio per la categoria. Jacchia si preoccupava, piuttosto, della condizione bisognosa in cui potevano trovarsi eventualmente alcuni colleghi e considerò che il sistema più pratico fosse l'applicazione di una soprattassa a questo scopo per un periodo transitorio.

Il consigliere Jacchia era intervenuto attivamente anche nella discussione sul bilancio svoltasi il 26 gennaio di quell'anno. Alla proposta dell'avvocato Alberto Cugini di provvedere ai bisogni del bilancio aumentando le quote, egli ribatté che molti colleghi si rifiutavano di pagare il contributo senza giustificato motivo e che, prima di aumentare le quote, era meglio intensificare l'opera di riscossione a carico degli inadempienti. L'assemblea, condividendo nuovamente l'opinione di Jacchia, all'unanimità deliberò di aprire un'azione giudiziaria contro i colleghi morosi, escludendo quelli che fossero stati impediti all'esercizio della professione, perché sotto le armi.

I rappresentanti dei Consigli professionali della Regione ritennero che fosse necessario pronunciarsi anche su esigenze di carattere generale della classe forense, pensando che tali esigenze potessero trovare un parziale soddisfacimento nella pronta attivazione della nuova legge professionale e nella istituzione della Cassa pensioni.

Il 23 luglio del 1919 il presidente del Consiglio Ettore Nadalini comunicò che la commissione interna, eletta per rispondere al quesito del guardasigilli circa l'unicità dei due servizi di procuratore e avvocato, aveva espresso parere favorevole nei confronti del mantenimento della distinzione, attualmente in vigore. La proposta della commissione nominata dal Ministro Mortara prevedeva, invece, come si è già detto nel precedente paragrafo, l'unificazione delle due professioni. Di questo disegno di legge si discusse anche nella seduta del 25 gennaio del 1920, quando il presidente Nadalini presentò una relazione sui lavori svoltisi negli ultimi tempi a Roma, relativi appunto alla riforma dell'ordinamento professionale, lavori ai quali anche lui era stato chiamato dal guardasigilli a partecipare, avendo ottenuto la nomina a presidente della sottocommissione per la preparazione dello schema del progetto di legge.

---

<sup>21</sup> Nel verbale sono stati allegati i testi degli ordini del giorno dei vari Collegi, con le relative richieste.

L'inizio dell'anno fu dedicato anche alla questione delle elezioni per la sostituzione dei membri decaduti nel dicembre 1915: erano presenti due posizioni, una per le elezioni parziali, l'altra per le dimissioni. Secondo il consigliere Nicola Tabanelli le dimissioni dei Consigli avrebbero portato al caos. Era, a suo avviso, più opportuno tenere fermo il nucleo centrale del vecchio Consiglio, mantenendo una certa garanzia in vista dei delicati punti che si sarebbero dovuti trattare nel breve periodo. Jacchia ritenne invece che, vista la sospensione di quattro anni delle regolari attività, fossero opportune le dimissioni. Anche questa volta l'autorevolezza del consigliere Jacchia s'impose e convinse la maggioranza.

Il decreto legge n. 1717 del 18 gennaio 1915 aveva, infatti, imposto la sospensione delle elezioni annuali per il rinnovo dei Consigli professionali. Decreto che venne poi riproposto dall'anno successivo fino ai tempi di pace.

Le nuove elezioni si svolsero, a Bologna, solamente il 29 gennaio 1920 ed ebbero questi risultati: alla carica di presidente fu rieletto Ettore Nadalini; Pedrazzi fu nominato tesoriere e Cicognani segretario.

Durante questa riunione fu, inoltre, rinnovata la preoccupazione per i molti avvocati smobilitati ed espresso "il dovere del Consiglio di intervenire in loro favore perché siano preferiti nelle nomine a curatele, fallimenti e volontaria giurisdizione". Il Presidente accettò il mandato di recarsi presso il Presidente del Tribunale, i magistrati, Procura e pretori, al fine di ottenere sicuro affidamento sulla preferenza assoluta da dare agli smobilitati nella scelta di avvocati e procuratori che si rendesse necessaria e che dipendesse dai singoli magistrati o dal presidente, facendo loro presente che dovevano chiedere al presidente dell'Ordine ogni volta che si rendesse necessaria la nomina. Agli smobilitati fu garantito anche l'esonero, totale o parziale a seconda dei casi, delle quote. Quote che, circa un mese dopo, fu proposto di aumentare. Nel conto del 1919 risultarono insolute tasse per lire centosettanta di avvocati smobilitati e centoquaranta di non smobilitati, "delle quali alcune di difficile esazione, altre molto dubbie".<sup>22</sup>

Si ripropose ancora l'annosa questione dell'inadempienza di molti avvocati sul pagamento delle quote. Infine si procedette all'esposizione da parte del segretario della situazione del concorso per procuratori "Premio Fondazione Domini", la cui somma ammontava a lire tremilaseicento; il presidente spiegò che essendo stato sospeso durante la guerra sarebbe stato opportuno indire due concorsi invece di uno, con effetti e requisiti "di cui al concorso sospeso nel 1917".

La delicata situazione economica costrinse ad un ulteriore aumento della tassa annua che fu fissata in lire settanta, eccetto che per gli smobilitati ai quali fu invece ridotta per un altro biennio a dodici,<sup>23</sup> e consigliò di avviare le pratiche necessarie per ottenere una diminuzione della tariffa telefonica, adducendo come motivazione

---

<sup>22</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1912 al 1921, seduta del 23 febbraio 1920.

<sup>23</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1912 al 1921, seduta dell'11 giugno 1920.

che l'ordine professionale era da considerarsi come un ufficio governativo. "Qualifica" che consentiva appunto di usufruire di una tassazione più vantaggiosa.<sup>24</sup> Non si hanno però notizie sull'accoglimento o meno della suddetta pratica.

L'attività giudiziaria stentò a tornare alla normalità. Il carico di arretrati era notevole: oltre duemila processi penali pendenti che, per mancanza di giudici e specialmente di una terza sezione al tribunale, non potevano essere espletati. Si decise, nell'adunanza dell'8 luglio, di trasmettere al Ministro di grazia e giustizia un ordine del giorno con cui si invocavano provvedimenti per l'aumento del personale, tanto giudicante quanto di cancelleria, tenendo in dovuto conto il fatto che dopo la guerra il lavoro giudiziario era accresciuto ulteriormente.

Osservazione, quest'ultima, che ripropone l'incerta definizione delle condizioni economiche dei professionisti dopo il conflitto mondiale. Vera Zamagni esaminando le alterazioni nella distribuzione del reddito in Italia nell'immediato dopoguerra, afferma che, mentre la parte di reddito dei professionisti che derivava da impieghi di capitale indubbiamente declinò, non si può dire altrettanto dei redditi da lavoro. Questo calo avvenne certamente nel periodo bellico, mentre non è documentato per quello successivo, dato che né vennero a mancare occasioni di lavoro, né la libertà di aumentare gli onorari, "soprattutto nei confronti della borghesia produttiva che ... non soffriva di redditi costantemente in declino".<sup>25</sup>

Delle conseguenze della guerra si occupò anche Calamandrei, riferendosi in particolare agli effetti provocati da essa sulle università.

Lamentando, come prova di serietà nazionale, la mancata chiusura degli atenei o almeno delle sessioni degli esami, Calamandrei sosteneva che "parve penetrare nei professori restati ad insegnare l'idea che l'unico segno con cui l'Università, quasi per purgarsi da quel sospetto di germanofilia che su di essa aveva gravato durante il periodo della neutralità, poteva dimostrare la sua gratitudine ai suoi giovani combattenti, fosse quello di promuoverli, di promuoverli tutti ad occhi chiusi".<sup>26</sup>

Invece, poi, contro le "licenze per esami", approfittando delle quali i militari studenti potevano ogni tre o quattro mesi tornare alla propria università per sostenere gli esami; esami che non erano stati ovviamente preparati e che erano superati "per meriti di guerra". Calamandrei giustamente non criticava né i ragazzi, occupati da ben giù gravi impegni, né i professori, che accusavano stanchezza e frustrazione, ma la procedura adottata; evidenziava, inoltre, come questa specie di "indulgenza menzognera" diventasse la regola estesa a tutta la "studentesca", per l'impossibilità oggettiva di distinguere i veri combattenti dagli imboscati che approfittarono di questa condizione per conseguire titoli di studio "che non dicono il vero ... povera

---

<sup>24</sup> Ibidem, seduta del 17 giugno 1920.

<sup>25</sup> Il saggio di V. Zamagni è contenuto in, P. HERTNER, G. MORI (a cura di), *La transizione dall'economia di guerra all'economia di pace*, Il Mulino, Bologna, 1983, p. 520.

<sup>26</sup> P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati!*, cit., pp. 135-136.

carta moneta screditata che più non risponde al suo valore nominale!”<sup>27</sup> Questa sorta di “rilassamento” continuò anche a guerra terminata con la conseguenza di inondare “il mercato professionale di dottori senza scienza”.<sup>28</sup>

#### 4. *L'avvento del fascismo e i “fatti di Palazzo d'Accursio”*

La rivalità con i medici e gli ingegneri sorta durante il periodo bellico, a causa della crisi economica e della diversità di trattamento, passò, al termine del conflitto, in secondo piano, lasciando il posto a paure e ostilità nei confronti di altre categorie sociali, quali quelle operaie e contadine, favorite dalle dinamiche economiche del periodo o dai conflitti sindacali,<sup>29</sup> e soprattutto nei confronti del partito socialista, radicatosi nell'ormai predominante linea massimalista. Questi sentimenti, uniti ad un “senso di relativa privazione di status” e all'insoddisfazione per le difficoltà economiche del dopoguerra, “rese[ro] inquieti molti laureati, e li dispose ad accettare soluzioni politiche estreme”.<sup>30</sup>

Anche gli avvocati, come gli altri professionisti, furono investiti da paure e insoddisfazioni. Le proteste coinvolsero l'impianto stesso degli Ordini, che non avevano ottenuto risultati apprezzabili rispetto alle richieste di provvedimenti a favore della categoria ripetutamente avanzate. Le spinte all'associazionismo, che avevano portato nel 1911 alla nascita di una Federazione nazionale tra gli avvocati e i procuratori d'Italia, nell'immediato dopoguerra si affiancarono a una “certa attenzione verso le promesse fatte dal nazionalismo e dal nascente fascismo di rivalutare una figura professionale in crisi”.<sup>31</sup>

Il mondo universitario e quello forense, alla fine della Grande guerra, furono particolarmente scossi dalle clamorose agitazioni del movimento ex combattentistico, che complicarono ulteriormente il precario equilibrio tra l'Ordine professionale e le nascenti associazioni.<sup>32</sup>

In questo clima si costituì nel 1919 la Federazione nazionale fra avvocati e procuratori smobilitati, guidata dall'avvocato milanese Sileno Fabbri. Al primo congresso della Federazione però non parteciparono gli avvocati iscritti all'Associazione nazionale dei combattenti, che fondarono il 28 febbraio 1920 a

---

<sup>27</sup> Ibidem.

<sup>28</sup> P. CALAMANDREI, *Troppi avvocati!*, cit., pp. 135-136

<sup>29</sup> A. M. BANTI, *Storia della borghesia italiana*, cit., pp. 357-358.

<sup>30</sup> Ibidem.

<sup>31</sup> F. TACCHI, *Un professionista della classe dirigente: l'avvocato negli anni '20*, in, G. TURI, *Libere professioni e fascismo*, cit., p. 55.

<sup>32</sup> F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, cit., pag. 49.

Milano la Confederazione Italiana del Lavoro intellettuale, della quale Fabbri divenne in seguito anima ed animatore.<sup>33</sup>

Questi ed altri tentativi di “sindacalizzare” la categoria forense, pur scontrandosi con la tradizionale resistenza a rinunciare alla propria e singola autonomia, portarono nel 1921 a tentativi più concreti per creare un’associazione nazionale. Nel luglio del 1922 si tenne a Roma il congresso costitutivo della Federazione nazionale forense che, pur dichiarandosi apolitica, facendo prevalere la linea di Sileno Fabbri e, nominando quale segretario Amedeo Sandrini, deputato liberale che non tardò a “aprire” agli esponenti moderati del fascismo, offrì al nuovo Governo la più ampia collaborazione.<sup>34</sup>

I verbali del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bologna non contengono particolari riferimenti a questa “voglia di associazionismo” che serpeggiava nel mondo forense italiano né agli eventi di politica nazionale. In essi sono, piuttosto, riportati ampi riferimenti ad episodi locali di violenza rappresentativi del clima di quegli anni. Le offensive squadriste rivelarono da subito il carattere inedito che aveva assunto il ricorso alla violenza privata come strumento di lotta politica. L’evento che occupa più spazio è quello relativo ai noti “fatti di palazzo d’Accursio”.

Il 31 ottobre 1920 si svolsero a Bologna le elezioni amministrative. Il Comune fu conquistato dai socialisti anche se con una percentuale di voti alquanto inferiore rispetto a quella delle elezioni politiche dell’anno precedente.

Non si ebbe però il tempo di commentare il risultato delle urne. Il 4 novembre i fascisti, protetti dalla polizia, assalirono la sede della Camera del lavoro.<sup>35</sup> L’offensiva squadrista gestita da Leandro Arpinati mirava però a una globale inversione di tendenza nel complesso confronto sociale e politico locale. Per la provocazione decisiva fu scelto lo scenario principale della città, palazzo d’Accursio.

Il 21 novembre in piazza Nettuno era raccolta una folla di cittadini e di socialisti che intendevano festeggiare la vittoria elettorale e il Sindaco all’atto della sua elezione. La folla era chiusa da due cordoni di soldati e da squadre di polizia. Un primo incidente si svolse presso le Due Torri, dove un gruppo di fascisti aveva sostituito, sulla Torre degli Asinelli, con il tricolore una bandiera rossa issata dai socialisti. In seguito i provocatori si riversarono verso la piazza cercando di forzare i cordoni di protezione.

---

<sup>33</sup> G. DI GIACOMO, *Intellettuali e fascismo. Dieci anni di sindacalismo fascista tra professionisti ed artisti*, Libreria del Littorio, Roma, 1932, p. 19.

<sup>34</sup> Ibidem, p. 60.

<sup>35</sup> Sul risultato delle elezioni del 31 ottobre 1920 e sugli eventi ad esso successivi si rimanda a P. P. D’Attorre, *La politica*, in R. Zangheri, Bologna, Laterza, Roma-Bari, 1986, pag. 138; M. Malatesta, *Il Resto del Carlino. Potere politico ed economico a Bologna dal 1885 al 1922*, Guanda, Milano, 1978, pp. 326-327.

Nello stesso momento si presentò al balcone della Sala Rossa il Sindaco Ennio Gnudi, eletto poco prima dal Consiglio comunale; i consiglieri lo affiancavano con bandiere socialiste. Mentre furono lanciati dei piccioni ornati con nastri rossi, dal gruppo dei fascisti partirono tre colpi di rivoltella verso il balcone. Gli scoppi provocarono un'ondata di panico. Il cordone di soldati si spezzò; alcuni carabinieri e guardie regie aprirono anch'essi il fuoco contro il Municipio. Gli spari si infittirono, la folla impaurita si precipitò verso il portone principale di palazzo d'Accursio per ripararsi nel cortile interno. Da una finestra sovrastante il portone un addetto alla protezione della cerimonia, credendo che coloro che premevano per entrare fossero dei fascisti gettò alcune bombe. Al termine del conflitto restarono sulla piazza vari morti e feriti, vittime dei colpi sparati dai fascisti, dai carabinieri, dalle guardie regie e dagli scoppi delle bombe.

Nell'aula del Consiglio comunale successe il finimondo. Uno sconosciuto estrasse una rivoltella e cominciò a sparare contro i banchi dei consiglieri della minoranza. Alcuni di questi, sicuramente gli avvocati Aldo Oviglio e Vincenzo Collina, estrassero le armi, anche se poi non ne fu accertato l'utilizzo, visto che la polizia dopo la sparatoria non sequestrò le pistole per sottoporle a perizia balistica.

Al termine dello scontro un consigliere comunale, l'avvocato Giulio Giordani, fu raccolto in fin di vita e trasportato all'ospedale, dove morì.

Il Questore fece arrestare più di trecento persone presenti a palazzo d'Accursio al momento della sparatoria. Tra queste non vi era un solo consigliere di minoranza, neppure quelli che avevano impugnato le rivoltelle. Meno che mai fece arrestare Arpinati, che aveva guidato l'assalto, e gli altri comandanti delle squadre fasciste.

Nei giorni seguenti furono arrestati quasi tutti i dirigenti della federazione del partito socialista o dei sindacati con le accuse più singolari.

Le forze reazionarie, con una violentissima campagna di propaganda, addossarono infatti tutte le responsabilità ai socialisti. La ricostruzione veritiera dei fatti fu esposta in una prima edizione de "Il Resto del Carlino", presto distorta e travisata; sulla falsa versione si resisterà poi con accanimento. Il 22 novembre, il giorno successivo al tragico avvenimento, il giornale fu "fascistizzato". Il direttore Mario Missiroli, che aveva più volte sottolineato la responsabilità, a fronte del dilagare della reazione fascista, dei socialisti, colpevoli di non partecipare attivamente alla gestione del potere e di aver puntato non sulla ricostruzione ma sullo sfruttamento delle passioni belliche, fu minacciato e costretto a dimettersi.<sup>36</sup> Una ventata di restaurazione investì l'intera provincia. Furono destituite tutte le Amministrazioni Comunali di sinistra che ancora esistevano. I sindacati furono messi

---

<sup>36</sup> Sulla storia del quotidiano bolognese vedi M. MALATESTA, *Il Resto del Carlino*, cit., pp. 327-328.

nell'impossibilità di funzionare, le cooperative costrette a chiudere e a mettere all'asta i loro beni, svendendoli agli agrari.

I fatti di palazzo d'Accursio segnarono l'inizio su scala generale, della violenza fascista tesa a spezzare definitivamente la forza del movimento operaio e socialista.

La reazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna è esemplificativa del clima di restaurazione che si stava diffondendo ovunque. Il giorno dopo l'accaduto, si riunirono in assemblea straordinaria i consigli degli avvocati e dei procuratori. Il presidente Nadalini riferì sul "lutto spontaneo unanime" per l'assassinio dell'avvocato Giulio Giordani, e propose che la camera ardente fosse allestita nel palazzo del tribunale. Rivolse un saluto commosso ai "fortunati scampati" avvocati Biagi, Manaresi e Oviglio e richiese provvedimenti contro i colleghi facenti parte del Consiglio comunale massimalista.

Il consigliere Giulio Zanardi oltre a portare il suo saluto commosso per il "povero collega", raccomandò di "portare Bologna al buon costume politico", ricordando come da tempo, "come tutti sanno", egli aveva portato in seno al partito il suo aperto contrasto, ottenendo il ringraziamento del collega Biagi per essere "l'unico collega socialista che ha il coraggio di essere presente". Egli protestò poi contro "una maggioranza che premedita e assassina la minoranza" e invocò che la si rendesse indegna di rappresentare Bologna, pur senza indicare attraverso quali strumenti. L'altro scampato, Manaresi, esortò invece a non rinfocolare gli odi perché "su di noi c'è da salvare la patria, la città, non una classe o un privilegio". La seduta di quel giorno si concluse con la proposta del consigliere Ugo Magni di deplorare l'avvocato Genuzio Bentini, presente all'omicidio e soprattutto consigliere comunale di maggioranza.

Quest'ultimo inviò, due giorni più tardi, una lettera di dimissioni, spiegando la sua versione dei fatti, versione che venne però rettificata da Manaresi che specificò come "revolverate non vennero contro le finestre; è certo che vi fu panico in cui fuggirono strisciando subito tra i banchi i membri più rappresentativi del Consiglio. Per lo più il corpo del Giordani fu abbandonato senza soccorso, sino a che il Bentini arrivò".<sup>37</sup>

Molti altri furono gli interventi, in prevalenza in linea con la versione che attribuiva una responsabilità oggettiva agli avvocati socialisti, membri sia del Consiglio dell'ordine sia di quello comunale, che non riescono comunque a fornire una versione completa e affidabile della reazione dell'Ordine agli avvenimenti.

La ricostruzione storica della strage di palazzo d'Accursio, scenario prescelto per la "provocazione decisiva" dell'offensiva squadrista di Arpinati,<sup>38</sup> si scosta infatti in più punti con quella che emerge dai resoconti delle sedute del Consiglio

---

<sup>37</sup> ACOA, Verbale delle adunanze dal 1912 al 1921, seduta del 24 novembre 1920.

<sup>38</sup> R. ZANGHERI, Bologna, cit., p. 138.

dell'ordine degli avvocati di Bologna.<sup>39</sup> Pur tenendo conto della difficoltà di stabilire, allora come oggi, la veridicità dei fatti e il loro preciso svolgimento, nei verbali non vi è traccia alcuna del fatto che tra i consiglieri comunali di minoranza, vi fu chi rispose agli spari, che giungevano verso i loro banchi, estraendo delle rivoltelle; particolare certamente non secondario visto che tra questi vi erano gli avvocati consiglieri dell'Ordine Aldo Oviglio e Cesare Collina. La versione dell'Ordine sembra invece collimare perfettamente con quella delle forze più reazionarie.

Il cadavere di Giulio Giordani, ex combattente, nazionalista, massone e, soprattutto, uno degli elementi più concilianti fra gli avversari dell'amministrazione socialista appena eletta, venne sfruttato fino al delirio, finendo per diventare un martire della causa fascista; venne infatti inserito "di diritto" tra gli iscritti al Fascio del 1919, "mentre non aveva aderito neppure al secondo, quello di Arpinati della fine del 1920".<sup>40</sup> Si dimenticarono la provocazione fascista, l'illegalità armata contro un'amministrazione regolarmente eletta, i morti socialisti.

##### 5. *L'Ordine degli avvocati di Bologna di fronte al "nuovo corso"*

Le assemblee degli avvocati bolognesi del 1921 si occuparono delle consuete operazioni. Nel mese di gennaio, si svolsero le elezioni che portarono alla rielezione a presidente di Ettore Nadalini, che si preoccupò di nominare, un mese più tardi, una commissione mista per lo studio dei progetti di legge sulla riforma della legge professionale e degli ordini degli avvocati e procuratori. L'anno si concluse con una discussione sull'aggravamento della crisi del disservizio dell'amministrazione della giustizia, dovuto all'applicazione delle marche sulle citazioni per ogni atto o rinvio, in forza del decreto legge 7 aprile 1921. Anche se la questione non viene illustrata in modo esauriente, il peso che essa assume tra i consiglieri e le reazioni che provoca all'interno della discussione sono indizi sufficienti per comprendere quanto fosse sentita dagli avvocati bolognesi.

Il consigliere Biagi propose di non tenere le prossime udienze e che i consiglieri, prima di dimettersi, dovessero "fare in modo che ... alla pretura non si tengano udienze". Esortò, inoltre, il Presidente a fare pressioni presso l'autorità giudiziaria

---

<sup>39</sup> Sui fatti di palazzo d'Accursio vedi L. ARBIZZATI, *L'avvento del fascismo nel bolognese 1920-1922*. Estratto dalla rivista Movimento operaio e socialista, anno X, n. 2, aprile-giugno, n. 3-4, luglio-dicembre, 1964; A. TASCA, *Nascita e avvento del fascismo*, La Nuova Italia, Firenze, 1995; N. S. ONOFRI, *La strage di palazzo d'Accursio. Origine e nascita del fascismo bolognese 1919-1920*; L. CASALI (a cura di), *Bologna 1920 le origini del fascismo*, Nuova Universale Cappelli, 1982.

<sup>40</sup> N.S. ONOFRI, *La strage di palazzo d'Accursio*, cit., p. 285.

affinché facesse sospendere d'ufficio le udienze civile, pena lo sciopero. Pedrazzi propose persino le dimissioni, alle quali si dimostrò contrario Fusconi, che riteneva dannoso "lasciare il campo nel momento che c'è bisogno di prendere un atteggiamento energico e fattivo". Venne, alla fine della discussione, approvato un ordine del giorno di appoggio all'astensione dalle udienze, eccettuate quelle penali.<sup>41</sup>

Le risposte del Governo non si fecero attendere. Tre giorni più tardi, infatti, il presidente riferì di due risposte pervenute da Roma, "una di opinione e una di fatto". La prima consistette nel concetto che i magistrati di Bologna potevano fare di più di quello che facevano; la seconda riguardava la deficienza del personale (funzionari). In conseguenza di questo si deliberò di sospendere l'agitazione e di inviare a Roma le presidenze dei due Consigli per partecipare al congresso delle curie. Il Consiglio tornò a riunirsi il giorno dopo per denunciare la continuazione dello sciopero, ad onta della deliberazione presa.

Nei mesi immediatamente precedenti l'avvento del fascismo, l'Ordine degli avvocati di Bologna presentava una struttura solida, che ancora faceva dell'autonomia uno dei suoi capisaldi. Emergeva chiaramente anche la necessità di difendere l'indipendenza e l'integrità del ceto forense dalle pressioni politiche, quantunque la posizione nei confronti del problema delle violenze fasciste non fosse unitaria. Nelle adunanze del Consiglio dell'ordine del periodo 1921-1922, una parte degli avvocati affermava con decisione che nessuno, estraneo al ceto forense, potesse controllare l'avvocato nell'esercizio delle sue funzioni e quindi condannava apertamente il comportamento dei fascisti. Altri avvocati, invece, sostennero che la protesta dell'Ordine contro i fascisti non fosse legittima, perché essa non si era levata in passato contro le violenze socialiste e perché gli attacchi non erano diretti contro le persone nel ruolo di professionisti, ma in quello di uomini politici.

A distanza di un anno, quando ormai Mussolini aveva saldamente nelle sue mani il potere, il Consiglio discuteva ancora di "atti di invasione nello studio di due avvocati con asportazione di fascicoli e documenti professionali, interessanti anche terzi. Deplora gli atti medesimi che ledono gravemente la integrità e dignità dell'ufficio forense ... delibera di comunicare il presente O.d.G. al Ministro guardasigilli".<sup>42</sup> Nel corso dei due anni successivi il consiglio si troverà più di una volta costretto a deplorare invasioni di studi, aggressioni e furti di fascicoli.

La discussione assunse toni più gravi in occasione dell'omicidio di Giacomo Matteotti. Nell'adunanza del 18 giugno 1924, uno dei membri del consiglio, l'avvocato Ugo Lenzi, propose di "formulare un voto di protesta e di cordoglio per la soppressione del collega avvocato Giacomo Matteotti"<sup>43</sup> come avevano fatto i

---

<sup>41</sup> ACOA, Verbale delle adunanze dal 1912 al 1921, seduta del 5 luglio 1921.

<sup>42</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1921 al 1926, seduta dell'otto settembre 1923, p. 131.

<sup>43</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1921 al 1926, p. 206.

Consigli dell'ordine di altre città. Questa presa di posizione si scontrò con la pretesa di apoliticità, che l'Ordine degli avvocati riteneva fondamentale. La maggior parte dei membri ritenne che non ci si dovesse occupare dell'omicidio Matteotti, poiché esso rappresentava un problema politico, e che l'indignazione per l'omicidio dovesse essere espressa in sedi diverse dal Consiglio dell'ordine. Anche l'avvocato Angelo Manaresi si dimostrò contrario all'ordine del giorno di Lenzi, ritenendo che esso potesse offrire un pretesto alle opposizioni, che lo avrebbero considerato un atto ostile al Governo. Alla fine venne votato un ordine del giorno, nel quale si affermò che la partecipazione ufficiale alle manifestazioni di condanna per il delitto Matteotti esorbitava dalle funzioni attribuite per legge al consiglio.

La decisione di non prendere posizione, davanti all'omicidio Matteotti, non può corrispondere ad un atteggiamento di debolezza e di passività dell'Ordine degli avvocati di Bologna, visto che, quando si trattava di difendere gli interessi del ceto forense locale, faceva sempre sentire con forza la propria voce.

La sera del 3 gennaio del 1925 a Bologna si verificarono altre pesanti devastazioni a danno degli studi di molti avvocati. Se ne trova anche menzione in un telegramma del locale comando dei carabinieri inviato al ministero degli interni che riferisce appunto sui pesanti disordini.

“Ore 22 ieri circa mille fascisti dopo riunione locale casa fascio percorsero vie cittadine cantando loro inni indi portatisi via Archiginnasio e Foscherati devastarono studio Onorevole Bergamo altri gruppi dimostranti devastarono circolo repubblicano sede partito popolare incendiando suppellettili ore 23 devastarono sindacato ferrovieri incendiando mobili ore 24 devastarono camera confederale lavoro ore 0,30 stamani devastarono studio avvocato Jacchia stesso avvocato sparò scopo intimidazione sei colpi di rivoltella cui risposero fascisti sparando venti colpi incruenti forza pubblica ovunque intervenuta sopraffatta numero dimostranti ordine pubblico agitati”<sup>44</sup>.

Nei giorni successivi furono devastati altri studi di avvocati antifascisti, ai quali seguì però da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna l'invio a Mussolini di una vigorosa protesta contro il succedersi di tali devastazioni, deplorando l'insufficiente protezione offerta dalla forza pubblica.

Molto significativa l'adunanza plenaria dei due consigli del 4 gennaio 1925, che si trovò a discutere delle distruzioni di studi appena subite. L'avvocato Adolfo Legnani lanciò una grave denuncia contro il questore, che non aveva fatto nulla per impedire questi atti criminosi nonostante fosse a conoscenza, a suo dire, dei progetti di devastazione. Constatò, inoltre, l'inutilità degli appelli al Ministro, alla magistratura e alla polizia. Il consigliere Giuseppe Pedrazzi affermò che la deplorazione

---

<sup>44</sup> A AQUARONE, *L'organizzazione dello stato totalitario*, Einaudi, Torino, 1965, P. 48.

dovesse raggiungere livelli più alti, per combattere il sistema di violenza, che colpiva da tempo la città di Bologna. Ugo Lenzi usò le parole più dure nei confronti degli avvenimenti, che investivano, secondo lui, tutta la vita della nazione. Egli ritenne fosse preferibile procurare la rottura fra i colleghi e creare “Consigli di colore”, piuttosto che permettere la violazione di principi elementari quali la tutela della libertà e del domicilio. “Le autorità di pubblica sicurezza - affermò ancora Lenzi - sono semplici esecutrici degli ordini che vengono dall’alto. Se il Governo vuole, la forza pubblica reprime, se non vuole non può reprimere. Di fronte al contegno del Governo e alle dichiarazioni di Mussolini ci troviamo di fronte a un colpo di stato, dal quale esulano le responsabilità degli organi sottoposti”.<sup>45</sup> Le accuse a Mussolini non potevano essere più esplicite.

Le proposte avanzate dagli avvocati per rendere concreta la loro protesta, furono diverse: l’astensione dalle udienze in un giorno da stabilirsi; l’astensione dalla cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario (soluzioni avversate dal presidente del Consiglio dell’ordine Nadalini, in quanto avrebbero costituito un “Aventino giudiziario”)<sup>46</sup>; la richiesta al Governo di deplorare i fatti e di punire gli organi pubblici e di polizia locali; la richiesta al Ministro di indire una manifestazione a favore dei colleghi danneggiati. Alla fine, l’ordine del giorno approvato, che suonava come un atto di sfida e di condanna al fascismo, fu il seguente:

“Il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio di disciplina dei procuratori, convocati d’urgenza di fronte alle rinnovate violenze consumate colla invasione e devastazione degli studi professionali di fronte al fatto che le proteste e le deplorazioni in occasione di precedenti analoghi avvenimenti dagli ordini professionali non hanno trovato adeguate soddisfazioni, di fronte al fatto che l’autorità di Pubblica Sicurezza, preavvisata dal Presidente del Consiglio di Disciplina non provvede alla promessa tempestiva ed efficace tutela, esprimono il loro profondo ed accorato sdegno per l’avvenuta offesa del ministero professionale ... deliberano di rassegnare e rassegnano in massa le loro dimissioni”.

I due Consigli deliberarono poi di comunicare l’ordine del giorno al Presidente del consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia, ai capi della magistratura, all’agenzia Stefani e ai quotidiani cittadini.

Appare evidente come lo scopo principale che si prefiggeva l’Ordine, e a cui non voleva rinunciare neppure di fronte alle violenze fasciste, fosse la difesa dell’autonomia e del prestigio dell’avvocatura.

---

<sup>45</sup> A AQUARONE, *L’organizzazione dello stato totalitario*, cit., pag. 255.

<sup>46</sup> Ibidem, pag. 257.

Era questo principio basato sull'indipendenza che guidava anche le decisioni apparentemente meno importanti del Consiglio. Esso decise, agli inizi del 1924, di concorrere alla fondazione di un periodico giuridico locale autonomo e di stanziare una somma di denaro da mettere a disposizione dell'amministrazione di questo giornale. Esaminò con interesse il progetto di statuto del Circolo giuridico. In merito al progetto di una biblioteca comune per avvocati e magistrati, il Consiglio sottolineò con forza ancora una volta l'indipendenza del ceto forense, anche nei confronti della magistratura. Questa preoccupazione può sembrare eccessiva di fronte alla costituzione di una biblioteca, ma non va sottovalutato il valore simbolico di mantenere "separati" gli strumenti del sapere giuridico posseduti dagli avvocati. Anche la riparazione e la sistemazione di alcune stanze ha un suo valore nel mantenimento del decoro professionale.

Per quanto riguarda ancora gli aspetti più tecnici della professione, il Consiglio sollecitò il Governo a considerare Bologna sede erariale; lamentò che, nonostante le passate agitazioni, il Governo non avesse rispettato l'impegno di porre fine al disservizio giudiziario. Si occupò di questioni di procedura e di fissazione delle cause, degli inconvenienti che si verificano nel servizio di copisteria, del rilascio più rapido dei certificati catastali, della liquidazione degli onorari presso le preture (i giudici continuarono a liquidare senza il previo parere del Consiglio dell'ordine). Criticò, analogamente ad altre curie, il nuovo sistema degli esami professionali; colpì, con procedimenti disciplinari per appropriazione indebita e accaparramento di clientela, tutti coloro che potevano ledere l'immagine dell'integrità professionale. Discusse del funzionamento dell'albo e delle tariffe professionali, la cui approvazione rafforzò il decoro e la dignità del ceto forense.

E soprattutto, nelle adunanze del 1924 e 1925, si dibatté ampiamente la riforma della legge professionale, in discussione anche al congresso della Federazione forense. Il Consiglio sostenne l'improrogabile urgenza della riforma per garantire la piena autonomia degli Ordini forensi. Di questa necessità i presidenti del Consiglio dell'ordine e di disciplina si fecero personalmente interpreti presso il ministero di grazia e giustizia, al quale chiesero anche di comunicare il nuovo progetto alle curie per un attento esame. In seguito, nell'aprile del 1925, venne nominata una commissione per l'esame del progetto sulla riforma professionale, allo scopo di riferire al Ministro.

L'efficienza del regime a rispondere, dopo solo pochi anni dal suo insediamento, alle richieste di riforma della categoria forense risiedeva più che altro nel tentativo di limitare la tradizionale autonomia degli avvocati, assoggettandoli a una rigorosa disciplina.

## *Capitolo quarto*

# **LA FASCISTIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE FORENSE**

### *1. La legge professionale del 1926*

La discussione parlamentare relativa alla legge di riforma dell'ordinamento delle professioni legali dimostra come, pur all'interno di un regime politico con ambizioni totalitarie, la professione liberale per eccellenza, o almeno una parte di essa, cercasse di mantenere, per quanto possibile, su un piano il più strettamente possibile apolitico il dibattito relativo al riordinamento della categoria.

Nella tornata parlamentare del 20 novembre 1925 l'intervento alla Camera dell'onorevole Sandrini andò in questa direzione:

“[...] mentre la precedente legge del 1874 costituiva o riconosceva esplicitamente l'ordine degli avvocati, nell'attuale progetto di legge, questa parola, ormai consacrata dalla storia, e che rappresenta un concetto altissimo, è pressoché sparita”.<sup>1</sup>

Egli riteneva necessaria l'unificazione della professione (“Nella commissione nominata dal guardasigilli Mortara e nelle successive che hanno elaborato i diversi progetti di legge, fino all'ultimo, preparato dall'onorevole Aldo Oviglio, l'unificazione delle due professioni fu consacrata”)<sup>2</sup>, non prevista dal progetto del Ministro Alfredo Rocco e non credeva opportuno continuare a consentire ai soli procuratori la limitazione degli albi.

Altro elemento indispensabile, a giudizio di Sandrini, era quello dell'incompatibilità assoluta dell'avvocato con l'esercizio di altri pubblici impieghi, osservando a tale proposito che

---

<sup>1</sup> Atti parlamentari, Camera, Legislatura XXVII, sessione 1924-26, Discussioni, Vol. V, pag. 4493.

<sup>2</sup> Atti parlamentari, Camera, Legislatura XXVII, sessione 1924-26, Discussioni, Vol. V, pag. 4493.

“Vi è una certa categoria di avvocati, che sta sul margine dell’equivoco, rispetto ai requisiti della indipendenza e dell’autonomia dell’esercizio professionale, e sono gli avvocati degli istituti pubblici, province, comuni, ed altri enti parastatali, i quali, più che avere una posizione indipendente, autonoma, di avvocato vero e proprio, possono considerarsi quali impiegati degli istituti medesimi”.<sup>3</sup>

L’onorevole si opponeva, poi, alla creazione di tre albi (avvocati, procuratori, albo speciale dei difensori di cassazione). A suo avviso “l’avvocato quando ha acquisito la sua idoneità a difendere, non deve trovare la porta sbarrata presso nessuna giurisdizione, bassa o alta che sia; il sublime titolo che lo eleva a strenuo difensore del diritto”.

Sull’istituzione del Consiglio Superiore Forense egli avrebbe espresso parere favorevole, se non fosse stato per il criterio dell’elettività; il progetto prevedeva, infatti, che solo la metà dei membri fosse eletta dalla classe forense; la nomina degli altri era di competenza del potere esecutivo.

“Non solo [- aggiungeva Sandrini -] ma la sede del Consiglio superiore forense viene collocata presso il Ministero della giustizia. Orbene tutto questo non è consentaneo con la natura e con la caratteristica della nostra professione. Il Consiglio superiore forense, se deve essere l’espressione massima della dignità dell’avvocazia italiana, deve essere tutto elettivo da parte della medesima, in quanto non ha nessuna attinenza con l’Amministrazione statale, non può essere una dipendenza, sia pure elettiva, dello stato, meno che meno avere la sua sede presso una Amministrazione statale ed essere finanziato, per le spese di segreteria dalla medesima”.

E ancora più esplicitamente:

“La nomina elettiva da parte dello Stato di una parte della rappresentanza della avvocazia, vulnera il principio della indipendenza e dell’autonomia dell’ordine forense; lo vulnera perché colui, che deriva la sua nomina da un organismo statale, non può prescindere dal vincolo che nasce tra colui che nomina e il nominato, non può prescindere da una specie di soggezione verso l’autorità eligente, che può limitare la sua libertà e, occorrendo, la sua resistenza contro eventuali suggerimenti o direttive, ai quali nella propria coscienza non possa consentire”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>4</sup> Atti parlamentari, Camera, Legislatura XXVII, sessione 1924-26, Discussioni, Vol. V, pag. 4493.

Di tutt'altro avviso era, invece, l'onorevole Bertacchi. Costui riteneva che il sistema proposto dal Ministro nel disegno di legge dovesse essere accettato integralmente anche se pensava che fosse eccessivo il periodo di dieci anni di iscrizione nell'albo distrettuale per l'ammissione all'albo speciale, tenendo conto che "oggi si esalta la giovinezza e si hanno esempi di uomini insigni che assurgono in giovanissima età a posti elevati". Il fatto che approvasse la facoltà del Ministro di sciogliere i Consigli e i Collegi, nel caso di inosservanza della legge, suscitò la più viva approvazione in aula. Bertacchi era anche favorevole alla disposizione che prevedeva, in caso di scioglimento, di ricorrere al parere del Consiglio di Stato invece di quello Superiore Forense: a suo avviso, infatti, si sarebbe trattato non di un provvedimento nell'interesse professionale, del quale sarebbe legittimo tutore il Consiglio forense, ma di un provvedimento nell'interesse della legge a garanzia dello Stato. Bertacchi concluse il suo intervento ricordando agli onorevoli colleghi che

"[...] dovrà essere vanto di questa prima Camera fascista, insieme col varo di tante leggi di natura squisitamente politica che costituiscono la base fondamentale del nuovo ordinamento dello stato e l'attrezzatura della Nazione italiana per la conquista della sua potenza, l'aver anche risolto questo annoso problema dell'ordinamento forense".<sup>5</sup>

Anche l'onorevole Morelli riteneva questo disegno partecipe del nuovo spirito che si era andato formando dopo la rivoluzione fascista, mentre quelli precedenti erano improntati sull'indipendenza e l'autonomia della professione, "che si amava considerare come qualcosa al di fuori e anche al di sopra dello stato". Rilevava, inoltre, che "gran parte dell'opposizione che oggi si fa a questo disegno di legge di un Ministro fascista, viene appunto dalla grande massa antifascista che si trova fra gli avvocati italiani".

L'intervento del Ministro Alfredo Rocco venne salutato da "vivi e reiterati applausi". Egli, però, esordì confessando che il disegno da lui presentato non lo soddisfaceva troppo.

"Io l'ho presentato soprattutto per fare onore ad un antico impegno di Governo, che più volte aveva dato affidamento di far approvare dal Parlamento le proposte da lungo tempo formulate dagli stessi ordini forensi per la riforma degli ordinamenti professionali. Ma, in sostanza, debbo confessare

---

<sup>5</sup> Atti parlamentari, Camera, Legislatura XXVII, sessione 1924-26, Discussioni, Vol. V, pag. 4519.

che, di tutti i disegni di legge che io ho presentato al Parlamento, questo è il meno fascista”.<sup>6</sup>

Accusando la categoria di eccessivo attaccamento al corporativismo medievale, Rocco riconosceva che era probabilmente inevitabile che proprio questo disegno fosse il meno fascista, visto che nella materia della disciplina degli Ordini forensi, a cui comunque si onora di appartenere, erano molti i pregiudizi correnti e molte le “incrostazioni secolari”, dalle quali non era facile liberarsi.

Era ancora Rocco ad affermare che “non era tollerabile” che gli Ordini rimanessero “forze all’infuori dello Stato, contro lo Stato, piccoli Stati nello Stato”: andavano strettamente controllati, dal momento che non era “consentito di avvalersi della toga e della funzione forense ... per combattere la Nazione”.<sup>7</sup>

La legge, che venne approvata il 25 marzo 1926 e che ebbe nel Ministro Rocco il suo promotore era presumibilmente molto lontana dalle speranze del mondo dell’avvocatura. Essa fu, infatti, un primo ma consistente passo in avanti verso il processo di eliminazione degli Ordini, che Rocco intendeva inserire all’interno dei sindacati fascisti (i Consigli degli ordini degli verranno soppressi con il decreto regio n. 2580 del 22 novembre 1928). Il regime entrò così nella struttura organizzativa del professionismo giuridico con un’imposizione dall’alto, che tendeva a soffocare i margini di autonomia, e con il consenso di solo una parte della classe forense, un’élite solida e legata alle tradizioni liberali.

Come sostiene Vittorio Oliati,<sup>8</sup> il fascismo, non possedendo un sistema culturale di riferimento, non riuscì a dare all’avvocatura un modello nuovo di organizzazione. Il regime tentò perciò di sottoporre la categoria ad un forte disciplinamento sociale, ad una neutralizzazione politica e ad un inquadramento istituzionale. Infatti la legge del 1926 prevede, appunto, un controllo gerarchico sull’esercizio della professione, controllo basato fondamentalmente su tre principi: il giuramento di fedeltà, il numero chiuso e l’istituzione del Consiglio Superiore Forense, i cui membri vennero nominati per metà dai Consigli dell’ordine e per metà dal Governo. Questo processo si concluderà nel 1933, con il conferimento ai sindacati della funzione disciplinare e di tenuta dell’albo.

La tesi di Oliati, secondo la quale gli avvocati accolsero tutto sommato positivamente la costruzione dello stato corporativo, poiché esso tenne conto delle loro tradizionali prerogative e, adattandosi alle esigenze del regime, riuscirono a mantenere la loro posizione di prestigio, sembra, se non smentita, quanto meno indebolita dall’atteggiamento degli avvocati dell’Ordine di Bologna, Ancona e Milano.

---

<sup>6</sup> Atti parlamentari, Camera, Legislatura XXVII, sessione 1924-26, Discussioni, Vol. V, pp. 4519 e sgg.

<sup>7</sup> F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, cit., pag. 55.

<sup>8</sup> V. OLIATI, *Saggi sull’avvocatura*, cit. 56.

Era significativo, ad esempio, il fatto che il rapporto tra iscritti al Sindacato e iscritti all'albo fosse più basso tra gli avvocati che in tutte le altre libere professioni.

Ad Ancona, per esempio, nel 1938 su centoquindici avvocati vi erano trentanove irriducibili che rifiutarono di prendere la tessera del Partito fascista, scelta indubbiamente scomoda visto che la mancata iscrizione poteva produrre solo svantaggi, come l'esclusione dall'albo dei difensori presso il Tribunale dei minorenni.<sup>9</sup> Il fatto poi che alle manifestazioni celebrative organizzate dal regime, alle quali era ovviamente "conveniente partecipare", fossero presenti pochi avvocati testimonia di una relazione quanto meno eterogenea.<sup>9</sup>

E' vero che la nascita del Sindacato fascista venne accolta inizialmente con favore, nella speranza che esso fosse di aiuto alla rivendicazione di alcuni interessi della classe; ma ben presto il ruolo del Sindacato diventò oggetto di discussione in seno al Consiglio tra chi avrebbe voluto una separazione netta delle funzioni del Sindacato da quelle dell'Ordine e chi invece avrebbe preferito una loro integrazione.

A livello nazionale, poi, molte riviste di categoria, dopo un cauto attendismo, non esitarono ad assumere un atteggiamento di critica nei confronti delle iniziative prese dal Governo Mussolini nel settore giudiziario, come la soppressione delle Cassazioni regionali in favore di un unico organo centrale (1923).<sup>10</sup> Se la Federazione Nazionale Forense si mostrò inizialmente favorevole a Mussolini, in seguito scelse la linea dell'apoliticità; a Bologna invece, nel 1925, la sezione locale dell'Associazione forense italiana ottenne un grande successo nel tentativo di boicottare la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell'anno giudiziario. Nello stesso periodo, alle elezioni forensi, si registrò la sconfitta della lista fascista, guidata da Aldo Oviglio.

Sempre a Bologna fu molto evidente la cesura tra il Consiglio dell'ordine e la Commissione Reale straordinaria, che ne rilevò le funzioni nel giugno del 1926, in base alla nuova legge professionale. Venne sostituita la totalità dei membri. Nuovo presidente fu nominato l'avvocato Carlo Buttafuochi, che resterà in carica per quasi un decennio. Dall'insediamento della commissione aumentò il numero dei provvedimenti disciplinari e dei procedimenti penali a carico degli avvocati. Nell'adunanza dell'1 dicembre 1926, la commissione deliberò di svolgere indagini, tramite il prefetto, il comando dei carabinieri, il procuratore del Re e il segretario politico provinciale della sede fascista, su alcuni avvocati, tra cui Eugenio e Mario Jacchia, Mario Bergamo e Ugo Lenzi. Anche se le motivazioni della decisione non

---

<sup>9</sup> M. CIANI, *Storia dell'avvocatura anconitana*, cit., pp. 155 – 156.

<sup>9</sup> Ibidem, pag. 156.

<sup>10</sup> F. TACCHI, *Un professionista della classe dirigente l'avvocato negli anni '20*, in G. TURI, *Libere professioni e fascismo*, cit., p. 65.

sono precisate, non possono sussistere dubbi sul valore politico di questo gesto. Gli avvocati Bergamo, Jacchia e Lenzi, membri del cessato Consiglio dell'ordine, più di una volta assunsero posizioni contrarie al regime, in nome dell'indipendenza e dell'autonomia della classe forense dall'ordine costituito dello stato.

Nei mesi successivi la Commissione decise di aprire anche un procedimento disciplinare a carico dell'avv. Bergamo "per avere svolto pubblica attività in contraddizione agli interessi della nazione e per essere stato assegnato al confino per anni cinque".<sup>11</sup> Con la stessa motivazione si aprì un procedimento contro l'avvocato Teocrito Di Giorgio. Entrambi vennero radiati dall'albo.

Per gli avvocati, coscienti dell'importanza del loro ruolo sociale, libertà e indipendenza rappresentavano gli elementi costitutivi dell'organizzazione professionale. Esse furono garantite dall'autoregolamentazione e dalla discrezionalità dell'organo professionale nella valutazione della condotta dei singoli membri. Non era ancora maturo il momento per affidare ad organi nuovi, che non avevano raggiunto il loro maggiore potenziamento, funzioni che per lungo tempo erano state affidate agli Ordini.

Ancora nell'ottobre del 1927, durante lo svolgimento del primo Congresso Nazionale degli avvocati e procuratori tenutosi a Bologna, e alla cui presidenza venne chiamato anche l'avvocato Bruno Biagi, componente il Direttorio di Bologna, il vice Ministro alle corporazioni Giuseppe Bottai ricordò come la classe forense fosse quella "più intimamente e sottilmente travagliata ancora dalla nostalgia parlamentare del vecchio regime". Bottai riconobbe però che un cambiamento nello "spirito" degli avvocati stava avvenendo, aggiungendo che

"Oggi il Fascismo reclama da voi che tale ordine di rapporti sia invertito, che il dovere verso lo Stato sia considerato da voi non come il mezzo ma il fine del vostro esercizio e dei vostri studi e che il titolo per il successo professionale debba essere dato soltanto dalle virtù intellettuali e morali del professionista".<sup>12</sup>

Il lento ma progressivo avvicinamento dell'Ordine al nuovo stato delle cose è confermato anche dai verbali delle assemblee dell'Ordine di Bologna. Se nell'aprile 1926, in occasione dell'attentato subito da Mussolini ad opera di Violet Gibson, il Consiglio si limitò ad inviare al Primo Ministro un telegramma, che sembrò semplicemente il compimento di un dovere, a distanza di due mesi l'atteggiamento nei confronti del regime diventò ben più ossequioso e riverente. Al momento del suo insediamento la Commissione Reale inviò due telegrammi: uno a

---

<sup>11</sup> ACOA, Verbali delle adunanze ottobre 1926 - 16 febbraio 1929, pag. 33.

<sup>12</sup> S. ROMANO, *Il sindacalismo fascista e le professioni forensi*, Casa Editrice Ditta Carlo Colombo, Roma, 1934, pag. 37.

Benito Mussolini (“Commissione straordinaria avvocati Bologna, riunendosi per iniziare suoi lavori onorasi pensarvi duce sempre in tutto”),<sup>13</sup> l’altro al Ministro della giustizia Alfredo Rocco (“Commissione Reale avvocati Bologna, riunitasi oggi saluta in voi maestro e ispiratore, lieta se saldezza e lealtà dei suoi propositi saranno pari alla moralità dei vostri intenti”). Ovviamente la commissione, nell’ottobre del 1926, non mancò di deplorare l’attentato a “Sua Eccellenza Mussolini” compiuto da Anteo Zamboni.

Oltre ad un diverso rapporto con il potere, molti furono i cambiamenti che avvennero con la trasformazione del Consiglio dell’ordine in Commissione Reale, dapprima straordinaria, poi, dal 1929 permanente. I verbali del Consiglio dell’ordine di Bologna divennero ancor più indecifrabili. Essi testimoniano la scomparsa della dialettica interna che aveva caratterizzato a lungo la vita dell’Ordine degli avvocati bolognesi. Appare chiaro il tentativo di mostrare artificiosamente una struttura monolitica, di nascondere le crepe di questa struttura, diventata ormai un organo burocratico e spersonalizzato.

Le adunanze furono dedicate, dal 1926 in avanti, quasi esclusivamente a questioni di ordinaria amministrazione, comprese le inchieste sui metodi che alcuni avvocati adottavano per “accaparrarsi” la clientela considerati “sconvenienti”.

Veniva ancora difesa, almeno formalmente, l’integrità dell’Ordine. Perciò si aprirono procedimenti come quello “a carico dell’avv. Dermos Altobelli per aver compromesso la propria reputazione e la dignità dell’Ordine per essersi abbandonato a speculazioni affaristiche ed avere subito molteplici protesti”<sup>14</sup>, o quelli a carico degli avvocati Frontali e Mangarano, per motivazioni analoghe, che coinvolsero la condotta professionale.

Il procacciamento illecito di clienti è un tema sempre presente ed indipendente rispetto al clima politico.

Il regime fascista, almeno a parole, cercò di combatterlo. Il giurista Salvatore Romano ribadì, ancora nel 1934, come

“Il Sindacato non deve mai stancarsi di combattere questa losca forma di attività con tutte le sue forze, come del resto ha fatto, se pur con non grande successo, ed ovviare ai mezzi più opportuni perché detta piaga abbia a scomparire, esercitando una vigilanza serrata e costante su quanti, avvocati e procuratori, notoriamente si prestino a tale accaparramento, estendendo la propria indagine anche alle Carceri e agli Istituti di Assicurazione, oltre che agli stessi ambienti giudiziari”<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 1921 al 1926, pag. 379.

<sup>14</sup> ACOA, Verbali delle adunanze ottobre 1926 - 16 febbraio 1929, pag. 33.

<sup>15</sup> S. ROMANO, *Il Sindacalismo fascista e le professioni forensi*, Casa Editrice Ditta Carlo Colombo, Roma, 1934.

## 2. Il controllo politico dell'Ordine di Bologna

Dall'analisi condotta da Maria Malatesta<sup>16</sup> sugli avvocati bolognesi che in un arco di tempo di circa settant'anni interagirono, politicamente, economicamente e socialmente, con l'ambiente locale e nazionale, emerge che “durante il fascismo la presenza degli avvocati nella vita cittadina subì un sensibile ridimensionamento”. Gli avvocati impegnati nell'attività economica nel periodo tra il 1924 e il 1938 scesero dal 36,7 al 32,8 %, quelli con incarichi sociali dal 28,9 al 24,1 %, quelli con incarichi economici dal 25,6 al 14,8%.

Di una minor presenza degli avvocati sulla scena cittadina, limitata alla sfera politica, si può parlare anche per Ancona. Se dal 1867 al 1922 la città fu governata, pressochè ininterrottamente, da tredici tra sindaci e commissari prefettizi di professione avvocati, dopo ci fu un “vuoto” che perdurò fino al 1939, quando l'avvocato grande ufficiale Francesco Andriani fu nominato podestà della città, incarico che ricoprì fino al 1943.<sup>17</sup>

Ma al calo della presenza degli avvocati negli enti locali fece riscontro una notevole concentrazione delle cariche economiche e sociali nelle mani dei consiglieri dell'Ordine. Si può, quindi, osservare l'esistenza di una “super-élite rappresentata dagli avvocati che ebbero delle cariche all'interno dell'Ordine”, che più che in passato ricopriva il ruolo di “centro di irradiazione del potere forense sulla città, nonché un vivaio di riproduzione della stessa professione”. Se si esaminano, infatti, le posizioni degli avvocati consiglieri dell'Ordine, possiamo vedere che quasi il 60% di questi ricopriva una carica politica, il 29% una economica e il 44,5% una carica sociale. Percentuali che, se si considera l'intero panorama dei professionisti legali bolognesi, scendono rispettivamente al 36,7%, 18,9% e 24%.

A riprova di questa asserzione possiamo citare il caso del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bologna che nel periodo fascista registrò un'ulteriore intensificazione della presenza degli avvocati che facevano parte del Consiglio dell'ordine, alcuni dei quali erano notabili emersi nel periodo liberale e che avevano abbracciato la fede fascista. Uno di costoro fu Ettore Nadalini, il quale durante la seduta del 15 maggio 1927 dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Cassa di Risparmio di Bologna, propose di nominare Mussolini socio azionista della Cassa, “intendendo di tributare in questa forma un devoto omaggio e la più riconoscente ammirazione al restauratore delle fortune della patria, a colui che, colla mirabile battaglia della lira, strenuamente difende il risparmio italiano, di

---

<sup>16</sup> MALATESTA, *Per la storia sociale dell'avvocatura: tradizione e trasmissione*, cit., pp. 104-106 e *La riproduzione di un'élite: gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., pp. 522-524.

<sup>17</sup> M. CIANI, *Storia dell'avvocatura anconitana*, cit., pp. 105 e 181 – 182.

cui i nostri istituti sono vigili e gelosi custodi”. Fu chiesta l’elezione per acclamazione, cioè “nella forma più degna per l’uomo e più acconcia ad esprimere unanime vibrante sentimento dell’Assemblea”, che accogliendo la proposta “sorge in piedi e con un lungo e caloroso applauso acclama Mussolini socio azionista”. A formulare tale richiesta di elezione fu l’avvocato e grande ufficiale, Ettore Nadalini, Sindaco di Bologna negli anni dieci e presidente del Consiglio dell’ordine fino al 1926. Furono diversi, infatti, gli avvocati che in questo periodo affiancarono all’impegno nell’Ordine la carica di componente il Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Bologna. Oltre a Nadalini, ci furono Achille Muzzi, Ernesto Tassi, Alberto Cugini. Molti di più se si considerano anche gli avvocati che furono o semplici soci o che ricoprirono altre mansioni. Tra i “soci benemeriti defunti” commemorati nel decennio 1927-37 ci sono, tra gli altri, Annibale Rossi (membro Commissione legale dell’Istituto e Sindaco revisore), l’onorevole Enrico Pini e Antonio Carranti, Podestà di Bologna negli anni 1929 – 1930. Bologna. Tutti e tre avevano svolto anche l’attività di consigliere comunale e, tranne Rossi, provinciale.<sup>18</sup>

Le energie della Commissione di Bologna furono assorbite da questioni puramente “interne”. Essa controllava con particolare attenzione il momento dell’iscrizione all’albo, per cui venivano chieste informazioni ai carabinieri e al podestà sui nuovi aspiranti avvocati, che presentavano domanda di ammissione. Il controllo sull’attività politica era molto stretto e naturalmente furono respinte le domande di iscrizione di chi aveva svolto opera considerata antinazionale. A testimoniare il sempre maggiore peso delle qualità politiche su quelle professionali stava l’obbligo del giuramento. Si trattava di una formula apparentemente mite, che con il generico riferimento agli “interessi superiori della nazione”, poteva anche essere considerata come non implicante una diretta adesione al regime fascista. Il significato marcatamente politico che il Governo intendeva attribuire al giuramento veniva dimostrato dal fatto che Rocco si affrettò a chiarire che “l’obbligo di prestare giuramento secondo la formula stabilita nell’articolo 2 del regio decreto 6 maggio 1926 n. 747, incombe anche agli avvocati già iscritti, i quali pure prestarono a suo tempo il giuramento secondo l’antica formula.”<sup>19</sup>

L’avvocato Alfredo Trovato venne diffidato dal continuare l’esercizio professionale, e contro di lui si procedette per via disciplinare, proprio perché non aveva ancora prestato il giuramento. La vicenda si concluse alcuni mesi più tardi con una sanatoria, in quanto Trovato aveva nel frattempo prestato il giuramento e la commissione non aveva riscontrato, nel suo comportamento, dolo o trascuratezza.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *La Cassa di Risparmio di Bologna nei suoi primi cento anni. Note riassuntive degli atti, a cura della Cassa di Risparmio, Bologna, 1937.*

<sup>19</sup> A. AQUARONE, *L’organizzazione dello stato totalitario*, cit., p. 88.

<sup>20</sup> ACOA, Verbali delle adunanze da 27 marzo 1929 al 23 gennaio 1934, seduta del 30 marzo 1930, pag. 29.

Il decreto del 1926, che dettava le norme per il coordinamento fra le leggi n. 453 del 25 marzo e n. 563 del 3 aprile, sulla disciplina dei rapporti di lavoro, così recitava all'articolo uno: "Non possono essere iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori e, qualora vi siano iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione". Potevano così essere esclusi dall'esercizio della professione forense, grazie al tono estremamente generico della formula, quanti avessero in un modo o in un altro dimostrato la loro avversione al fascismo. Di fatto però questa disposizione venne applicata con una certa moderazione e numerosi furono i casi di avvocati che continuarono ad esercitare la professione pur essendosi dimostrati tutt'altro che teneri nei confronti del fascismo.<sup>21</sup>

Nelle decisioni da prendere nei confronti di richieste varie o di procedimenti disciplinari, assunsero sempre maggiore importanza i sentimenti patriottici e i precedenti politici e militari. Nelle domande di iscrizione, venivano distinti dagli altri gli ex combattenti e coloro che avevano partecipato alla marcia su Roma. Infine, in base al regio decreto 26 gennaio 1933 n. 27, a chi era iscritto al partito fascista prima della marcia su Roma, venne concessa automaticamente l'iscrizione all'albo.

Era finita l'epoca della "nobiltà" della professione di avvocato, nonostante la Commissione cercasse in qualche modo di mantenerla viva. Nel 1933, in occasione di un congresso internazionale di diritto romano "la Commissione per partecipare in modo adeguato all'importanza del congresso delibera di offrire ai congressisti una memoria a stampa su cui siano riassunte le origini dello Studio bolognese che fu il primo a sorgere tra le università mondiali e che si imperniò sulla divulgazione del diritto romano".<sup>22</sup> Al di là della vuota retorica, la Commissione trascurava sempre maggiormente gli aspetti più profondamente professionali del suo mandato. Nell'aprile del 1927, poca importanza venne attribuita alle richieste, provenienti dagli Ordini di Verona, Trieste e Parma, relative al regolamento interno e alle norme per la determinazione degli onorari. D'altronde si fecero più sporadici i contatti fra l'Ordine di Bologna e quelli di altre città, parallelamente al venir meno delle iniziative del mondo della avvocatura. Nell'autunno dello stesso 1927, venne nominata una commissione con il compito di studiare il progetto del codice penale; ma nei mesi successivi non nacque all'interno dell'Ordine alcun dibattito in merito.

La Commissione si preoccupava piuttosto di dimostrare la sua fede patriottica, concorrendo, ad esempio, con una somma di lire cento alla sottoscrizione nazionale velivoli (gennaio 1928), oppure accordando un sussidio di lire duemila per il sepolcro ai caduti fascisti. Altre iniziative prese dalla Commissione, negli anni successivi, furono rappresentate dai versamenti alle colonie fasciste marine e dai premi per studenti, figli di bersaglieri, meritevoli negli studi di giurisprudenza.

---

<sup>21</sup> Ibidem.

<sup>22</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 27 marzo 1929 al gennaio 1934, pp. 129-130.

La Commissione, in questo periodo, finiva per essere prevalentemente uno strumento del potere centrale che, anche tramite il Sindacato, cercava di esercitare un forte controllo sul suo operato. La Commissione Reale ordinaria, secondo il regio decreto 22 novembre 1928 n. 2580, venne nominata per metà su proposta del Ministro guardasigilli e per metà dal Governo, in base ad un elenco fornito dal Sindacato fascista. In caso di dimissioni, si dava notizia al Ministro che provvedeva alla sostituzione. Perfino per la nomina di una commissione per la liquidazione delle note, si ricorse al parere del Sindacato.<sup>23</sup> Già fin dalla sua creazione nel 1926, nella Commissione sedeva una rappresentanza del Sindacato, che a Bologna aveva sede presso il Palazzo di Giustizia, a testimoniare l'importanza che ad esso veniva attribuita.

L'indipendenza del mondo dell'avvocatura era ormai un lontano ricordo, tuttavia la gradualità con cui il regime impose il suo controllo agli ordini forense, testimoniava ancora una certa resistenza dell'avvocatura alla fascistizzazione. Testimonianza di ciò furono le richieste di cancellazione dall'albo professionale di Bologna che fino al 1933 si fecero sempre più frequenti. Circostanza confermata anche da Francesca Tacchi, che asserisce che gli avvocati radiati, epurati o non iscritti per motivi disciplinari, politici, o che avevano cessato l'attività "non furono pochi, specialmente nel periodo 1926-29".<sup>24</sup> Già Gaetano Salvemini aveva riscontrato che nel solo 1927 furono radiati dagli albi oltre duemila avvocati.<sup>25</sup>

Inoltre, a livello nazionale, venne apertamente criticata la posizione occupazionale privilegiata degli avvocati prescelti dai sindacati. Le resistenze che l'avvocatura opponeva erano legate principalmente alla concorrenza, a suo dire sleale, che si veniva a creare ma dimostravano anche un atteggiamento politico quanto meno tiepido nei confronti del "nuovo corso".

La maggiore autonomia del mercato professionale degli avvocati, molto più "liberi professionisti" rispetto ad altri settori professionali, spiega almeno in parte il loro non immediato allineamento nei confronti del regime. Le altre professioni, più legate alle amministrazioni pubbliche, come quelle sanitarie, e allo sviluppo economico, come gli ingegneri, cercarono immediatamente la tutela del partito fascista. Quest'ultimo infatti, soprattutto in anni di forte crisi economica e sociale, divenne il garante del loro mercato professionale.

Per il regime diventò, quindi, una questione di principio imporre un controllo politico anche alla categoria forense, così restia ad un inquadramento all'interno del fascismo. Questo controllo iniziò nel 1926, con il processo di revisione degli albi, che faceva della Commissione un arbitro politico della situazione dell'avvocatura.

---

<sup>23</sup> Ibidem, seduta del novembre 1928.

<sup>24</sup> F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., pag. 398.

<sup>25</sup> Ibidem.

D'altra parte, a Bologna la Commissione cercò di mostrarsi attiva nella difesa della qualità professionale. Invitò gli avvocati morosi nel pagamento dei contributi annuali a provvedere sollecitamente; si occupò dell'incompatibilità dell'esercizio della professione da parte di alcuni avvocati iscritti all'albo, che furono radiati. Nell'adunanza del 24 giugno 1930 si trattarono diversi casi di questo tipo, tra cui quello di un avvocato, che era segretario stipendiato del Comune di Bologna ed altri che avevano trasferito la loro residenza. Altri procedimenti furono aperti per trascuratezza nell'esercizio professionale. Si decise di iniziare, il 28 marzo 1931, un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato Mornici, perché aveva trascurato in alcune cause l'interesse dei clienti; aveva tentato, durante un'istruttoria, di ingannare il commissario istruttore; aveva usato nei suoi memoriali forme volgari e diffamatorie, incompatibili con la dignità di avvocato. Nel procedimento, che si svolse il 17 luglio 1931, la Commissione "ad unanimità pur non ritenendo allo stato degli atti raggiunta la prova sui fatti specifici di cui al capo di imputazione, e poiché con tutto il contegno tenuto dall'avvocato Mornici Valerio nei rapporti coi suoi clienti Sangiorgi, egli ha gravemente compromesso la sua condotta professionale, gli infligge la pena della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due".<sup>26</sup>

La Commissione progettava una rivista che pubblicasse le sentenze e le notizie che interessavano la classe, ma l'iniziativa non ebbe alcun seguito. Nel 1930 e negli anni successivi, protestò per la riduzione, da parte dei vicepretori, degli onorari e in diverse occasioni richiese una soluzione del problema. Di fronte alle lamentele del Presidente della IV sezione nei confronti degli avvocati, che spesso non si presentavano all'udienza, quando dovevano presentare la difesa d'ufficio, la Commissione si mostrava dispiaciuta per l'accaduto e "delibera di invitare i colleghi ad essere puntuali e solleciti per la difesa del povero".<sup>27</sup>

Questi non erano però altro che obblighi, ormai quasi esclusivamente burocratici, da assolvere. Oltre a questi, nei lavori della Commissione, aveva posto solo una vuota retorica. Nei verbali cambiò l'appellativo dei membri. Prima si chiamavano esclusivamente con il titolo di avvocato, ora venivano sottolineati i titoli di onorevole (era il caso del presidente Carlo Buttafuochi), di cavaliere (ancora Buttafuochi era cavaliere di Gran Croce) e di grande ufficiale, a testimonianza che ormai il tono predominante era quello enfatico e pomposo. Di uguale tono fu il saluto che la Commissione rivolse al defunto avvocato Cassarini poiché "colla sua opera retta e illuminata ha onorato la classe".<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> ACOA, Esami testimoniali dei procedimenti disciplinari dal 20 gennaio 1931 all'11 luglio 1933, pag. 38.

<sup>27</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 27 marzo 1929 al gennaio 1934, pag. 27.

<sup>28</sup> Ibidem, pag. 38.

Nel dibattito sull'applicazione di un decreto regio sull'amnistia del 1932 ("in occasione della fausta ricorrenza del decennale"),<sup>29</sup> si affermò che: "data la posizione degli appartenenti agli ordini forense e data la loro sensibilità morale, è evidente che le sanzioni disciplinari hanno nei loro riguardi un valore prevalentemente morale".<sup>30</sup>

Tutte queste belle parole sulla moralità e la dignità del ceto forense non ebbero alcuna conseguenza pratica. Il mondo dell'avvocatura stava ormai perdendo la sua battaglia con il regime fascista. La sconfitta fu sancita dalla legge del 22 gennaio 1934, con la quale tutte le funzioni della Commissione venivano trasferite al Sindacato.

Nell'adunanza del 23 gennaio 1934 "la Commissione incarica il segretario-tesoriere di fare la consegna all'on. Commissario del Sindacato di tutti gli atti patrimoniali e quant'altro di pertinenza della Commissione e questo agli effetti del trapasso delle funzioni della Commissione Reale al Sindacato fascista avvocati e procuratori".<sup>31</sup> In questa occasione la Commissione non tralasciò di elevare "un pensiero di ammirazione e di fedeltà al Duce, rinnovatore del diritto e fondatore dell'Ordine nuovo".<sup>32</sup> Infine, "il Presidente ricambia ai camerati della Commissione il più affettuoso saluto, e li ringrazia della loro attiva collaborazione prestata con fede e disciplina fascista".<sup>33</sup>

### *3. L'abolizione dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori*

Con la riforma attuata con il decreto legislativo 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 e col regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, e nata in un clima politico decisamente più favorevole al regime e in presenza di un'organizzazione sindacale molto più compatta, furono sciolti definitivamente gli Ordini degli avvocati e procuratori con le relative commissioni. Essi furono sostituiti con sindacati di categoria, ai quali si affidarono le funzioni di tenuta degli albi, di esercizio del potere disciplinare e di rappresentanza legale della categoria. Le attribuzioni del Consiglio dell'ordine vennero pertanto affidate al Direttorio del Sindacato forense e la tenuta dell'albo speciale degli av-

---

<sup>29</sup> Ibidem, pag. 124.

<sup>30</sup> Ibidem.

<sup>31</sup> Ibidem, pag. 161.

<sup>32</sup> Ibidem.

<sup>33</sup> Ibidem.

vocati ammessi alla difesa in cassazione e altre particolari giurisdizioni, affidata al Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori.<sup>34</sup>

Questa legge cercò di compenetrare le strutture del sindacalismo fascista in quelle più antiche degli ordini professionali forensi e di adeguare queste alle nuove esigenze politiche e sociali del regime.<sup>35</sup>

Come sottolinea Marco Santoro, questa nuova norma, ancor più che sostituire un ordinamento basato sull'autogoverno professionale con un altro di tipo sindacale, tendeva a reintegrare (o meglio a integrare per la prima volta) l'autorità e il potere di controllo dello stato sulla competenza e sulla disciplina dei professionisti forensi.<sup>36</sup>

Se già dopo il 1926 i verbali delle adunanze mostravano una sempre minore attività e una sorta di processo di "normalizzazione della professione", dal 1934 l'ordinaria amministrazione fu la protagonista assoluta dei verbali. Nelle assemblee del Sindacato fascista il Direttorio si occupava, infatti, principalmente di attività relative all'approvazione dei bilanci, di decisioni di spese e ovviamente delle iscrizioni o cancellazioni di avvocati e procuratori dagli albi professionali.

L'attività sindacale era però strettamente dipendente da quella politica. Il provvedimento disciplinare del ritiro della tessera del partito nazionale fascista comportava, ad esempio, l'incompatibilità della permanenza dell'interessato fra i soci del Sindacato e la relativa radiazione dall'albo. Nell'adunanza del 23 maggio 1935, infatti, il Direttorio, tenendo conto che contro l'avvocato Pardo era stato adottato dal Segretario federale di Bologna il provvedimento disciplinare del ritiro della tessera del Pnf per "indegnità morale", ravvisò incompatibile la sua permanenza nel Sindacato e deliberò di proporre al Sindacato nazionale la espulsione da socio a norma dell'articolo 25 dello statuto.<sup>37</sup>

In un'altra adunanza il presidente del Direttorio, nonché segretario del Sindacato, informò che per l'interessamento del Segretario federale veniva concesso agli avvocati fascisti di Bologna l'ambito onore di montare la guardia alla Mostra della rivoluzione fascista che si sarebbe svolta a Roma. I partecipanti furono scelti tra gli avvocati e i procuratori iscritti al Pnf, dando la precedenza ai combattenti e a coloro che avevano partecipato alla marcia su Roma.<sup>38</sup> I prescelti vennero poi ricevuti dal Segretario del partito, il quale ebbe parole di elogio e di compiacimento per la categoria forense ed in particolare per gli avvocati di Bologna.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> C. LEGA, voce Avvocati e procuratori, in *Novissimo Digesto Italiano*, I, 2, Utet, Torino, 1958.

<sup>35</sup> Ibidem.

<sup>36</sup> M. SANTORO, *Le trasformazioni del campo giuridico*, in I professionisti, cit., p. 127.

<sup>37</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 7 febbraio 1934 al 7 marzo 1938, pag. 146.

<sup>38</sup> Ibidem, p. 68.

<sup>39</sup> Ibidem, pp. 68-75.

L'appoggio al regime fu esplicito anche in altre occasioni. Nell'ottobre del 1935 venne inviato un telegramma al segretario nazionale per manifestare solidarietà ai "soldati che nell'Africa Orientale combattono per la grandezza d'Italia, riaffermando la loro fede, azione e disciplina". Fu poi inoltrata la proposta di anticipare gli esami di abilitazione, con relative facilitazioni, a favore dei laureati in legge che stavano per essere richiamati alle armi.

Con la soppressione dell'Ordine e la sostituzione col Direttorio fascista si procedette, anche ad Ancona, al cambio del vertice. Alla presidenza venne eletto, nel 1934, una figura di primo piano del fascio anconitano, Aldo Paolini, dal 1926 al 1929 presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori, che sostituì l'avvocato commendatore Ludovico Ferroni, eletto nel 1914 e che resse tale ufficio fino al 1933. Un altro avvocato di primo piano del foro anconitano fortemente allineato fu Aldo Vecchini che ancora nel 1942, nel pieno della tempesta bellica, manteneva la sua fede e le sue illusioni tanto da scrivere: "quando, tra anni, si guarderà in prospettiva a questo tremendo e grandissimo periodo della nostra vita nazionale e della storia umana, ancor meglio si vedrà quale immenso mondo più giusto, sarà nato negli spiriti e nelle cose".<sup>40</sup>

Nonostante molte dimostrazioni di disponibilità e volontà di adesione, non si poteva comunque parlare di completo asservimento della categoria al regime, soprattutto sul piano della politica sindacale. Una nota dolente per il regime, infatti, era la mancanza non tanto di entusiasmo degli avvocati, quanto la loro debole adesione alle direttive sindacali. Anche se questo dato non aveva un immediato e scontato significato politico, in quanto poteva essere sintomo solamente dell'incapacità della professione forense, o delle libere professioni in genere, di superare il loro strutturale individualismo e di abbracciare una logica associativa a sostegno della propria categoria, restava il fatto che il presidente del Direttorio doveva rivolgere ripetuti inviti ai soci perché esercitassero una più consapevole attività sindacale. Inoltre parecchi avvocati e procuratori risultavano morosi al pagamento dei contributi annuali dovuti sia alle cessate commissioni sia al Sindacato.<sup>41</sup> Altri appelli lanciati dal presidente ai componenti del Direttorio riguardavano l'esortazione a fare propaganda per una sempre maggiore frequentazione dei locali del dopolavoro della Unione professionisti e artisti, per il ritiro della tessera del dopolavoro<sup>42</sup> e, riferendosi alle direttive date dalla locale Unione professionisti e artisti, invitava i soci ad abbonarsi al giornale "Il Popolo d'Italia" e a svolgere a tale scopo attiva propaganda.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> M. CIANI, *Storia dell'avvocatura anconitana*, cit., pag. 136.

<sup>41</sup> Ibidem, pag. 158.

<sup>42</sup> ACOA, *Verbali delle adunanze dal 6 aprile 1938 al 24 marzo 1942*, p. 56.

<sup>43</sup> Ibidem, pag. 111.

Il disegno di legge sulla professione presentato nel novembre del 1933 dal guardasigilli Pietro De Francisci assicurò, con l'affidamento al Sindacato della tenuta dell'albo professionale, un controllo esclusivo sulla categoria: al posto del Consiglio Superiore Forense venne istituita una Commissione centrale per gli avvocati e i procuratori composta da nominativi approvati integralmente dal Governo. Di tale legge era rilevante l'articolo trentanove, che prevedeva la radiazione dall'albo per gli avvocati che, con scritti o atti politici, svolgessero attività contraria agli interessi della nazione.<sup>44</sup>

All'interno dell'Ordine vennero concretamente insediati – soprattutto dopo che nel 1933 i Consigli furono sciolti – gli avvocati più allineati al regime. Ciò nonostante l'inquadramento a tappe forzate della categoria negli organismi sindacali del regime non implicò tuttavia un automatico consenso alla politica del fascismo, stava semplicemente a significare che quella che venne considerata la prima tappa del lungo processo di integrazione di questa come di altre categorie nello stato corporativo, richiese un arco di tempo molto lungo e non fu immune dai rischi di una partecipazione puramente formale.

Nel suo intervento per la presentazione del progetto per la realizzazione del “museo della città e della resistenza” tenutosi il 25 maggio 1994 a Bologna, l'avvocato Mario Jacchia (junior) affermava simbolicamente che “le ragioni della costante presenza della avvocatura nella travagliata storia italiana vanno ricercate nella natura stessa di questa professione che viene svolta in maniera isolata, nel chiuso del proprio studio e che porta quindi inevitabilmente ad un individualismo molto accentuato: individualismo che genera però anche il senso di indipendenza e di libertà che sono essenziali per le funzioni di un avvocato e che, d'altronde, costituiscono anche dei doveri deontologici fondamentali”.

Questo individualismo, se da un lato poté facilmente portare all'isolamento e al qualunquismo, dall'altro, almeno in qualche caso, poté spingere anche verso un grande impegno contro ogni minaccia all'indipendenza e alla libertà. “Se a questo si aggiunge il senso delle ragioni proprie ed altrui, cioè della giustizia, che un avvocato non può non possedere profondamente per l'attività professionale che svolge, allora si può comprendere perché siano tanti gli avvocati che si trovano in prima linea nei momenti cruciali della storia”.<sup>45</sup>

Questo intervento esprimendo sentimenti di fierezza e una certa enfasi dovuti certamente all'occasione in cui veniva presentato ma anche al forte e costante “spirito di appartenenza” del ceto forense, non va certo assunto acriticamente ma come contributo alla riflessione.

---

<sup>44</sup> G. TURI, *Libere professioni e fascismo*, cit., p. 84.

<sup>45</sup> *Storia e storie dell'avvocatura Bolognese*, in “Bologna Forense”, Notiziario del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna, n. 2-3, 1994, pp. 19-20.

Come afferma Francesca Tacchi occorre cercare di comprendere “se il tentativo fascista di ottenere la collaborazione di tale categoria ebbe successo, come una prima lettura delle fonti ufficiali sembrerebbe confermare”.

Tributi come quello dell’avvocato Jacchia vanno probabilmente compresi nella “letteratura memorialistica e agiografica, che spesso ha consegnato una visione eroica dell’avvocatura, della quale è stato sottolineato lo spirito di fronda se non addirittura l’antifascismo”, ma sono anche di stimolo per giungere ad un approfondito riscontro del grado di adesione degli avvocati al fascismo, che si rende appunto necessario “in presenza di alcune ipotesi circa un minor coinvolgimento di questi con la politica del regime”.<sup>46</sup>

#### *4. Le leggi razziali e gli avvocati bolognesi*

La non facile ed immediata interpretazione del pur innegabile assenteismo sindacale degli avvocati bolognesi negli anni trenta (opposizione al regime o tradizionale individualismo?) vale anche per l’atteggiamento assunto da alcuni esponenti dell’avvocatura bolognese nei riguardi delle leggi razziali. Leggi che entrarono in vigore molto più tardi nel nostro paese rispetto a quanto era avvenuto nella Germania nazista, dove l’esclusione degli ebrei dall’avvocatura oltre che dal pubblico impiego, era in vigore già dal 1933.<sup>47</sup>

In Italia la facoltà di Giurisprudenza subì fin dal novembre 1938, insieme al resto del sistema universitario, la “bonifica razziale”.<sup>48</sup>

Sulla questione razziale, la posizione degli organi direttivi del Sindacato fascista degli avvocati di Bologna fu, fin dall’inizio, assai chiara. Il Presidente, nell’adunanza del 13 luglio 1939, dichiarava: “tanto il Segretario nazionale avvocati e procuratori quanto il segretario federale esprimono il parere che, pur non esistendo allo stato della legge alcun divieto, tuttavia è opportuno che gli avvocati fascisti si astengano dall’assumere il patrocinio dei clienti ebrei”.<sup>49</sup>

In questo clima di crescente tensione il Direttorio bolognese assunse posizioni di completa osservanza delle leggi finendo col respingere la domanda di un dottore in legge, riuscito idoneo nel concorso per procuratore legale, perché ebreo e, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1054, deliberò la cancellazione dagli albi pro-

---

<sup>46</sup> F. TACCHI, *Un professionista della classe dirigente: l’avvocato degli anni ’20*, in G. TURI, *Libere professioni e fascismo*, cit., pag. 52.

<sup>47</sup> Sulle leggi razziali e sulla storia generale degli ebrei durante il fascismo si v., R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1961 e G. TURI, *Ruolo e destino degli intellettuali nella politica razziale del fascismo*, in “Passato e presente: rivista di storia contemporanea”, 1989, pp. 31-51.

<sup>48</sup> TACCHI, *Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica*, cit., pag. 539.

<sup>49</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 6 marzo 1938 al 21 ottobre 1942.

fessionali degli avvocati e procuratori ebrei. Fra i requisiti richiesti per l'iscrizione diventò infatti necessaria l'appartenenza alla razza ariana, appartenenza che doveva essere stabilita dal Ministro dell'interno, anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile.<sup>50</sup>

Il 26 settembre 1939 il presidente del Sindacato Ermanno Rellini Rossi sottopose all'esame dell'assemblea la posizione degli avvocati e dei procuratori ebrei. Ai sensi della legge 1054 deliberò la cancellazione dagli albi, nonché la cessazione di appartenenza al Sindacato di: Cevidalli Achille; Del Vecchio Ciro; Finzi Aldo; Finzi Marcello; Formiggini Aldo; Padoa Carlo; Padoa Marcello; Soliani Angelo; Tedeschi Eduardo; Tedesco Carlo; Vivanti Giacomo. Passarono invece all'elenco aggiunto riservato agli ebrei discriminati: Jacchia Giorgio di Celso; Neppi Sergio; Neppi Vittorio; Sinigaglia Claudio; Volterra Eduardo. Jacchia Mario di Eugenio e Bigiavi Walter; infine, vennero cancellati dagli albi professionali e dal Sindacato "perché al momento debbono considerarsi appartenenti alla razza ebraica ai termini del R.D. 17.11.1938, n. 1738".<sup>51</sup>

Sull'assistenza professionale agli ebrei da parte di avvocati "ariani", il Direttorio bolognese rilevava che "nulla è innovato nelle precedenti disposizioni e prende atto che si è in attesa di una risoluzione da parte del segretario nazionale. Esprime l'avviso che, in tale attesa, convenga agli avvocati ariani di astenersi, di massima, da detta assistenza, salvo la possibilità di ultimare le pratiche".<sup>52</sup>

L'Unione Provinciale Fascisti Professionisti ed Artisti inviò, nell'agosto del '40, una circolare al Direttorio bolognese, con la quale s'informavano i professionisti delle istruzioni impartite dal ministero di grazia e giustizia sulla collaborazione tra professionisti ebrei ed ariani. Si deliberò di inviare agli iscritti, escludendo gli avvocati e i procuratori ebrei discriminati, copia della stessa.

Nonostante le direttive imposte dall'alto, parte dell'avvocatura bolognese adottò, nei confronti delle leggi razziali, una posizione autonoma. Uno degli episodi più clamorosi e che assunse maggiore rilievo fu quello relativo alla commemorazione fatta dall'avvocato Roberto Vighi in occasione della morte del collega "massone, antifascista ed ebreo" Eugenio Jacchia, riportato per intero nel capitolo relativo ai procedimenti disciplinari.

Di non immediata comprensione il fatto che il 26 ottobre del 1939 la Prefettura di Bologna informasse l'avvocato Mario Jacchia, figlio del defunto Eugenio, che la

---

<sup>50</sup> G. TURI, *Ruolo e destino degli intellettuali nella politica razziale del fascismo*, in "Passato e presente", 8 (1989), n. 19, p. 37.

<sup>51</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 6 marzo 1938 al 21 ottobre 1942. I consiglieri presenti alla seduta di cancellazione sono, oltre al presidente Rellini Rossi: Rossi, Cagnani, Capelli, Ghezzi, Mangaroni Brancuti, Pondrielli, Rizzardi, Rigatelli, Muzzi Ugo (solo per quest'ultimo viene indicato il nome).

<sup>52</sup> *Ibidem*, seduta del 30 marzo 1940.

Commissione nazionale per la determinazione della razza, nominata in base alla legge del 17 novembre 1938, “esaminata la situazione razziale del defunto avv. Eugenio Jacchia” aveva “determinato che il predetto Jacchia deve considerarsi non appartenente alla razza ebraica”. Con questo documento in mano Mario Jacchia si presentò al Sindacato chiedendo di essere reintegrato nell’albo professionale, dal quale era stato radiato in seguito all’applicazione delle leggi razziali.<sup>53</sup>

Fino al 1939 anche i verbali del Sindacato anconitano non riflettono alcun problema razziale. Alcuni avvocati ebrei avevano addirittura manifestato apprezzamenti per la politica del regime. Le leggi razziali estromisero successivamente gli avvocati di “razza ebraica” dagli albi professionali, a meno che non fosse concessa loro la discriminazione, che si poteva ottenere vantando, per esempio, l’iscrizione al partito o meriti di guerra. Il Direttorio di Ancona andò addirittura oltre le direttive, confidando forse di fare cosa gradita alle autorità, deliberando il divieto per gli avvocati “ariani” di avere clienti ebrei. A differenza di quello di Bologna, che aveva preso un orientamento di massima, ad Ancona il Direttorio il 19 gennaio 1940 approvò la seguente delibera: “il Direttorio dichiara che l’assistenza in genere, la rappresentanza e la difesa tanto civile, quanto penale, di clienti di razza ebraica, anche se discriminati, devono ritenersi non consentite ed inibite a tutti gli avvocati e procuratori di razza ariana”. Alcuni giorni dopo il Sindacato fece pervenire una nota di netta censura sull’operato del Direttorio. Che la decisione fosse nata dalla “necessità di dare una linea di condotta che fosse rigorosamente incensurabile dal punto di vista morale e politico” non venne considerata una giustificazione accettabile e il presidente Paolini si vide costretto a rettificarla.<sup>54</sup>

Anche a Milano i dirigenti sindacali furono particolarmente zelanti. Al termine degli accertamenti disposti, gli avvocati discriminati furono venticinque, i cancellati dall’albo trentotto. Già nel 1938 l’organo di stampa del sindacato aveva invitato, infatti, a mettere da parte ogni incertezza, esultando poi per l’eliminazione dei “giudei” dalla categoria forense.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> ACOA , Verbali delle adunanze dal 6 aprile 1938 al 24 marzo 1942.

<sup>54</sup> M. CIANI, *Storia dell’avvocatura anconitana*, cit., pag. 152.

<sup>55</sup> F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, cit., pag. 60.

## Capitolo quinto

# I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

### *1. L'autogoverno del corpo forense*

Il potere disciplinare dell'ordine forense tende alla repressione della condotta censurabile degli iscritti e garantisce i fini istituzionali della professione forense, quale funzione di collaborazione con la giustizia.

La responsabilità disciplinare prescinde dall'elemento intenzionale del dolo o della colpa, essendo sufficiente la semplice volontarietà dell'azione, anche se l'effetto della condotta non sia stato previsto e neppure voluto dall'agente.

Il procedimento disciplinare si articola in quattro fasi: una fase preliminare, l'apertura del procedimento, l'istruttoria e il rinvio a giudizio, il dibattimento e la decisione.<sup>1</sup>

Nella fase preliminare, l'attività processuale è minima perché si tratta soltanto di deliberare sommariamente la consistenza dell'esposto e richiedere i chiarimenti all'interessato. Con la formazione invece dei capi d'imputazione si apre il vero e proprio procedimento disciplinare: l'incolpato ha il diritto di svolgere le più opportune difese, e l'istruttoria si compie senza alcuna preclusione, con audizione di testi, acquisizione di documenti ed effettuazione di ogni indagine necessaria od anche solo opportuna.

Terminata l'istruttoria, il consiglio può nuovamente decidere l'archiviazione del procedimento oppure il rinvio a giudizio sugli stessi capi d'incriminazione già notificati all'incolpato, in fase di apertura del procedimento.

Ha quindi luogo il dibattimento e la decisione viene deliberata al termine dell'udienza, in camera di consiglio.

I procedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati di Bologna sono conservati nell'Archivio dell'Ordine degli avvocati di Bologna. Il fondo oggetto di questo studio è composto da ottanta fascicoli contenuti in dodici buste e da cinque volumi con i soli verbali dei casi presi in esame.<sup>2</sup> In ogni fascicolo sono presenti svariati

---

<sup>1</sup> R. DANOVI, *Il procedimento disciplinare*, Giuffrè, Milano, 1993.

<sup>2</sup> Nell'archivio dell'Ordine degli avvocati di Bologna sono conservati i fascicoli dei procedimenti disciplinari a partire dal 1934. Per ogni procedimento disciplinare citato nei ver-

documenti: atti che certificano l' idoneità all' iscrizione (completa della certificazione compilata dal Podestà della buona condotta civile e morale del soggetto); la relazione del procedimento disciplinare aperto; il ricorso eventuale dell' interessato al Consiglio Superiore Forense; la decisione del Direttorio del Sindacato fascista avvocati e procuratori a carico dell' incolpato. A questi possono aggiungersi eventuali documenti aggiuntivi e memorie.

La maggior parte dei procedimenti del Sindacato forense di Bologna è di difficile interpretazione. Alcuni sono incompleti, mancanti a volte perfino dell' addebito e della relativa decisione, altri, la maggior parte, si riferiscono ad imputazioni più o meno chiaramente inerenti l' attività professionale: comportamenti non corretti con i clienti, mancato pagamento di quote, appropriazione indebita. L' imputazione più ricorrente, sia in casi di natura "professionale" sia per quelli più "politici", era quella di aver assunto un "comportamento non conforme alla dignità e al decoro professionale", contravvenendo agli articoli 17, 27, 38, 40 e 41 della legge professionale del 1933.

Non si trovano spesso accenni espliciti e, soprattutto, univoci, a questioni di natura politica. Risulta, perciò, piuttosto difficile fornire un' interpretazione critica di tale materiale, cercare di capire se dietro un' accusa "comune" si cela l' intenzione di depurare la categoria di elementi scomodi.

Ogni valutazione in merito non può però prescindere dal fatto che, come già scritto, l' epurazione degli albi professionali nella metà degli anni '30 era cominciata da tempo, ma anche del fatto che giudicare un proprio collega era, allora come oggi, un compito complesso e delicato, suscettibile al tempo stesso di ingiustizie, scorrettezze o complicità. Il fatto che la maggior parte dei fascicoli esaminati contenga raramente sentenze severe suggerisce, o almeno giustifica, la teoria di una sorta di "comprensione" tra colleghi. Ad Ancona, infatti, un avvocato, nonostante fosse "invischiato in una pesante imputazione di correttezza" in bancarotta ed anche accusato di corruzione di un vice cancelliere e di una guardia carceraria per la quale fu condannato anche in appello, fu semplicemente sospeso per pochi mesi con una semplice censura "per la non perfetta correttezza nell' esercizio professionale".<sup>3</sup>

Come afferma Francesca Tacchi "tutti, fascisti e non, facevano parte della famiglia forense, e non avevano certo smesso di parlarsi e frequentarsi dopo il 1922".<sup>4</sup> A Milano, infatti, tra il 1931 e il 1933 un solo avvocato fu radiato, in seguito a condanna penale.

Senza maggiori informazioni al riguardo diventa improponibile interpretare, almeno per Bologna, se dietro un' eventuale decisione di sospensione o radiazione

---

bali delle adunanze del Consiglio esiste quindi, a partire da quella data, un relativo fascicolo.

<sup>3</sup> M. CIANI, Storia dell' avvocatura anconitana, cit., pp. 142 – 143.

<sup>4</sup> F. TACCHI, Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana, cit., pag. 56.

si potessero celare o meno intenti punitivi. O, di contro, se dietro un verdetto di solo avvertimento o censura non potesse nascondersi una volontà di tutela di un collega aderente al regime.

Sono diversi i casi che presentano ambiguità di valutazione. L'avvocato Rinaldi Artemio accusato di procurato aborto fu incolpato per mancanza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata", necessario per la permanenza all'iscrizione nell'albo degli avvocati. L'incolpato inviò ricorso "all'onorevole" Commissione centrale per gli avvocati e procuratori presso il Ministero di grazia e giustizia. Seguì poi una comunicazione dalla Federazione di Bologna del Partito Nazionale Fascista che riferiva dei sentimenti politici dell'accusato definendolo "ferventissimo fascista della prima ora". A seguito della relazione della Commissione centrale, presieduta dall'avvocato Gr. Uff. Sarocchi Gino, il Direttorio rivide la propria decisione e si pronunciò per una più blanda censura.

Anche l'avvocato Lodovico Borgatti usò l'appartenenza al fascismo nella sua difesa nel procedimento disciplinare aperto il 23 luglio 1935. Era accusato di aver dato prova di mancanza di spirito di comprensione e di disciplina sindacale e professionale in una lettera inviata al Direttorio del Sindacato e di aver mancato di riguardo e di rispetto alle gerarchie sindacali, nella loro specifica funzione di tutrici della disciplina professionale degli avvocati e dei procuratori, avendo emesso apprezzamenti e dichiarazioni che costituivano atto di ribellione irrispettosa.<sup>5</sup>

Il Direttorio, costituito in Collegio giudicante, composto dagli avvocati Giorgio Ghigi, presidente, Ermanno Rellini Rossi, segretario, Antonio Mangaroni Brancuti, relatore, Paolo Tabellini, Giuseppe Sabbatini, Giulio Cesari, Renzo Calvi, Eugenio Cabelli, Piero Monzoni, Antonio Bianchedi, Mario Rizzardi, esaminò la posizione di Borgatti, che nel mese di ottobre fece pervenire una lettera con la quale intendeva chiarire il pensiero espresso nella precedente missiva, esternando vivo rammarico per aver usato frasi che, al di là del suo pensiero e della sua intenzione, fossero apparse irrispettose e intonate a ribellione e a indisciplina, e professando il massimo rispetto verso le costituite gerarchie sindacali e professionali.

La lettera recitava, tra l'altro,

"Era lontanissima da me ogni intenzione di mancare comunque di rispetto o di riguardo verso codesto [...] Direttorio o di ribellarmi alle decisioni legittimamente prese dal Direttorio. Dodici anni di professione limpida e cristallina e la mia qualità di vecchio fascista possono far fede di quanto asserisco.

[...] ricordando di essere fascista di data non recente (10 dicembre 1920, tessera n. 2738 Fasci Italiani di Combattimento) [...]"

---

<sup>5</sup> ACOA, posizione n. 25, Procedimenti Disciplinari 5 (19 – 29).

Il Direttorio, tenuto conto del rispetto e della deferenza riconosciute allo stesso e alle sue deliberazioni “nonché al rispetto di quella dignità e di quel decoro professionale che non debbono mai venir meno, per qualunque motivo, nell’avvocato”, decise per l’assoluzione.

In virtù del fatto che “un fascista della prima ora ed un padre di famiglia aspira ad avere lontane da sé anche le più piccole ombre” l’avvocato Luigi Venturini presentò ricorso contro la pena disciplinare della sospensione per sei mesi inflittagli dal Direttorio di Bologna il 13 maggio 1935. L’accoglimento del ricorso provocò, di conseguenza, una riforma della decisione presa; la sospensione fu sostituita dalla censura, pena che fu a sua volta condonata.

Un atto effettivamente politico seguì l’arrivo della circolare n. 11 del 24 aprile 1941 del Segretario nazionale del partito, contenente le norme pubblicate nel “Foglio di disposizioni” del PNF, riguardanti i doveri e le responsabilità dei professionisti legali iscritti al partito, a cui fece seguito, quattro giorni più tardi, la lettera n. 49045 del Segretario federale che informava il Direttorio di aver inflitto, come disposto dal Segretario del PNF, il provvedimento del ritiro della tessera del partito “per non aver indossato durante la giornata del 23 marzo la prescritta uniforme fascista” agli avvocati: Giorgio Barbieri, Alberto De Lauretis, Francesco Malagò, Luigi Mondani, Tommaso Raffaele Rossi. Il Direttorio, in applicazione dell’art. 25 dello Statuto, decise il ritiro della tessera da soci del Sindacato ai suddetti professionisti (ad eccezione dell’avvocato Barbieri, già cancellato in data 3 ottobre 1939 per incompatibilità), dando mandato al reggente di comunicarlo agli interessati, al segretario federale, al segretario nazionale e al presidente dell’Unione Provinciale Fascista Professionisti e Artisti.<sup>6</sup> Sempre a seguito del contenuto del “Foglio di disposizioni” del PNF, si assisté all’assicurazione da parte dei “camerati del Direttorio” di vigilare sui possibili casi di compartecipazione a divisione di onorari di difesa di imputati non difendibili.<sup>7</sup>

Il 30 novembre 1941 si arrivò, invece, all’assoluzione dell’avvocato Raul Cappello, accusato di essere venuto meno al decoro e alla dignità professionale, avendo pronunciato in luogo pubblico frasi offensive, coinvolgendo la persona del Duce. L’incolpato si difese dicendo di non aver commesso il fatto e producendo come testimoni del suo contegno di cittadino e di fascista, alcuni fascisti di vecchia data. Fu creduto e, quindi, assolto. L’assoluzione arrivò però dopo parecchi mesi dall’inizio del procedimento disciplinare. Il Direttorio inizialmente, infatti, aveva deciso il ritiro della tessera da socio del Sindacato a Cappello, in seguito al provvedimento adottato nei suoi confronti dal Segretario Federale del Partito fascista, il 17 febbraio 1941. Il mese dopo fu comunicato che il Segretario del partito aveva

---

<sup>6</sup> ACOA, Libro verbali delle adunanze dal 6 aprile 1938 al 21 ottobre 1942, seduta del 29 aprile 1941.

<sup>7</sup> Ibidem, seduta del 16 dicembre 1941.

inflitto all'avvocato in oggetto la sanzione dell'espulsione dal PNF, "per non avere mantenuto fede, mentre la Patria è impegnata a dura guerra, al giuramento prestato". Di conseguenza il Direttorio deliberò a voto unanime l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 25 dello Statuto dei Sindacati Circondariali Fascisti degli avvocati e procuratori, che comportava l'espulsione dell'avvocato Cappello da socio del Sindacato. Il reggente in quest'occasione diede, inoltre, lettura di un fonogramma, trasmesso al Sindacato dall'Eccellenza il Prefetto di Bologna, che annunciava che "la Commissione Speciale nella sua ultima riunione ha destinato al confino di polizia l'avvocato Cappello".

Il 25 giugno, a seguito della lettera del questore di Bologna, comunicante l'avvenuto proscioglimento dal confino dell'imputato disposto dal Duce, il Direttorio stabiliva la revoca del provvedimento di sospensione a suo carico.

Il procacciamento della clientela sembra, invece, un reato non accettabile, nonostante l'appartenenza al fascismo.

Il 12 febbraio 1935 il Direttorio aprì un procedimento contro l'avvocato Ernesto Tuttobene, accusato di aver compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense, facendo inserire in un listino pubblicitario, in distribuzione nei pubblici ritrovi, un avviso del seguente tenore: "Istituto di consulenza e di assistenza legale ad abbonamenti. Direttore Avv. E. Tuttobene – Via Venezia, 1, Bologna. L'istituto, mediante il pagamento di lire dieci mensili, fornisce ai propri abbonati la consulenza ed assistenza legale per qualunque controversia".

Si attestò, inoltre, che contro la radiazione Tuttobene aveva interposto ricorso alla Commissione Centrale, che però lo aveva dichiarato inammissibile perché proposto "fuori tempo".

In data 20 settembre 1935 il PNF (Federazione dei Fasci di Combattimento di Bologna) comunicò, con lettera firmata dal Segretario Federale avvocato Colliva, che l'incolpato era stato punito col ritiro della tessera.

Nel fascicolo vi sono molte informazioni relative alla condotta professionale (Tuttobene si occupava di riscossione di crediti) e a quella morale (abbandonate moglie e figlia, l'avvocato conviveva con una signora, anch'ella sposata. Arrestato e posto in libertà provvisoria, doveva rispondere dei reati di adulterio e minacce a mano armata).

Il facente funzioni di presidente del Direttorio, Antonio Mangaroni Brancuti, rispose a Colliva sostenendo di non aver ritenuto opportune ulteriori indagini sulla condotta politica di Tuttobene, essendo già state compiute dal Comando della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, della quale l'accusato era Centurione.

In una nota riservata inviata al Sindacato dalla Federazione dei Fasci di combattimento di Bologna, il 24 settembre dell'anno prima, era contenuto un esposto anonimo sul Tuttobene, indirizzato a S. E. Starace a Roma, dove veniva ricostruito il suo rapporto con un altro avvocato di Bologna, l'avvocato Tomaso

Destito, con cui per un certo periodo aveva diviso lo studio, oggetto a sua volta di una lunga e complicata indagine disciplinare che si ricostruisce per intero nel successivo paragrafo.

Tuttobene viene ritenuto “doppiamente colpevole, data la carica che copre, cioè Centurione della Milizia”. Facendo intendere che Tomaso Destito si macchiasse di gravi colpe, l’anonimo accusa Tuttobene di servirsi del proprio prestigio per “raccolgere dove poteva informazioni del caso ed avvertire il Destito che certamente di tali informazioni il Destito faceva tesoro per sé e per altri, eludendo in questo modo l’indagine della polizia”.

In data 6 dicembre 1949 l’avvocato Ernesto Tuttobene inviò lettera al Consiglio degli Ordini forensi di Bologna con la quale invocava la sua reinscrizione all’albo.

## *2. Tomaso Destito*

Il 2 luglio 1934 era stato, infatti, aperto d’ufficio il giudizio disciplinare n. 43 contro l’avvocato Tomaso Destito.<sup>8</sup>

Ne “L’Assalto” del 28 ottobre del 1933 era stato pubblicato il provvedimento disciplinare del ritiro della tessera del Partito Nazionale Fascista preso contro l’avvocato Destito con la seguente motivazione: “Perché mancante delle qualità che costituiscono lo spirito tradizionalmente fascista”.

A seguito di ciò il Direttorio del Sindacato degli avvocati di Bologna stabilì che per Destito “si era resa incompatibile la permanenza tra i soci del Sindacato” e pertanto, a norma dell’articolo 25 dello Statuto del Partito Nazionale Fascista, fu deliberato di proporre alla Presidenza della Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti l’espulsione dello stesso.

Alcuni giorni dopo il Destito fornì al Direttorio la propria testimonianza per iscritto, nella quale riferiva della lettera inviata al Segretario Federale del partito per esprimere “l’amaro dolore che l’inatteso provvedimento mi reca, senza che mi siano state contestate delle accuse”. Ed ancora: “la mia coscienza di fascista nulla ha da rimproverarsi davanti al Duce ed al Regime”.

Per opporsi al provvedimento e come elemento di difesa anche l’avvocato Destito esibiva la sua provata fede di fascista. “Dopo aver combattuto per la Patria sui fronti di guerra ..., ho fatto parte dell’Associazione Nazionalista Italiana, militato nel Fascismo per la causa nazionale dall’11 aprile del 1921. [...] La mia fede fascista fu ed è sotto ogni aspetto sempre la medesima perché non abbracciata per un qualunque interesse o ambizione, ma solo per sentimento di amor patrio”.

---

<sup>8</sup> ACOA, posizione n. 43, Procedimenti disciplinari 6 (36 – 43).

Egli, pertanto, confidava in un “felice esito del procedimento tale che potrò nuovamente fregiarmi della Camicia Nera”.

Il 3 agosto “Il Resto del Carlino” pubblicò la comunicazione del Segretario del PNF che commutava nell’espulsione dal partito il provvedimento del ritiro della tessera inflitto, tra gli altri, a Destito, con la seguente motivazione: “Dava la propria solidarietà, ostentando atteggiamenti in netto contrasto con lo spirito tradizionalmente fascista, ad un tesserato eliminato dai ranghi, perché postosi, notoriamente, contro le direttive del PNF”.

Con decisione del 29 settembre 1934 il Commissario del Sindacato Nazionale deliberava l’espulsione dell’accusato da socio del Sindacato di Bologna.

Con ulteriore provvedimento, il Segretario del partito, nel febbraio dell’anno successivo, aveva ribaltato nuovamente la sanzione, da espulsione dal partito a ritiro della tessera.

Pena che non è chiaro fino a quando viene osservata, visto che il 29 agosto del 1935 Destito invia una raccomandata al Sindacato di Bologna per informare del proprio richiamo alle armi, per assegnazione in Africa. Chiede, perciò, di essere informato “dovendo sistemare in tempo ogni e qualsiasi situazione” se esistono eventuali procedimenti disciplinari a suo carico pregando, in tal caso, il Sindacato di “voler accelerare ogni procedura”.

A complicare ulteriormente il quadro della situazione di Tomaso Destito, il 13 novembre 1936, giungeva la deliberazione della Commissione Provinciale per l’ammonizione (ai termini degli articoli 169 e seguenti della Legge di P. S.), “perché pericoloso per gli ordinamenti politici dello Stato, per avere propalato notizie false e pericolose per gli ordinamenti politici dello Stato”. In seguito a ciò il Direttorio, previa contestazione al Destito, ordinava la sospensione preventiva dall’esercizio professionale (si deduce quindi che quella inflittagli in precedenza fosse rientrata) a tempo indeterminato. Questa volta, però, la Commissione Centrale accolse il suo ricorso e impose al Direttorio di revocare la sua precedente ordinanza. Tuttavia, l’aver subito il provvedimento di polizia dell’ammonizione, indusse il Direttorio ad aprire un nuovo procedimento disciplinare nei suoi confronti, ordinando al contempo “la riunione dei due procedimenti”.

All’interno degli incartamenti che compongono il fascicolo, si trova anche un’interessante ed ironica missiva riservata, inviata dal Direttorio all’“Egr. Comm. Palaja” che si riporta per intero: “Ricevo la sentenza nei confronti dell’avvocato Destito. La verità è che questo signore ci ha turlupinati tutti perché con la faccenda dell’Africa, dove non è mai andato, prima è riuscito ad avere da noi una pena minore di quella che credevamo si meritasse e poi per la stessa ragione ha ottenuto un altro miglioramento da parte della Commissione Centrale. Se andrà in Cassazione gli daranno una onorificenza. A meno che non osti il fatto che mi risulta che è stato sottoposto ad ammonizione politica in conseguenza della quale lo stiamo perdendo di giurisdizione”.

Interrogato dal relatore Rellini Rossi, l'avvocato Destito si riservava di produrre memorie a discolpa. In tali testimonianze egli richiamava, anzitutto, le sue "benerenze militari e politiche".

Destito, ribadendo che era stato sottoposto all'ammonizione "non perché pericoloso per gli ordinamenti politici dello Stato, ma perché gli si contestava di avere propalato di aver preso parte nella Spagna alla lotta contro il comunismo internazionale", avvertiva che il provvedimento di polizia a suo carico era stato revocato nel luglio del 1937, essendo state riconosciute insussistenti le cause che lo avevano provocato.

Come si può vedere dall'intero percorso, questo procedimento disciplinare si presenta alquanto intricato e, senza ulteriori elementi, risulta difficile darne una chiara interpretazione. Capire, cioè, se la sentenza finale del solo avvertimento del Destito avesse motivazioni politiche, se, quindi, la sua dichiarata militanza fascista abbia influito sul verdetto finale, oppure, per contro, se, indipendentemente da questa, il Direttorio abbia tentato di infliggere sanzioni disciplinari ad un collega dal comportamento non limpido.

### 3. Roberto Vighi

Un provvedimento disciplinare che, invece, non presenta alcuna ambiguità, probabilmente perché chiare erano le posizioni politiche del protagonista, è quello che vede imputato l'avvocato Roberto Vighi.<sup>9</sup>

Il 25 aprile del 1939 il Direttorio apriva un procedimento contro Vighi per "aver assunto arbitrariamente l'iniziativa nella pubblica udienza civile della Corte d'Appello di Bologna del giorno 3 aprile 1939, di commemorare un avvocato defunto, usurpando con ciò i poteri rappresentativi spettanti esclusivamente al Segretario del Sindacato, tanto più in un caso suscettibile di particolare valutazione anche in linea politica".

La morte di Eugenio Jacchia era imbarazzante per diversi motivi. Il professionista bolognese, oltre ad essere ebreo, era noto a Bologna per essere stato un esponente di primo piano del mondo politico prima dell'avvento del fascismo; era inoltre considerato un traditore del regime perché dopo una iniziale adesione si era allontanato passando all'opposizione. Infine era stato l'ultimo Gran Maestro della potente loggia massonica "Il agosto" di vicolo Bianchetti a Bologna.

Il giorno successivo la morte, su "Il Resto del Carlino", apparvero tre necrologi a pagamento: uno della famiglia, uno dell'avvocato Neppi, suo collega di studio, e

---

<sup>9</sup> ACOA, posizione n. 55, Procedimenti Disciplinari 8 (51 - 59). Per l'episodio di Roberto Vighi vedi M. DE ANGELIS e E. PRONI, *L'Ordine degli avvocati di Bologna nel periodo fascista (1922 - 1939)*, in "Bologna Forense", 1995, n. 2, pp. 20 - 21.

uno con le firme di settantatré avvocati. Oltre la metà di questi erano di esponenti dichiarati e noti dell'antifascismo bolognese, mescolate a quelle di alcuni avvocati accesamente fascisti e di altri che lo erano solo tiepidamente e per quieto vivere, che corsero il rischio di esporsi pubblicamente pur di ricordare l'amico e collega.

Tra i firmatari del necrologio vi erano: Giovanni Bertini ex deputato del PPI, Dante Calabri del PRI, Giannino Ghiselli del PRI, Ugo Lenzi socialista, Giovanni Lenzi del PRI, Carmine Mancinelli del PSI, Germano Mastellari liberale, Fulvio Milani ex deputato del PPI, Ettore Nadalini ultimo sindaco liberale di Bologna, nonché ex presidente del Consiglio dell'ordine, Sergio Neppi socialista, Nino Bixio Scota del PSI ed ex vice sindaco di Bologna dal 1914 al 1920 nell'amministrazione Zanardi, Carlo Strazziani cattolico ed ex direttore de "La Sorgente", l'ultimo giornale antifascista bolognese che si arrese al fascismo, Alfredo Svampa liberale che sarà assassinato dai fascisti nel 1944, Gherardo Taddia del PSI, Ettore Trombetti democratico di sinistra, Pietro Valenza del PRI, Cesare Zuccardi Merli del PSI, anch'egli ucciso dai fascisti nel 1944.

Alla pubblicazione del necrologio seguì la pubblica commemorazione che vide, appunto, il collega Roberto Vighi pronunciare l'orazione funebre. Questi elogiò il cittadino esemplare, ma parlò anche dell'uomo politico "assertore e propugnatore di sentimenti di libertà e giustizia nazionale e sociale". L'iniziativa di commemorare un personaggio antifascista dichiarato, ebreo e massone, fu considerata dai vertici della categoria una provocazione troppo grave per essere lasciata passare sotto silenzio.

Il segretario del Sindacato, Rellini Rossi, invitò Vighi a motivare "l'arbitrarietà della sua iniziativa" davanti agli organismi professionali, anche se non era iscritto né al Sindacato né al partito.

Qualche giorno più tardi si mosse il questore Felice Polito; ma la decisione non era sua, l'ordine veniva dall'alto, addirittura da Benito Mussolini in persona. Dal casellario politico centrale della polizia risulta che il 10 aprile Mussolini ordinò ad Arturo Bocchini, capo della polizia italiana, l'arresto del Vighi. L'ordine fu trasmesso a Polito che lo eseguì. Il duce ordinava di deferirlo alla Commissione provinciale per il confino, la quale glielo assegnò per un anno. L'ordinanza fu "revocata per determinazione del Duce" il 30 aprile. L'avvocato fu, quindi, rimesso in libertà ma diffidato dalla polizia a compiere atti politici.

Contro la decisione del Direttorio, Roberto Vighi ricorse alla Commissione centrale per gli avvocati e procuratori che dovette riconoscere che "nessuna usurpazione di poteri rappresentativi potesse seriamente ravvisarsi in siffatta iniziativa". Il provvedimento adottato dal Sindacato Forense di Bologna era, inoltre, discutibile sotto un altro aspetto. Il fatto di essersi voluti richiamare "ad una pretesa inopportuna contingente sotto l'aspetto razziale, perché l'avvocato Jacchia era israelita" non poteva essere suffragato, visto che tra gli articoli invocati "gli atti politici non

possono formare oggetto di procedimento disciplinare, tranne il caso che costituiscono una manifestazione di attività contraria agli interessi della Nazione”.

Tenuto conto che ai colleghi di Bologna era noto “come l’Autorità Politica Centrale, e per diretto intervento del Capo del Governo, avesse ritenuto non perseguibile Vighi per la commemorazione e che alla memoria di Jacchia avevano reso omaggio tutte le autorità locali, dal Podestà al Presidente della Corte d’Appello, nonché lo stesso Segretario del Direttorio a nome del Sindacato”, la Commissione centrale non poté fare altro che trasformare il provvedimento della censura nel solo avvertimento. Si trattava, in fondo, di una soluzione di compromesso, motivata anche dal fatto che non si trattava di una mancanza disciplinare, ma sindacale. Come faceva a contravvenire alla disciplina sindacale un professionista non iscritto al Sindacato fascista era una circostanza che la Commissione non cercò però di spiegare.<sup>10</sup>

L’avvocato Roberto Vighi partecipò alla Resistenza, collaborò a vari giornali antifascisti e per vent’anni fu Presidente della Provincia di Bologna. Presidente del Consiglio nazionale della Resistenza, morì il 9 settembre del 1970.<sup>11</sup>

#### 4. Giovanni Cosimini

Gli ultimi due provvedimenti disciplinari che si propongono si svolgono negli anni immediatamente successivi alla caduta del fascismo. Interessante riproporre le vicende degli avvocati bolognesi in una sorta di clima “ribaltato”. Se prima la categoria forense doveva proteggersi da elementi non allineati col regime, ora è proprio l’appartenenza al fascismo ad essere oggetto d’indagine interna dei ricostituiti Ordini professionali. Interessante quindi ripercorrere avvenimenti che hanno segnato non solo la vita dei protagonisti ma anche quella di una professione e di una città.

E’ del 19 luglio del 1951 la raccomandata del presidente del Consiglio degli ordini forensi di Bologna, Ugo Lenzi, che comunicava all’avvocato Giovanni Cosimini<sup>12</sup> l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, per “essere risultato dalla sentenza 14-22 ottobre 1946 dalla Corte d’Assise di Bologna (colla quale il Cosimini venne assolto per amnistia dai reati ascrittegli) che, egli rivestendo la carica di vicefederale di Bologna nel partito fascista repubblicano, sostenne la

---

<sup>10</sup> Testi dei ricorsi dell’avvocato Roberto Vighi presentati alla Commissione centrale per gli avvocati e procuratori di Roma, in *Per il socialismo, l’antifascismo, le autonomie*, scelta di scritti e discorsi a cura di L. Arbizzati, F. Bonazzi del Poggetto e N. S. Onofri, Provincia di Bologna, 1984. Sull’episodio vedi anche ACOA, Lettere in arrivo e partenza, Protocollo Riservato (1939).

<sup>11</sup> *Antifascisti nel casellario politico centrale*, Quaderni dell’ANPPA, vol. 19, pag. 71.

<sup>12</sup> ACOA, posizione n. 80, Procedimenti disciplinari 8 (79 - 80).

pubblica accusa in un tribunale fascista straordinario a Firenze che condannò Martelli Aurelio a quattro anni di reclusione”. E per aver fatto parte “in Bologna di due tribunali Militari straordinari, nel primo come P.M. e nel secondo come giudice relatore, Tribunali che nel gennaio e nel settembre 1944 condannarono a morte vari patrioti, con sentenze subito eseguite, avendo per di più partecipato come Pubblico Ministero al processo del settembre 1944, sapendo in precedenza che il processo veniva celebrato pro forma in quanto era già stato stabilito da organi politici che i denunziati dovevano essere condannati a morte”.

Le imputazioni erano tali che la richiesta non poteva che essere la cancellazione dall'albo professionale. Avverso tale deliberazione l'avvocato Cosimini propose ricorso al Consiglio Nazionale Forense che, annullando per decorso dei termini il giudizio di epurazione, annullò la decisione dei colleghi di Bologna.

Il Consiglio di Bologna non poté che recepire la decisione di quello nazionale che contemplava, però, una serie di osservazioni sulle responsabilità del Cosimini che denotavano l'impotenza di poter procedere altrimenti. In merito alla sua complicità ad un Tribunale Militare Straordinario, si affermava, infatti, che “la partecipazione a tale tragica farsa denota oltre alla faziosità una grave deficienza morale nella valutazione dell'altissima funzione dei Collegi giudicanti e un'assoluta mancanza di rispetto per la maestà della giustizia”. La sentenza del Consiglio Nazionale è del marzo del 1954.

##### *5. Arconovaldo Bonaccorsi*

Figura davvero sui generis quella dell'avvocato Arconovaldo Bonaccorsi,<sup>13</sup> animatore della cronaca, politica più che professionale, della città di Bologna. Fascista della prima ora, nel febbraio del 1925 fu accusato di essere uno dei responsabili delle devastazioni di sedi di partito e di studi di avvocati. Le sedi del partito popolare, del circolo repubblicano, del segretariato della Confederazione del lavoro, del patronato per le assicurazioni sociali e del sindacato ferrovieri e gli studi degli avvocati Eugenio e Mario Jacchia, Primo Montanari, Giulio Zaccardi, Corradino Fabbri, Dante Calabri e Giuseppe Angelici la notte del 3 gennaio di quell'anno subirono, infatti, incursioni di fascisti che distrussero mobili, dispersero documenti ed aggredirono persone.

“Bonaccorsi, assieme ad Armando Tannini e Giuseppe Ambrosi fu accusato, inoltre, di aver “minacciato in modo simbolico grave ed ingiusto danno all'avvocato Eugenio Jacchia e a Luigi Jacchia, deponendo avanti la loro

---

<sup>13</sup> ACOA, posizione n. 79, Procedimenti Disciplinari 8 (79 - 80).

abitazione una cassa da morto e accompagnando l'atto con grida minacciose come di morte al padre e al figlio".

"Seniore della Milizia" fu ritenuto anche responsabile, durante la guerra di Spagna, delle stragi di Palma di Maiorca, dove, assunto il nome di "conte Rossi", aveva il comando dell'isola".

Nel 1952 il Consiglio, costituitosi in Collegio giudicante, e composto dai seguenti avvocati: Ugo Lenzi, presidente, Carlo Caleffi, Riccardo Artelli, Gian Luigi Pugliesi, Alessandro Cagli, Nino Bixio Scota, Leonida Patrignani, Piero Valenza, Sergio Neppi, Salvatore Mauceri, Giuseppe Bacchi, Ezio Piacentini, Giovanni Turchi e Angiola Sbaiz, si riunì per deliberare in merito ai fatti di cui era incolpato Arconovaldo Bonaccorsi e che avevano portato lo stesso Consiglio a promuovere, nel luglio del 1950, un procedimento disciplinare.

Le accuse erano diverse e tutte di estrema gravità. Anzitutto Bonaccorsi veniva accusato di "essersi pubblicamente vantato di aver partecipato all'assassinio di Anteo Zamboni, non essendo compatibile con la dignità della toga una vanteria che rinneghi la più elementare base del vivere civile"; di "aver tenuto una condotta che lo portò all'assoluzione per insufficienza di prove dall'accusa di concorso in omicidio, in seguito alla quale permane un oggettivo dubbio, incompatibile con la reputazione di cui deve godere un avvocato"; ed infine di "avere, in questi ultimi anni, assunto atteggiamenti professionali e privati, quali la difesa del Generale Wagner ed altri e la querela contro Garosci, tali da compromettere la sua reputazione e la dignità della classe forense".

La sera del 31 ottobre 1926 a Bologna, nel pieno delle celebrazioni per la rivoluzione fascista, Mussolini fu bersaglio di un colpo di pistola. Nello scompiglio che seguì, un ragazzo ritenuto responsabile dell'attentato venne linciato: era Anteo Zamboni, quindicenne bolognese.<sup>14</sup>

L'auto sulla quale viaggiava il Duce era preceduta da quella occupata dal generale De Bono, dal prefetto di Bologna De Vita e dal sottosegretario di Stato Teruzzi; in piedi sui predellini stavano, invece, Italo Balbo e l'avvocato Arconovaldo Bonaccorsi che fece parte del gruppetto che si gettò contro l'attentatore e ne provocò la morte.

---

<sup>14</sup> Per la ricostruzione dell'attentato a Mussolini e sul linciaggio di Anteo Zamboni si rimanda a B. DALLA CASA, *Attentato al Duce. Le molte storie del caso Zamboni*, Il Mulino, Bologna, 2000. L'autrice racconta le molte e contraddittorie facce di quello che sembra destinato a restare un mistero italiano. L'attentato di Bologna, afferma la Dalla Casa, mantiene un tratto d'ambiguità, non solo dei documenti, ma anche dei comportamenti di tutti, di Mussolini, dei giudici, degli avvocati e, infine, della famiglia Zamboni, che fa sì che ogni qual volta sembra di giungere a una soluzione o a un convincimento certo qualche cosa si sfoca nel quadro ricostruito, si slabbra e apre nuovi interrogativi.

Sono diverse, infatti, le ricostruzioni storiche dell'accadimento che individuano nel professionista bolognese l'autore, o meglio uno degli autori, dell'omicidio del giovane Zamboni. Fu lo stesso Bonaccorsi, in ogni modo, a rivendicare pubblicamente una responsabilità diretta nella cattura e nell'eliminazione dell'attentatore;<sup>15</sup> ne sono una testimonianza gli articoli apparsi su "L'Avvenire d'Italia" e "Il Resto del Carlino" del 2 novembre del 1926, che gli attribuivano, appunto, "la veste di uccisore".

Non è questa la sede per intervenire nella ricerca delle vere motivazioni dell'attentato al capo del fascismo. I documenti contenuti nel procedimento disciplinare dell'Ordine di Bologna non possono, infatti, suffragare nessuna delle ipotesi fino ad ora vagliate e che spaziano dal complotto di famiglia alle manovre del mondo del dissidentismo interno alle camicie nere. Quello che importa appurare qui è l'atteggiamento della categoria forense, alla caduta del fascismo, nell'affrontare un caso così delicato e che vedeva coinvolto un collega.

La decisione del Collegio, in merito ai primi due capi di imputazione, risenti di quella dell'autorità inquirente, che aveva ritenuto "non sussistere elemento per affermare o per negare la diretta partecipazione dell'avvocato Bonaccorsi all'uccisione di Anteo Zamboni". Mentre di una responsabilità dell'avvocato nell'esito letale di "un'azione che appare collettiva" mancava una prova oggettiva e sicura, "forse per gli effetti che il tempo ha prodotto sul ricordo dei testi superstiti all'epoca dell'indagine giudiziale", dall'altro le ammissioni di Bonaccorsi non convincevano del tutto sulla sua effettiva partecipazione al linciaggio dell'attentatore. A detta sia delle autorità giudicanti sia dei membri del Collegio, vi potevano essere motivi che "indussero l'avvocato Bonaccorsi, ad affermarsi contro verità autore dell'uccisione, data la valutazione che, nel clima del momento, si dava all'uccisione stessa e le conseguenze che, in allora, si potevano attendere a favore anziché a carico del suo autore effettivo od asserito".

Restava, pertanto, quella perplessità che aveva indotto il magistrato a concludere per l'assoluzione di Bonaccorsi per insufficienza di prove. E su questa perplessità il Consiglio dell'Ordine non ritenne di poter fondare una sanzione disciplinare e dichiarò, pertanto, di non doversi procedere a suo carico "perché estinta l'azione disciplinare per prescrizione", per il primo capo d'imputazione e che sussistevano elementi sufficienti all'applicazione di sanzioni disciplinari per il secondo.

Nonostante le smentite proferite dal Bonaccorsi, sia sulla sua partecipazione alla soppressione di Anteo Zamboni sia sull'essersi vantato di tale partecipazione, il Consiglio, nel suo dibattimento, aveva ascoltato diversi testimoni che lo contraddicevano, tra i quali Roberto Vighi, esponente dell'antifascismo bolognese e protagonista della commemorazione Jacchia che gli era costata l'apertura di un procedimento disciplinare.

---

<sup>15</sup> Ibidem, pag., 16.

Vighi, pur riportando che Bonaccorsi gli raccontò di “esser stato fra coloro che si erano lanciati contro colui che si riteneva essere stato l’attentatore”, non essendo, però, fra quelli che l’avevano reiteratamente colpito, confermò la testimonianza della madre di Zamboni, Viola Tabarroni, smentendo di fatto il collega imputato.

La Tabarroni affermava, infatti, di essersi recata nello studio dell’avvocato Bonaccorsi per raccogliere elementi atti a dimostrare l’innocenza dei propri familiari ed in quella circostanza, prima ancora di essere riconosciuta, il Bonaccorsi “ebbe a dirle che era stato lui che aveva pugnalato Anteo”. Episodio confermato anche dal professor Oreste Bonazzi del Poggetto, primario dell’ospedale Roncati, che aveva avuto in cura la Tabarroni.

Il procedimento si era svolto nelle adunanze del 1 aprile, 19 e 30 maggio del 1952, alla costante presenza dell’incolpato, del suo difensore, avvocato Giuseppe Cardona, e del rappresentante del Pubblico Ministero, l’avvocato Gennaro Messina.

Il Collegio giudicante ritenne, invece, pienamente provato il terzo capo di incolpazione e legittima la irrogazione di una pena disciplinare.

Fondamentale era, a questo riguardo, la sentenza del 16 maggio 1950 del Tribunale di Roma che assolveva il giornalista Aldo Garosci dall’imputazione di diffamazione a danno del querelante Arconovaldo Bonaccorsi, perché il fatto non costituiva reato. La vicenda coinvolgeva esplicitamente l’intera categoria forense di Bologna. L’articolo incriminato, scritto in occasione dell’assunzione da parte dell’avvocato Bonaccorsi della discussa difesa del Generale Wagner, accusato di aver compiuto massacri a Rodi, si chiudeva, infatti, con queste parole: “... esiste a Bologna un Collegio degli avvocati? Non c’è più limite all’onorabilità necessaria per esercitare la professione legale? Ci sarebbe posto, senza fare alcuna considerazione politica, nelle file degli avvocati per chi si fosse trovato coinvolto in fatti vergognosi? E’ una precisa domanda che interessa l’Ordine degli avvocati”.

Il Tribunale di Roma riteneva che “il Bonaccorsi invece di dire che il diritto alla difesa è sacro, il che è nella coscienza di tutti i popoli civili, avrebbe dovuto piuttosto domandarsi se egli fosse la persona indicata a difendere il tedesco Wagner, accusato di massacri a Rodi. La fraternità di animi, il combattimento comune, non sono argomenti validi a giustificare la decisione del Bonaccorsi, sul quale gravano accuse, dello stesso genere di quelle addebitate al Wagner”. Il fatto che la difesa fosse stata prestata gratuitamente aggravava la situazione invece di alleggerirla. Così si esprimeva, a premessa e giustificazione della decisione assolutoria, la sentenza del magistrato nei confronti di Garosci.

Il fatto che lo stesso Bonaccorsi affermasse, a tale proposito, di essere “un ammiratore del Generale Wagner perché ha difeso la bandiera italiana fino al 9 maggio 1945” rivelava come fossero prevalenti le considerazioni di solidarietà militare e politica piuttosto che quelle di carattere professionale.

Così agendo, si osservava, l'avvocato Bonaccorsi "ha chiaramente ed indubbiamente avvilita la dignità della toga ed ha gravemente compromessa la sua reputazione ed il decoro della classe forense".

Il convincimento del Tribunale di Roma collimava pienamente con quello del Collegio di Bologna, il quale dichiarava che se si fosse dovuto tener conto della sferzante motivazione della sentenza del Tribunale di Roma e dei commenti apparsi sugli organi di stampa, anche di quella professionale, la pena da comminarsi al Bonaccorsi sarebbe stata quella della radiazione dagli albi.

Senonché, tenuto conto del periodo in cui i fatti contestati si svolsero e del "clima eccezionale" e turbolento nel quale "il Bonaccorsi si è formato insieme a larghi strati della popolazione fanatizzata e traviata" si ritenne ragionevole infliggergli la pena di un anno di sospensione dall'esercizio della professione di avvocato e procuratore.

## **DAL FASCISMO ALLA REPUBBLICA**

### *1. L'attività del Consiglio a sostegno del regime*

Gli anni della fascistizzazione dell'Ordine degli avvocati furono caratterizzati a Bologna da una serie di comportamenti espressi dalla categoria certamente non univoci e molto difficilmente riassumibili in un unico schema.

Il Consiglio dell'ordine faceva, com'è ovvio, la sua parte, ribadendo in ogni occasione la necessità che il corpo degli avvocati manifestasse il suo consenso al regime e punendo i dissenzienti. Dal canto suo, il dissenso degli avvocati bolognesi sembra essere stato di un certo spessore, sia per motivi politici sia per ragioni tipicamente interne alla professione e alla sua tutela.

La dinamicità del quadro offerto dal corpo degli avvocati di quegli anni è ulteriormente accentuata da alcune aperture, manifestate dallo stesso Consiglio dell'ordine, nei confronti di avvocati non allineati con il regime.

Nella seduta del 9 agosto 1940, fu data lettura di una lettera del presidente della locale sezione dell'Istituto di Cultura Fascista, avente per oggetto "la propaganda sulla nostra guerra". Il Direttorio deliberò di inviare una circolare a tutti gli avvocati e procuratori iscritti al PNF affinché svolgessero fattiva collaborazione in merito. Pochi mesi più tardi lo stesso istituto invierà una circolare riservata per promuovere, e chiedere collaborazione in tal senso, la pubblicazione "Bibliografia Fascista".

Nel giugno del 1941 il dottore procuratore Vincenzo Collina fu designato temporaneamente quale rappresentante del GUF (gruppi universitari fascisti, istituiti nel 1927 come articolazione del Partito nazionale fascista, che raccoglievano universitari e iscritti alle accademie militari e avevano il fine di educare i giovani secondo le direttive del regime) in seno al Direttorio del Sindacato di Bologna, essendosi il segretario reggente Tullio Pacchioni arruolato volontario alle armi. Lo stesso giorno venne illustrata una lettera del Gruppo Battaglioni a cavallo della 3<sup>a</sup> Divisione Celere "Emanuele Filiberto Testa di Ferro", con la quale veniva qualificata eccessiva una richiesta di lire trecento per onorari professionali da parte dell'avvocato Ugo Poli all'artigliere Giuseppe De Fazio, per assistenza e difesa davanti il Tribunale Militare.

Pochi mesi più tardi si verificò, fatto alquanto isolato, un caso di accettazione all'iscrizione all'albo di un avvocato non iscritto al PNF. Il dottor Giovanni Lenzi, figlio del più noto Ugo, fu infatti accettato, ai sensi del n. 3 dell'art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254.<sup>1</sup>

Ad un episodio come questo che poteva anche costituire un'apertura dell'Ordine verso avvocati non fascisti si contrapposero numerosi solleciti a svolgere attività filofasciste.

La natura ambigua dell'appoggio della categoria forense al regime, dimostrata da quest'apertura, sembra infatti contraddetta da numerosi avvenimenti: all'insistenza delle esortazioni del presidente affinché i membri del Direttorio si spendessero per una "sana propaganda" per l'abbonamento al "Popolo d'Italia" e alla "Rassegna del Sindacalismo Forense",<sup>2</sup> si affiancarono episodi come il dono, offerto dal Commissario Rizzardi (nominato appunto Commissario Ministeriale del Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna, per tutto il tempo in cui l'avvocato Rellini Rossi sarebbe restato in servizio militare, dal Ministro delle Corporazioni), di una coppa alla Gioventù Italiana del Littorio (G.I.L.), l'organizzazione giovanile creata nel 1927 per la "preparazione spirituale, sportiva e paramilitare dei giovani",<sup>3</sup> o contributi stanziati dal Direttorio direttamente al PNF e al Dopolavoro Professionisti e Artisti della locale unione.<sup>4</sup>

Il primo settembre del 1942 avvenne la commemorazione dell'anniversario della morte del senatore Aldo Oviglio, primo Guardasigilli della Rivoluzione Fascista, sostituito al ministero di grazia, giustizia e culto da un fascista di più convinta fede monarchica come Alfredo Rocco, l'ex nazionalista che sarebbe stato uno dei maggiori artefici dell'organizzazione del regime e della legislazione fascista. Alcuni mesi più tardi il Commissario del Direttorio comunicò di essere stato interpellato dalla famiglia di Oviglio sull'opportunità di ricordare la memoria dell'estinto con un busto marmoreo da collocarsi nei locali della corte d'appello, a spese dei congiunti. Il Direttorio accolse l'iniziativa, rappresentante un "doveroso riconoscimento delle virtù professionali e politiche del primo guardasigilli della Rivoluzioni Fasciste".

L'adesione al regime non è dimostrata soltanto da eventi classificabili come filofascisti, ma anche, e soprattutto, dall'epurazione degli avvocati ostili, quando non contrari, alle imposizioni fasciste.

---

<sup>1</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 6 aprile 1938 al 24 marzo 1942, seduta del 4 settembre 1941.

<sup>2</sup> Ibidem, sedute del 13 novembre 1941 e del 7 gennaio 1942.

<sup>3</sup> Ibidem, seduta del 24 luglio 1942.

<sup>4</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 10 novembre 1942 al 15 marzo 1945, seduta del 10 novembre 1942. I contributi destinati al partito e al dopolavoro furono in quest'occasione di lire cinquecento ad ognuno.

Viste le comunicazioni del Segretario Federale in data 29 ottobre 1942, interessanti il procuratore Azzo Martelli, gli avvocati Enrico Piazzi e Ferdinando Rozzi, con cui si comunicava la sospensione a tempo indeterminato dal Partito fascista dei suddetti iscritti, il Direttorio deliberò di prendere nei loro confronti analogo provvedimento, ai sensi ed in conformità dello statuto sindacale.

Il 10 novembre 1942 la Federazione dei Fasci di Combattimento di Bologna comunicò, invece, la sospensione dal PNF dell'avvocato Antonio Roversi, per mancato ritiro della tessera dell'anno XX. Il Direttivo decise, di conseguenza, di sospenderlo da socio del Sindacato per la durata del provvedimento federale. Sospesi a tempo indeterminato, prima dal partito poi dal Sindacato, furono anche gli avvocati Giuseppe Rondelli, Leonida Patrignani e Giulio Cavazza.

Su proposta del camerata Capelli il Direttorio, all'inizio del mese di marzo del 1943, deliberò di istituire un elenco dei colleghi richiamati alle armi con l'indicazione del grado militare ricoperto, della destinazione e del loro eventuale stato di feriti, prigionieri, combattenti. La delibera proseguiva con l'intenzione di adottare l'iniziativa della visita ai colleghi feriti; le spese relative sarebbero state assunte personalmente dai "camerati del Direttorio", per poi ripartirle in base a delle quote. Fu proposto di prendere contatto con la Fiduciaria dei Fasci Femminili, onde venire a conoscenza del ricovero in luoghi di cura di avvocati e procuratori di altre sedi giudiziarie per recarsi a visitarli e mettersi a loro disposizione per eventuali necessità professionali e familiari.

Nel gennaio del 1943 gli avvocati Bianchedi, Mangaroni Brancuti e Bolognesi furono nominati componenti della Giunta Amministrativa Provinciale; nomina che procurò forte compiacimento all'intero Direttorio del quale i tre facevano parte e che conferma come durante il ventennio, a fronte di una diminuzione in termini quantitativi degli avvocati nei vari gangli della vita cittadina, si verificò una concentrazione di poteri nelle mani di "pochi" avvocati che rivestirono cariche all'interno della categoria professionale.

Fu proprio l'assessore "camerata" Mangaroni Brancuti, su mandato del Direttorio, a preparare una relazione circa il numero da mettersi a concorso nel prossimo esame per procuratore legale. In considerazione del movimento delle pratiche giudiziarie nell'anno 1942, in materia civile e penale, avanti la Corte d'Appello, il Tribunale, la pretura e la magistratura del lavoro, e tenuto conto che le vacanze verificatesi nell'albo dei procuratori per vari titoli (radiazione, rinuncia volontaria, trasferimento, incompatibilità, decesso) erano state cinquantacinque, nel periodo tra il 1940 e il 1943, egli propose di limitare i posti da procuratore. Considerati sia il probabile numero degli aspiranti procuratori - trentatré - che avrebbero avuto diritto a presentarsi all'esame di semplice idoneità, al quale si doveva aggiungere quello dei praticanti procuratori alle armi - quarantatré - e quello degli aspiranti procuratori che avessero già maturato o andassero a maturare entro il termine previsto il prescritto biennio di pratica necessario per la presentazione agli esami di

concorso - settantadue -, a parere di Mangaroni Brancuti era il caso di limitare a soli venticinque i posti da mettersi in concorso nell'eventuale sessione di esami per l'anno 1943 per la circoscrizione di Bologna.<sup>5</sup>

Le epurazioni all'interno dell'albo ridussero il numero degli avvocati bolognesi, ma evidentemente non al punto tale da decongestionare il numero dei professionisti.

Il metodo con cui si decideva il numero dei posti per procuratore legale da mettere a concorso era disciplinato dall'articolo 19 della legge professionale del 1933, che prevedeva che "nel mese di ottobre di ogni anno i Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori".

Gli ultimi verbali delle adunanze del Sindacato di quegli anni vennero redatti con la seguente composizione del Direttorio: Mario Rizzardi, Commissario Ministeriale, Vincenzo Collina, facente funzioni di segretario, e gli avvocati Mangaroni Brancuti, Bernini, Bolognesi e Pondrelli. Vengono considerati presenti anche quegli avvocati richiamati alle armi: Rellini Rossi, Ghezzi, Bolognini, Gherardi, Tassi.

## *2. La debole sindacalizzazione del corpo*

La categoria forense bolognese, come quella anconitana del resto, necessitava di continue esortazioni alla partecipazione alla vita sindacale. Anche l'avvocato Mario Jacchia, nella seduta del 6 aprile 1938, si raccomandò coi membri del Direttorio per un'accentuazione dell'attività sindacale, in stretto contatto con tutte le altre categorie, cercando appunto di stimolarne la partecipazione.

Il Presidente Mangaroni Brancuti dovette anche invitare, successivamente, i camerati a tenersi in regola con i versamenti all'ente di previdenza e a svolgere presso i colleghi una consapevole propaganda in tal senso. Nota costante anche in questi anni la situazione critica in cui versava la cassa del Sindacato forense. Difficoltà economiche che furono confermate da un nuovo aumento della tassa di prima iscrizione, nella misura di cento lire per i praticanti, duecento per gli avvocati e centocinquanta per i procuratori e rinnovate dalla negazione di un semplice contributo per la conservazione del telefono agli uffici giudiziari della Corte d'Appello e dal problema del riscaldamento.<sup>6</sup> In una riunione presieduta dal Presidente della

---

<sup>5</sup> Ibidem, seduta del 29 marzo 1942.

<sup>6</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 7 febbraio 1934 al 7 marzo 1938, sedute del 9 luglio 1938 e del 20 sette 1938.

Corte d'Appello, presente il Procuratore Generale ed altri magistrati, ci si occupò, infatti, del riscaldamento del Palazzo di Giustizia. Tenuto conto che il quantitativo di combustibile a disposizione era di mille quintali e che occorreva protrarre il riscaldamento almeno fino al primo marzo, si dispose di adottare l'orario unico; di conseguenza le udienze istruttorie dei vecchi processi pendenti avrebbero dovuto essere rinviate a data ancora più lontana.

La scarsa sindacalizzazione forense era dimostrata, inoltre, dal fatto che agli inizi degli anni '40, il presidente Rellini Rossi si trovava ancora costretto ad esortare i componenti il Direttorio a svolgere propaganda perché gli iscritti al Sindacato ritirassero la tessera dell'anno XVIII, informandoli che il rilascio veniva effettuato presso la sede del Sindacato ove veniva riscossa la relativa quota di lire una, oltre l'importo del contributo al Dopolavoro dell'Unione Professionisti e Artisti di lire dieci annue. Riferendosi alla situazione economica del Sindacato, e più particolarmente alla sensibile diminuzione degli introiti da "tasse opinamento note", il presidente, poi, invitò gli avvocati ad intensificare la propaganda presso i colleghi perché per la liquidazione delle note richiedessero il parere del Sindacato.<sup>7</sup>

Nella stessa adunanza, visto il parere del segretario del Sindacato nazionale, il Direttorio opinò che non potesse consentirsi la sublocazione, ad avvocati o procuratori ebrei, di parte dei vani adibiti ad uso studio, fenomeno che rilevava, più che la sensibilità dei professionisti bolognesi nei confronti dei colleghi discriminati, un'attenzione alle proprie condizioni economiche piuttosto che alle direttive imposte dal regime.

La stessa organizzazione corporativa del lavoro appariva agli occhi del Sindacato fascista degli avvocati, non solo come un limite all'esercizio professionale, ma soprattutto come una delle cause della diminuzione delle occasioni di lavoro degli avvocati<sup>4</sup>, e poneva una parte consistente dell'avvocatura, compresa quella che si riconosceva nella stessa organizzazione sindacale legalmente riconosciuta, nella condizione di difendere lo status professionale e specialmente il mercato dei servizi legali. Il 30 marzo del 1940 il Direttorio dispose, infatti, di segnalare al segretario nazionale l'urgenza assoluta di provvedere, anzi di provocare, con un provvedimento legislativo o un accordo intersindacale, in base al quale le controversie individuali di lavoro, che dalle organizzazioni sindacali venivano attualmente assegnate direttamente a singoli professionisti, fossero invece rimesse al Sindacato avvocati, il quale avrebbe provveduto a distribuirle con opportuni criteri di selezione e rotazione.

Pochi mesi più tardi il Direttorio ricevette la circolare 1198 del 22 ottobre, avente per oggetto "coadiutori ai Sindacatori e sequestratari o liquidatori d'aziende ne-

---

<sup>7</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 6 aprile 1938 al 21 ottobre 1942, seduta del 9 gennaio 1940.

<sup>4</sup> M. SANTORO, *Le trasformazioni del campo giuridico*, cit., p. 131.

miche”. Con l’occasione, l’avvocato Mario Rizzardi, facente funzione di presidente (essendo Rellini Rossi stato richiamato alle armi), comunicò ai camerati del Direttorio di aver fatto presente “all’Eccellenza il Primo Presidente della Corte d’Appello, che siano tenuti in considerazione curatori di fallimenti e avvocati quali sequestratari o liquidatori di aziende ebraiche”<sup>5</sup>.

Le difficoltà economiche degli avvocati, o quanto meno le loro preoccupazioni in merito, erano testimoniate ancora dalla corrispondenza intercorsa tra il professor Giuseppe Osti e l’Istituto di Previdenza Sociale, relativa al fondo di accantonamento a favore dei dipendenti di studi professionali. Il Direttorio diede mandato al reggente Rizzardi di segnalare al Segretario Nazionale il senso di disagio che aveva provocato tra i colleghi il ricevimento della circolare, n. 483 del 20 novembre 1940, della Direzione Generale dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, circa le modalità di versamento da effettuarsi dai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 36 del contratto nazionale. Il Direttorio ritenne che non fosse stato ben prescelto il momento per dare esecuzione alla previdenza a favore dei dipendenti degli studi professionali, in considerazione che il nuovo contributo, specie per i suoi effetti retroattivi, costituiva in questo speciale periodo di emergenza, un nuovo onere per tutti i professionisti forensi, ed in specie per quelli richiamati alle armi<sup>6</sup>.

Dopo poco tempo Rellini Rossi relazionò sulla circolare n. 6 del 14 marzo 1941 del Segretario Nazionale, inerente l’assegnazione di incarichi solamente ai professionisti iscritti al Partito Nazionale Fascista. Si dispose di dare mandato al presidente di informare l’Eccellenza il Primo Presidente, affinché volesse invitare i magistrati a tenere in evidenza quest’importante disposizione<sup>7</sup>.

A tale proposito, nel mese di giugno del 1941, il presidente chiese ai camerati componenti il Direttorio, ottemperando alla circolare 9 giugno 1941, n. 250 successiva a quella del 28 maggio del Sindacato nazionale fascista, se avessero raccolto i dati e le informazioni richiesti. “I camerati unanimemente dichiarano di non essere a loro conoscenza che colleghi non iscritti al PNF e non iscritti al Sindacato Forense, ricoprano incarichi professionali presso Enti vigilati o controllati dallo Stato. Si riservano, ad ogni modo, di fare più esaurienti indagini”.

Il 13 luglio 1939 il Direttorio espresse manifestazioni d’esultanza per la nomina dell’avvocato Dino Grandi a Ministro della giustizia. Il 3 ottobre il presidente propose di inviare telegramma di soddisfazione al Ministro Grandi, camerata della X legio, per l’alacre attività con la quale affrontava i problemi della categoria forense, pregandolo di manifestare al Duce la riconoscenza degli avvocati.

---

<sup>5</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 6 aprile 1938 al 21 ottobre 1942, seduta del 31 ottobre 1940.

<sup>6</sup> Ibidem, seduta del 14 gennaio 1941.

<sup>7</sup> Ibidem, seduta dell’uno aprile 1941.

Continuarono anche in questo periodo cancellazioni dall'ordine per incompatibilità o rinuncia volontaria, di difficile interpretazione.

Era il Direttorio stesso a rilevare come le vacanze verificatesi nell'albo degli avvocati e procuratori fossero numerose. Le motivazioni di queste "assenze" erano molteplici: radiazione, difetto di residenza, domanda dell'interessato, trasferimenti, incompatibilità, disposizioni sulla razza. In merito alla questione razziale, era lo stesso Direttorio poche righe più avanti, ad osservare che "la legge 29.6.1939, n. 1054, attesa la sua natura di legge speciale, deroga certamente alla legge 27.11.39, n.1578; nel senso che fra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo deve necessariamente intendersi compresa anche l'appartenenza alla razza ariana, salva l'iscrizione nell'elenco aggiunto per ebrei discriminati".<sup>8</sup>

### 3. 1943 –1945. Continuità o rottura?

In questo contesto di apparente normalità e, soprattutto, di continuità s'inserirono gli eventi del 25 luglio 1943.

La riunione del Gran Consiglio approvò un ordine del giorno, fra i cui presentatori spiccava il nome dell'ex Ministro di grazia e giustizia Dino Grandi. Il documento affermava che il Gran Consiglio riteneva necessario l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali, attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio stesso, al Governo, al parlamento, alle Corporazioni i compiti e le responsabilità stabilite dalle leggi statutarie e costituzionali. Tenuto conto che era stato Mussolini a "svuotare" queste istituzioni, l'ordine del giorno si rivolgeva contro di lui. Il documento, infatti, proseguiva sostenendo che il comando delle forze armate, fino allora tenuto dal duce, doveva passare al sovrano. Questo era il nocciolo politico d'un vero e proprio colpo di Stato, cui molti avevano concorso, anche se con progetti politici diversi. Grandi pensava, ad esempio, a un "fascismo senza Mussolini", possibilmente da lui guidato, in grado di intavolare trattative con gli inglesi.<sup>9</sup>

L'ordine del giorno sancì, di fatto, la sfiducia del massimo organo del regime nei confronti del duce e offrì a Vittorio Emanuele III l'appiglio formale per allontanare Mussolini dal potere e farlo persino arrestare.

Il Direttorio degli avvocati di Bologna si riunì pochi giorni più tardi, esattamente il 29 luglio, ma, non essendosi raggiunto il numero legale l'adunanza non ebbe luogo. Quella successiva fu convocata per il 9 settembre. Al suo inizio il Primo Presidente della Corte d'Appello convocò d'urgenza il presidente dell'assemblea

---

<sup>8</sup> Ibidem, seduta del 24.10.1939.

<sup>9</sup> Sulla posizione di Grandi e sulla sua figura si v. P. NELLO, *Un fedele disubbidiente. Dino Grandi da Palazzo Chigi al 25 luglio*, Il Mulino, Bologna, 1993; D. GRANDI, *25 luglio. Quarant'anni dopo*, a cura di Renzo De Felice, Il Mulino, 1983.

per “importantissime comunicazioni”. Di conseguenza si rese necessario un ulteriore rinvio.

Nell’adunanza del 2 dicembre si verificò un repentino modificarsi delle formulazioni iniziali: da “sono presenti i fascisti o camerati...”, si ritornò a “sono presenti di persona gli avvocati...”.

La composizione del Direttorio rimase invariata, a parte il fatto che non vennero dichiarati presenti i membri richiamati alle armi. In quell’occasione si ripeterono le onorificenze per l’anniversario dell’avvocato Giulio Giordani, morto durante i “fatti di Palazzo d’Accursio”, con la relativa assegnazione di un premio ad un mutilato bisognoso.

La riunione si concluse con la relazione dei sindaci relativa al bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario del 1942, che si chiuse con un attivo di lire 13.639,50.<sup>10</sup>

A seguito della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti il 10 gennaio 1944 (XXII anno del regime fascista), dal Tribunale speciale straordinario di Verona, il Direttorio deliberò, nella seduta del 3 marzo, di cancellare dall’albo degli avvocati e procuratori, nonché dall’elenco dei soci del Sindacato, l’avvocato Grandi Dino, segno dell’adesione del Sindacato alle decisioni prese dall’alto.

L’attività del Sindacato di questi mesi era più che mai “lontana” da tutto ciò che succedeva fuori dalla stanza delle riunioni, quasi che il ceto forense di Bologna ignorasse, oppure respingesse, ogni coinvolgimento nelle vicende esterne. Nelle pagine dei verbali non viene fatto alcun cenno alla drammatica situazione in cui la città, e il paese tutto, erano precipitati.

In questo periodo l’attività sembrava procedere come niente fosse. Al Sindacato forense di Bologna, in quei mesi, le cancellazioni dagli albi furono imputabili quasi esclusivamente al decesso; si verificarono anche alcuni casi di riammissione come quello dell’avvocato Antonio Tassinari, reiscritto ai sensi dell’art. 17 della legge 23.3.40, n. 224, dopo essere stato radiato dagli albi professionali il 25 maggio, in conformità della sentenza della Corte d’Appello del 26 maggio 1938,<sup>11</sup> pur non specificandone il motivo. Sempre dalla locale Corte d’Appello, con sentenza 10.7.43, furono riabilitati ad ogni effetto di leggi gli avvocati Luigi Brianzi, Ettore Lodi, Armando Scala e Natale Bianchedi.

Il numero dei procuratori ammessi per l’anno 1945 venne fissato in dieci, tenuto conto della “pronunciatissima contrazione delle pratiche”.<sup>12</sup> Il Direttorio mostrò particolare preoccupazione per la “situazione economico-finanziaria della categoria forense venutasi a determinare, e successivamente ad aggravarsi, in dipendenza

---

<sup>10</sup> Il verbale dell’adunanza successiva si occupò solamente delle nuove iscrizioni all’albo da parte di avvocati combattenti in guerra. Sindacato fascista avvocati e procuratori, cit., seduta del 14 gennaio 1944.

<sup>11</sup> Ibidem, seduta del 28 aprile 1944.

<sup>12</sup> Ibidem, seduta dell’11 dicembre 1944.

delle contingenze belliche”. L’avvocato Mangaroni Brancuti propose allora di fare presente la situazione stessa all’Intendenza di finanza di Bologna, al fine di ottenere alla categoria uno sgravio sull’imposta di R.M..<sup>13</sup>

I verbali delle sedute del Sindacato s’interrompono dopo l’adunanza del 15 marzo 1945 (XXII), lasciando in bianco le restanti pagine. A questa seduta furono presenti gli avvocati: Mangaroni Brancuti (facente funzione di Commissario Ministeriale), Bernini (ff. di segretario) e Pondrelli. Vennero compilati gli elenchi di avvocati e procuratori abilitati al patrocinio, che si segnalano per la difesa d’ufficio, e concordate norme atte a disciplinare il conferimento e il funzionamento degli incarichi suddetti.

Il Commissario riferì che il 20 febbraio di quell’anno aveva avuto luogo, all’Unione Professionisti ed Artisti, le consegne dell’ex Unione al Commissario della Confederazione del lavoro della tecnica e delle arti. Il Commissario Ministeriale informò i membri del Direttorio che in tale occasione aveva esposto alla, soppressa Unione professionisti e artisti, le due pratiche in corso, la revisione dei redditi professionali e delle tariffe stragiudiziali ed aveva preso accordi per l’esame e la risoluzione di dette pratiche.

#### *4. Il primo Consiglio nell’Italia repubblicana*

Nell’immediato dopoguerra lasciarono Ancona e il suo Ordine, per motivi connessi al loro passato fascista, vari avvocati. Allo stesso tempo gli avvocati di famiglia ebraica furono subito riammessi a pieno titolo. Contro quei professionisti che avevano un passato di convinti fascisti vi fu chi pose il problema della loro esclusione dall’Ordine ma l’orientamento che prevalse fu quello di “far dimenticare questa guerra civile, sanarne le piaghe, risollevarne i caduti, affidare la valutazione delle colpe non alla vendetta privata, ma alla Giustizia e provvedere così in pace alla rinascita del paese massacrato”. Ancona superò rapidamente i contrasti di quei momenti e “si avviò con slancio verso la fase della ricostruzione”. La presidenza del nuovo Consiglio fu affidata all’avvocato Mario Ascoli, ebreo, mai iscritto al Partito Fascista. La sua nomina voleva significare una netta cesura con il recente passato e la piena reintegrazione dei cittadini “non ariani”, vittime delle leggi razziali.<sup>14</sup>

I colleghi di Milano cercarono di riorganizzarsi già negli anni della guerra e, all’indomani della caduta di Mussolini, il nuovo commissario ministeriale del sindacato, Edoardo Majno, propose un atto “di sfida”, ma anche “di speranza”, indicando libere elezioni per il dicembre del 1944. Non furono molti gli avvocati a ri-

---

<sup>13</sup> Ibidem, seduta del 25 gennaio 1945.

<sup>14</sup> M. CIANI, *Storia dell’avvocatura anconitana*, cit., pp. 205, 206 e 219.

spondere all'appello, ma il fatto che tra gli eletti ci fossero molti antifascisti assunse un forte valore simbolico.<sup>15</sup>

A Bologna il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori riprese la sua attività il 28 febbraio 1948. A presiedere il nuovo Consiglio venne chiamato Ugo Lenzi,<sup>16</sup> proprio lo stesso uomo che era stato oggetto delle persecuzioni fasciste per tutta la durata del regime, dovendo subire, tra l'altro, il boicottaggio professionale e la radiazione dalla Deputazione di Storia Patria per essersi rifiutato di giurare fedeltà al regime.

Nel 1894, appena diciassettenne, Lenzi s'iscrisse al Partito Socialista, assumendone col tempo una posizione preminente, al fianco di uomini come Andrea Costa e Leonida Bissolati, fondò e diresse i settimanali "L'amico del povero" e "Il Risveglio – La Squilla"; nel 1905 fu eletto Consigliere provinciale, tre anni più tardi Sindaco di Budrio.

Non abbandonò mai i suoi ideali di progresso sociale e di emancipazione dei lavoratori, ai quali dedicò parte della sua attività, anche se, a seguito della proclamata incompatibilità tra l'appartenenza al Partito e alla Massoneria, nel 1914 rinunciò a tutte le sue cariche pubbliche.<sup>17</sup>

Alla nascita dei fasci, Lenzi assunse un atteggiamento di diffidente riservatezza che si tramutò in aperta ostilità alle prime invasioni delle sedi della massoneria bolognese.

Nel 1929 la sua abitazione e il suo studio subirono una perquisizione e Lenzi venne portato in città; dopo avergli intimato il fermo di polizia, l'avvocato fu trasferito a Napoli, nelle carceri di Poggioreale. Condannato al confine lo portarono a Ponza. L'anno successivo fu rinchiuso nel carcere di S. Giovanni in Monte, essendo stato rintracciato il suo nome in una lista sequestrata in una perquisizione a Milano.

Ne uscì nel 1939 per poi tornarvi a seguito della denuncia di un sacerdote, al quale aveva dimostrato la propria riprovazione per le aggressioni tedesche a danno di libere nazioni europee.

Durante la ventennale dittatura, l'attività antifascista di Ugo Lenzi si manifestò costantemente, oltre che nel tribunale di Bologna, anche nel famigerato Tribunale Speciale, dove si dedicò alla difesa dei denunciati politici e dei perseguitati.

---

<sup>15</sup> F. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana*, cit., pp. 60 – 61.

<sup>16</sup> Sulla vita di Ugo Lenzi si v. G. GAMBERINI, *Ugo Lenzi: nel centenario della nascita*, Roma, 1975 e C. MANELLI, *Ugo Lenzi 1954-1975. L'uomo e il massone, il professionista e il politico*, Bologna, 1973.

<sup>17</sup> Ugo Lenzi ricoprì la carica di Gran maestro de Grande Oriente d'Italia dal 19 marzo 1949 al 21 marzo 1953. Sulla figura di Lenzi massone si v. A. A. MOLA, *Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni*, Milano, Bompiani, 1992 e A. A. MOLA, *Storia della massoneria italiana dall'Unità alla Repubblica*, Milano, Bompiani, 1976.

Lenzi partecipò attivamente al Comitato di Liberazione Nazionale, costantemente in relazione con la medaglia d'Oro della Resistenza avvocato Mario Jacchia.

Jacchia (nome di battaglia Rossini), dirigente del Partito d'azione ricoprì il ruolo di ispettore all'interno del CUMER (Comando Unico Militare Emilia Romagna). Egli s'impegnò poi per evitare la cattura degli ebrei bolognesi. Molti ebrei poterono infatti disperdersi in varie direzioni, grazie ad una particolare forma di assistenza posta in essere da Mario Jacchia, Armando Quadri e Gino Onofri i quali riuscirono a dotare molti ricercati di carte d'identità abilmente falsificate, difficilmente controllabili, essendo indicati come luogo di nascita e residenza comuni situati in zone già liberate dagli alleati.

Nominato comandante militare dell'Emilia Nord-Ovest, Jacchia fissò la propria sede operativa a Parma, dove il 3 agosto 1943 fecero irruzione i fascisti; cercando di guadagnare tempo per favorire la fuga dei suoi compagni e per mettere al sicuro documenti compromettenti per il movimento, finì per essere costretto a consegnarsi. Trasferito al comando di polizia tedesca, fu sottoposto a interrogatori e torture. In cella tentò due volte il suicidio, i nazisti lo sottrassero sperando di ottenere qualche informazione, ma l'avvocato continuò a tacere. Non si sa quanto tempo sia durato il suo martirio e neppure dove fu abbandonato il suo cadavere.<sup>18</sup>

##### *5. La cultura giuridica tra fascismo e dopoguerra e il codice di procedura civile*

Il principale servizio reso dalla cultura giuridica liberale al regime fascista fu la sua legittimazione costituzionale, in nome di quella continuità dello Stato che era uno dei suoi postulati. Diversamente dalla Germania, dove il nazismo si propose come rottura anche formale della Costituzione di Weimar, avvallata e teorizzata dai giuristi, in Italia fu compiuta l'operazione opposta. Nonostante lo scempio dello Statuto operato con la soppressione del sistema parlamentare e delle libertà fondamentali, i giuristi si preoccuparono principalmente di occultare la rottura senza neppure tematizzarla.

Non ci fu da parte loro nessuna rivolta o opposizione per dovere di coerenza, bensì un adattamento ai nuovi tempi e ai nuovi modelli disciplinari.<sup>19</sup>

Ci furono comunque differenti forme e gradi di disimpegno, di adesione e di compromissione dei giuristi italiani: dall'antifascismo di Silvio Trentin e Francesco

---

<sup>18</sup> Sulla figura e sulla morte di Mario Jacchia si rinvia allo scritto di N. Jacchia D'Aiutolo, in L. BERGONZINI, *La resistenza a Bologna*, II; a G. AMENDOLA, che ebbe l'occasione di vedere Jacchia, a poche ore dal martirio, nel carcere di Parma e ne ricorda l'episodio in *Lettere a Milano 1939-1945*, Roma, Editori Riuniti, 1973 e a L. BERGONZINI, *La svastica a Bologna. Settembre 1943- aprile 1945*.

<sup>19</sup> L. FERRAJOLI, *Scienze giuridiche*, in C. Stajano (a cura di), *La cultura italiana del novecento*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1996, pag. 575.

Ruffini all'impegno militante di Carlo Costamagna. Tra questi estremi si posizionò la gran maggioranza degli esperti di diritto. Vecchi maestri come Orlando e Scialoja si appartarono in attesa della fine della "parentesi" crociana del fascismo; Santi Romano, Oreste Ranelletti e Vincenzo Manzini scelsero di collaborare col regime sia per oggettiva convergenza sia per salvare il salvabile dei principi di legalità, dei valori della neutralità dello Stato e dell'autonomia del diritto; molti altri, infine, per opportunismo, trasformismo o semplice conformismo, optarono per una tacita accettazione.<sup>20</sup>

Al di là di tutto vanno comunque riconosciute al regime la perspicacia e la capacità di integrare figure tecniche all'interno della "rivoluzione politica". Si pensi alla nomina di Santi Romano a presidente del Consiglio di Stato, di Alfredo Rocco a Ministro della Giustizia e ai molti giuristi del mondo accademico, quali Vassalli, Redenti, Carnelutti, Calamandrei, nelle varie commissioni per le riforme dei codici.

Pur non riuscendo a penetrare in profondità nella cultura giuridica accademica, la dottrina fascista dello Stato totalitario riuscì a rafforzare i rapporti con i ceti professionali e burocratici, grazie soprattutto alle dottrine elaborate da Rocco, Bottai e Spirito sullo Stato corporativo.

Se la dottrina fascista e le istituzioni corporative sono scomparse con la caduta del regime, il fascismo ha lasciato tracce durature nel nostro sistema istituzionale: i quattro codici (quello penale e quello di procedura penale del 1930, quello civile del 1942 e quello di procedura civile del 1940) dei quali solo il secondo è stato riformato nel 1989 mentre gli altri tre sono ancora vigenti; la legge di pubblica sicurezza e l'ordinamento carcerario, rimasto in vigore fino al 1975; l'ordinamento bancario e le istituzioni di governo dell'economia; le partecipazioni statali, la crescita degli enti pubblici e le prime strutture di uno Stato burocratico.<sup>21</sup>

Caduto il regime fascista e sopresse le relative associazioni sindacali, in seguito al D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 369, cessarono di esistere anche i sindacati locali e quello nazionale degli avvocati e procuratori. Con D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 furono ricostituiti gli Ordini e i consigli forensi, stabilendo che i relativi organi rappresentativi dovevano essere eletti dagli interessati, entro breve tempo, con metodo democratico. Al Consiglio Superiore Forense (che nel 1940 aveva sostituito la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori istituita dalla legge del 1934 a sua volta in sostituzione del Consiglio superiore creato nel 1926) succedette il Consiglio Nazionale Forense, organo di rappresentanza e giurisdizione nazionale dell'ordine, composto ora esclusivamente di membri eletti da parte

---

<sup>20</sup> L. FERRAJOLI, *Scienze giuridiche*, cit., pp. 575-576.

<sup>21</sup> *Ibidem*, pag. 577; S. CASSESE, *La formazione dello Stato amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 65 sgg.

dell'ordine.<sup>22</sup> Di esso sarebbe divenuto presidente, nel 1946, Piero Calamandrei, già segretario del Sindacato nazionale al momento della sua soppressione nel 1944.

Gli artt. 18 e 22 del D.L. Lgt. 382 del 1944 dettarono inoltre norme speciali transitorie per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.

In attesa della progettata riforma dell'ordinamento forense, riforma che a distanza di oltre sessant'anni non è ancora stata attuata, lasciando come base dell'ordinamento professionale forense la legge del 1933, proprio quella legge che aveva avuto come scopo fondamentale quello di modificare radicalmente l'esercizio dell'avvocatura in conformità ai principi politici e sindacali del regime fascista, furono eliminate quelle disposizioni limitative che avevano di fatto chiuso gli albi in regime fascista, e si tornò senza possibilità di equivoci alla tradizionale libera avvocatura.

Alla caduta del fascismo il primo rilevante fenomeno che scosse la professione forense, mostrandone la rinnovata vitalità, non fu tanto l'azione di pressione per l'abbattimento dell'organizzazione sindacale e gli avvii di una riforma della legge professionale, quanto piuttosto la ribellione contro il nuovo codice di procedura civile, ultimo atto, insieme al codice civile, compiuto dal regime fascista nel settore della giustizia.

Qualche voce di malumore tra gli avvocati si era avvertita già al momento della sua entrata in vigore, ma fu solo con il crollo del regime che l'atteggiamento di critica della professione verso il nuovo sistema processuale si manifestò apertamente.<sup>23</sup>

La preparazione del codice di procedura civile (c.p.c.) impegnò parecchi anni e il suo cammino fu molto tortuoso. La prima legge delega del ventennio fascista per la riforma del c.p.c. risale al 30 dicembre 1923; è addirittura del 1909 un discorso della corona durante il quale Vittorio Emanuele III auspicava che fosse varato un processo civile "con forme rapide, semplice e leali di contraddittorio".<sup>24</sup>

La vicenda riprese in ogni modo nel 1933 allorché il guardasigilli De Francisci affidò ad Enrico Redenti il compito di redigere un progetto preliminare. Il problema di fondo era quello di creare finalmente un processo rapido, che si prestasse il

---

<sup>22</sup> C. SCHWARZENBER, *La professione forense in Italia dal 1874 al 1944*, in *Studi in onore di Pietro Agostino D'Avack*, Giuffrè, Milano, 1976, pag. 635. L'autore aggiunge polemicamente che "stranamente non venne abolito l'assurdo intervento del P.M. presso la Corte di Cassazione, che se storicamente poteva giustificarsi un regime totalitario e poliziesco che nell'esecutivo vedeva il suo braccio forte e secolare, suona offensivo per la nostra classe forense in un regime di democrazia e di libertà [...]."

<sup>23</sup> M. SANTORO, cit. pp. 137 e sgg.

<sup>24</sup> F. CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pp. 13-14.

meno possibile alle manovre dilatorie delle parti. Le novità di rilievo del progetto furono essenzialmente tre: un consistente rafforzamento delle ipotesi di responsabilità del giudice e delle parti, in un'ottica che privilegiava una concezione disciplinare delle loro attività; l'esclusione dell'impugnabilità separata delle sentenze interlocutorie; infine l'abbandono del principio tradizionale del processo "a istruttoria aperta", imponendo alle parti l'onere d'immediata deduzione nei primi atti di tutte le domande, eccezioni, conclusioni e mezzi di prova, e precludendo modificazioni e nuove deduzioni nelle successive fasi del processo. Il pregio del lavoro di Redenti risiedeva nella completezza e nel notevole livello tecnico delle norme che conteneva; il difetto nella difficoltà di conciliare elementi tradizionali, come il principio dell'iniziativa delle parti, e strumenti diretti a risolvere l'eterno problema della semplificazione e rapidità del processo.<sup>25</sup>

Redenti mosse comunque un secco rifiuto a quello che avrebbe dovuto essere il presupposto dell'ideologia fascista del processo civile, cioè il principio dell'impulso d'ufficio come assolutamente prevalente sull'iniziativa delle parti: l'incidenza dell'ideologia del regime fu dunque più di stile e di atteggiamento etico che di sostanza.<sup>26</sup>

Il progetto subì un cambiamento di rotta quando nel 1935 Arrigo Solmi andò a sostituire De Francisci nel ruolo di Ministro della giustizia. Egli decise di portare avanti in prima persona, affiancato da una commissione di magistrati ed avvocati, l'elaborazione di un nuovo progetto. Al fine di riuscire a semplificare e rendere meno costoso il processo, egli decise un forte ampliamento dei poteri del giudice, che poteva esercitare tutti i poteri ordinatori e istruttori intesi al più sollecito e leale svolgimento del giudizio e indurre le parti a precisare domande, eccezioni e conclusioni e segnalare le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritenesse necessaria la trattazione, diventando così il cardine dell'intero procedimento.

Il progetto preliminare di Solmi, puntando alla semplificazione e rapidità dei procedimenti civili, conteneva anche un'altra importante novità riguardante il giudice: l'introduzione della figura del giudice unico in prima istanza. Anche il nuovo guardasigilli dovette però ridimensionare i propri obiettivi e "scendere a patti" con i suoi oppositori, all'interno dell'università, della magistratura e degli ordini forensi.

Pur restando fermo il ruolo centrale del giudice, dotato di ampi poteri direttivi ed istruttori, l'abbandono della scelta rigorosa del giudice unico segnò l'inizio di una serie di compromessi destinati a concludersi con l'adozione del nuovo codice.

Nel 1939, poco dopo la pubblicazione del suo progetto definitivo, Solmi fu sostituito da Dino Grandi che, pur concordando sulla necessità di una rapida prepara-

---

<sup>25</sup> M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Il Mulino, Bologna, 1980, pp. 227 sgg.

<sup>26</sup> *Ibidem*, pag. 231.

zione del nuovo codice, non esitò a manifestare un netto rifiuto per buona parte del progetto.<sup>27</sup>

Per l'attuazione del nuovo elaborato, Grandi si avvalse della collaborazione di un comitato, un vero e proprio "cantiere", composto, tra gli altri, dai docenti Enrico Redenti, Francesco Carnelutti, Piero Calamandrei, gli stessi processualisti che avevano accolto la sua nomina a guardasigilli con una certa apprensione,<sup>28</sup> e dal magistrato Leopoldo Conforti.

Il Ministro dimostrò abilità e consapevolezza della propria forza scegliendo i tecnici sulla base esclusiva della loro competenza professionale, anziché della loro fede politica o "purezza razziale", come preteso dagli inascoltati "soloni" del PNF.<sup>29</sup>

Risultava, inoltre, piuttosto difficile rifiutare l'offerta di Grandi, offerta che giocava sulla giustificata ambizione di contribuire alla formulazione di un codice, dandogli quanto più possibile la propria impronta, e soprattutto sull'imposizione che in essa era contenuta. Oltre al fatto che i cattedratici, essendo sottoposti fin dal 1931 all'obbligo di prestare giuramento, avevano dovuto garantire fedeltà, oltre che al re, al regime fascista, un atteggiamento di rinuncia conteneva realmente qualche rischio.

Grazie alla pubblicazione del diario di Calamandrei e delle memorie di Grandi disponiamo di informazioni e racconti che ricostruiscono il loro rapporto di collaborazione e, probabilmente, se non proprio di stima almeno di rispetto.<sup>30</sup> Quando il giurista, dopo aver visto annullare le conferenze che avrebbe dovuto tenere nella sua Firenze, fu sul punto di venire arrestato per motivi politici, Grandi corse in suo

---

<sup>27</sup> M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., pp. 253-254.

<sup>28</sup> F. CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, cit., pag. 17, dove riporta uno stralcio dal *Diario* di Calamandrei, il quale dopo aver "bollato la vigliaccheria di un discorso tenuto da Grandi a Londra", scrive: "Grandi, appena nominato ministro della Giustizia, ha giurato, ha nominato vicecapo di gabinetto un questore, ed è ripartito per Londra. Giustizia e polizia sono tutta una cosa: il nuovo guardasigilli l'ha capito a colpo. Farà strada":

<sup>29</sup> P. NELLO, *Un fedele disubbidiente. Dino Grandi da Palazzo Chigi al 25 luglio*, cit., pag. 374.

<sup>30</sup> P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, a cura di Agosti, I, Firenze, 1982; D. GRANDI, *Il mio paese. Ricordi autobiografici*, a cura di R. De Felice, Bologna, 1985. F. CIPRIANI ne *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, pag. 43, cita alcuni aneddoti sull'ambiguità di questo rapporto. In un colloquio sul codice con Mussolini, Grandi sostenne di essere assistito "dai tre tecnici migliori: il più fascista è il non fascista Calamandrei". Il quale messo a conoscenza dell'episodio dallo stesso Grandi non si scompose: "tutto sta a vedere che significato Lei dà alla parola fascista". "In senso buono" replicò Grandi. "Allora me ne compiacio".

Un mese più tardi, alla scadenza del termine per l'iscrizione al Partito, Calamandrei cominciò a temere che Grandi gli conferisse la tessera ad honorem.

aiuto; episodio che si ripeté allorché, allo scoppio della guerra, Calamandrei fu richiamato alle armi.

Davanti alla Commissione delle Assemblee Legislative (C.A.L.), Grandi, che ebbe il merito di recepire le critiche rivolte dalla Commissione delle Assemblee Legislative al progetto Solmi, decretando la fine del progetto del giudice unico in primo grado, e adottando la linea dell'attenuazione dei poteri inquisitori del giudice, riferì che il duce gli aveva dato la consegna di portare a termine i codici entro il 1940. Il 30 gennaio di quell'anno la C.A.L. diede parere positivo alla nuova versione del codice di procedura civile. Il giorno dopo Mussolini ricevette a Palazzo Venezia tutti i giuristi che vi stavano collaborando, ad eccezione di Calamandrei e Carnelutti che non poterono partecipare essendo d'obbligo per l'ammissione avanti il duce la camicia nera,<sup>31</sup> per assicurarsi di quanto fosse prossimo il traguardo.

La redazione definitiva del c.p.c. fu approvata e promulgata con R.D. 28 ottobre 1940, ed entrò in vigore il 21 aprile 1942, insieme al codice civile, al codice della navigazione e alla legge fallimentare.

Il c.p.c. finì per essere il frutto di un compromesso fra le non molte idee dei riformatori fascisti e l'orientamento sostanzialmente contrario ad innovazioni radicali prevalente in gran parte della dottrina e della professione forense; quella che voleva essere l'ispirazione fascista della riforma del processo civile, già in partenza piuttosto disorganica e fondata essenzialmente sul ruolo attivo del giudice, ricevette, infatti, ulteriori attenuazioni.<sup>32</sup>

All'indomani dell'entrata in vigore iniziò quella che Franco Cipriani, ordinario di Diritto processuale civile nell'Università di Bari, definisce "la ribellione degli avvocati".<sup>33</sup>

Il professor Cipriani tenta di rivedere la teoria secondo la quale il codice di procedura civile del 1942, "pur essendo un gran bel codice",<sup>34</sup> ebbe la duplice sfortuna

---

<sup>31</sup> F. CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, cit., pag. 42.

<sup>32</sup> Ibidem, pag. 255. Per un commento sull'operato di Grandi si veda pag. 14, secondo l'autore il guardasigilli avrebbe fatto ben poco per il codice e si sarebbe trovato quasi per caso ad avere l'onore di sottoscriverlo. "Il nostro codice, [...] a differenza, per esempio, di quello di procedura penale del 1930, che è passato alla storia come il codice Rocco, non è certo noto come il codice Grandi [...]."

<sup>33</sup> F. CIPRIANI, *La ribellione degli avvocati*, in *Rassegna Forense*, Rivista trimestrale del Consiglio Nazionale Forense, Anno XXV, n. 34, luglio-dicembre 1992, Giuffrè, pp. 71-111. Il saggio è introdotto da una nota di redazione che recita: "Questo pregevole saggio del prof. avv. Franco Cipriani contiene tra l'altro giudizi e valutazioni circa l'atteggiamento assunto dal Consiglio nazionale forense e dall'allora Presidente, avv. prof. Piero Calamandrei, in occasione del dibattito sulla riforma del codice di procedura civile del 1942, che non coincidono con le opinioni della redazione della Rivista. Il Consiglio nazionale forense, che ha recentemente intitolato un premio all'avv. prof. Piero Calamandrei, una delle voci più alte dell'Avvocatura italiana, coglie la fortunata occasione per rivolgere un affettuoso deferente pensiero alla sua memoria per la preziosa opera svolta nell'interesse della categoria".

di entrare in vigore durante la guerra e di dover essere riformato nel 1950 per tacitare le corporative richieste della classe forense, la quale, preferendo di gran lunga il ben più comodo e lassista codice del 1865, si era ribellata al ben più serio e più impegnativo codice del 1942 e, in particolare, all'istituto che rappresentava il cardine del nuovo processo di cognizione, il giudice istruttore.

Già nel 1939 alcuni avvocati di Milano, iscritti al partito, scrissero una lettera, comprensibilmente non firmata, al Ministro Grandi per protestare contro la riforma del c.p.c. e sottolineare che i sindacati forensi l'assecondavano soltanto in quanto succubi del regime.

Agli entusiastici bilanci ministeriali sugli effetti del codice, commissionati pochi mesi dopo la sua entrata in vigore, gli avvocati replicarono che la pretesa che tutte le cause fossero subito messe in condizione d'essere discusse, associata all'evidente mancanza dei mezzi necessari, causava l'ingolfamento dei giudici istruttori e l'allungamento incontrollabile dei rinvii, fino a ieri brevissimi.

A fronte dell'innegabile valanga di polemiche, si registrarono anche prese di posizione di tutt'altro tono.

L'avvocato Andreoli di Ancona affermava, a proposito del nuovo codice: "trattasi di una legge forte di un forte regime, il quale ha imparato dal valente chirurgo che bisogna tagliare sul vivo per salvare l'organismo; si supererà un sistema che, purtroppo, per pietà malintesa, si era in addietro molto generalizzato: quello di infliggere sempre il minimo delle sanzioni".<sup>35</sup>

Anche dai verbali delle adunanze del Sindacato degli avvocati di Bologna si desume una certa cordialità nei confronti dei massimi artefici della costruzione del testo, Grandi e Calamandrei, ed un'accoglienza tutt'altro che ostile al nuovo codice e alla sua elaborazione.<sup>36</sup>

Nella seduta del 25 giugno 1941 il reggente la carica di presidente del Sindacato avvocato Rizzardi diede comunicazione di una lettera del prof. Piero Calamandrei a conferma della sua adesione per una "conversazione" sul tema "Le relazioni tra magistrati ed avvocati nel nuovo processo civile".

Neanche un mese più tardi, il 22 luglio, il Sindacato ricevette un telegramma "dell'Ecc. Grandi comunicante l'emissione di un mandato per il rimborso delle spese sostenute da questo Sindacato per i corsi di perfezionamento sul Nuovo Codice di procedura civile".

Il testo del verbale della seduta del 16 dicembre dello stesso anno, merita di essere riportato interamente.

---

<sup>34</sup> Ibidem, pp. 51-52.

<sup>35</sup> M. CIANI, *Storia dell'avvocatura anconitana*, cit., pag. 161.

<sup>36</sup> ACOA, Verbali delle adunanze dal 6 aprile 1938 al 21 ottobre 1942.

“Il reggente rileva come le conversazioni relative al “Nuovo Codice di procedura civile” si siano armonicamente inquadrare nella vasta opera legislativa che la Nazione fascista sta attuando felicemente in questo particolare momento storico e diano la dimostrazione che la categoria forense sia in linea secondo il comandamento del Duce e sempre pronta in guerra e in pace a compiere la sua alta missione”.

Infine, il 24 luglio del 1942 il camerata Bolognesi espose i risultati delle sue prese di contatto con l’Istituto di Cultura Fascista circa il nuovo ciclo di conversazioni intese ad illustrare i nuovi Codici Mussoliniani. Egli assicurò di aver avuto rassicurazione dal Prof. Lorenzo Bianchi, presidente dell’istituto stesso, che il Sindacato forense avrebbe avuto parte preponderante nell’organizzazione, nella direzione e nello svolgimento dell’iniziativa.

Fu comunque con la caduta del fascismo che la protesta contro il codice venne allo scoperto e si tradusse in una vera campagna con l’obiettivo dell’abrogazione dello stesso. L’argomentazione più usata, ed abusata, fu quella della presunta fascistizzazione del codice: “[essendo] nato in epoca fascista, è di conseguenza fascista, e dunque va abrogato”.<sup>37</sup>

Michele Taruffo sostiene che piuttosto che da un improvviso dilagare dell’antifascismo, le motivazioni della protesta contro il codice andrebbero ricercate altrove. Il codice, infatti, pur con tutti i limiti contenuti, andava a sconvolgere vecchie abitudini, pigrizie ed interesse consolidati dalla professione forense: la necessità di preparare la causa in anticipo, l’impossibilità di trattarla con contatti da studio a studio fra avvocati, l’esigenza di intervenire alle udienze, il dover fare i conti con un giudice dotato di maggiori poteri di iniziativa e di controllo.

La posizione dell’ambiente forense non era solo polemica ma anche ambigua, in quanto l’auspicato ritorno al passato, al codice cioè del 1865, avrebbe riportato un procedimento più complesso, formalistico e lungo di quello del 1940.

All’indomani del 25 luglio del 1943, quando Grandi perse la presidenza della Camera, pochi mesi dopo aver perduto anche il dicastero della giustizia passato a de Marsico, il successore di Mussolini, Pietro Badoglio iniziò a smantellare le istituzioni del fascismo e il codice fu dato simbolicamente alle fiamme davanti al Palazzo di giustizia.<sup>38</sup>

Prima di rifugiarsi in Spagna, Dino Grandi scrisse una lettera a Calamandrei, il quale venne da lì a poco nominato, oltre che rettore dell’Università di Firenze, segretario del Sindacato nazionale degli avvocati (nomina trasformata nel 1946 in presidenza del Consiglio nazionale forense), dove gli raccomandava di adoperarsi per la salvezza della loro “creatura”. Calamandrei si trovò in una posizione forte-

---

<sup>37</sup> M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pag. 290.

<sup>38</sup> F. CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, cit., pag. 76.

mente ambigua e scomoda: principale redattore del codice e rappresentante della categoria che più di ogni altra ne chiedeva l'abrogazione.

Da una parte il giurista toscano parlava del suo codice come di un "mostriciattolo" auspicandone la liquidazione,<sup>39</sup> dall'altra, a parere di Franco Cipriani quella prevalente, lottò, senza esporsi troppo, contro coloro che volevano abrogarlo.<sup>40</sup>

L'insistente e, talvolta, aggressiva pressione forense produsse l'effetto contrario: il versante della dottrina, accademici e magistrati, si compattò nel rigettare un'eventuale abrogazione del codice. Pur denunciandone gli errori e gli eccessi e auspicandone le relative correzioni, il mondo giuridico ritenne che non esistevano sul piano politico ragioni sufficienti a sorreggere la denuncia del mondo forense, ritenendo in primo luogo immotivate le accuse di fascismo.<sup>41</sup>

A questo proposito non appare fuori luogo l'affermazione di Cesare Salvi, il quale afferma, a proposito della giustizia civile, che durante il fascismo

“L'orientamento che prevalse nell'opera di codificazione rifuggì tanto dal formalismo quanto dall'esaltazione, e perseguì invece un consapevole progetto politico di ammodernamento del diritto privato, capace di mediare i processi di riorganizzazione autoritaria dell'economia e della società avviati dal fascismo”;<sup>42</sup>

ed ancora, facendo opportune distinzioni con il nazismo, che

“[...] il fascismo costruisce sul primato della legge il modulo organizzativo del rapporto tra società civile e stato”.<sup>43</sup>

In questa situazione complessa e confusa intervenne il governo che compì diversi tentativi di modifica del testo tanto contestato. Il progetto Curcio (dal nome del presidente della commissione che si occupò dei lavori), fu presentato all'allora guardasigilli Palmiro Togliatti nel giugno del 1946; esso cercò di venire incontro alle critiche introducendo la possibilità del controllo immediato del collegio sulle ordinanze del “famigerato” giudice istruttore e attenuando il regime dell'estinzione

---

<sup>39</sup> M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pag. 290n.

<sup>40</sup> F. CIPRIANI, *La ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942 e il silenzio del consiglio nazionale forense*, cit., pag. 73.

<sup>41</sup> M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pp. 291-292. L'autore ritiene fasciste solo le norme del c.p.c. relative alle controversie collettive di lavoro ed parte quelle sulle controversie individuali.

<sup>42</sup> C. SALVI, *La giusprivatistica tra codice e scienza*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, LATERZA, Roma-Bari, 1990, pp. 266-267.

<sup>43</sup> *Ibidem*, pp. 267-268.

del processo per inattività delle parti, pur nel mantenimento della struttura portante del codice. Proprio per questo incontrò opposizioni tali, di parte della magistratura e della quasi totalità degli ordini forensi, da provocarne l'accantonamento. Fu il Ministro Fausto Gullo, subentrato al segretario del partito comunista nella carica di Ministro della giustizia, a tentare di recepire le pressioni del ceto forense, recuperando nel suo progetto gli aspetti distintivi del vecchio codice del 1865. Questa volta fu la magistratura ad attaccare, accusando il governo di cedere agli interessi corporativi della categoria forense e di affondare ogni possibilità di realizzazione di un processo ragionevolmente rapido ed efficiente.

Una nuova legge inerente il c.p.c. fu approvata solo il 14 luglio 1950 n. 581, dopo che il testimone era passato da Gullo a Giuseppe Grassi e da questi ad Attilio Piccioni. La “novella del 1950”,<sup>44</sup> pur introducendo innovazioni rilevanti, consentì comunque la salvezza del codice procedura civile. Salvezza che non risolse però i problemi del processo civile che continuava a non funzionare.

---

<sup>44</sup> M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit., pag. 298.

## *Conclusioni*

Le fonti su cui si è basata questa tesi, l'Archivio del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna, hanno orientato la ricerca soprattutto sul periodo fascista. Infatti è proprio di quegli anni la maggiore disponibilità dei verbali del Consiglio e di quelli dei provvedimenti disciplinari. Per questo motivo i maggiori spunti di riflessione scaturiti da questo lavoro si concentrano sugli anni del fascismo e particolarmente sul grado di adesione degli avvocati al fascismo.

Il rapporto tra avvocatura e regime appare tanto più indicativo in quanto gli esponenti di questo ceto professionale non costituivano soltanto una delle componenti più rilevanti della società italiana, ma rappresentavano, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, anche uno dei settori chiave della vita politica.

Il processo di fascistizzazione della professione forense si concretizzò in una progressiva esautorazione degli Ordini, imponendo un ordinamento reintegrativo dell'autorità e del potere di controllo dello Stato sulla competenza e sulla disciplina del singolo professionista.

La perdita dell'autogoverno fu vissuta dagli avvocati in modo doloroso e drammatico proprio perché essi avevano fatto dell'autonomia e dell'indipendenza i propri simboli professionali.

L'inquadramento a tappe forzate della categoria forense negli organismi sindacali del regime fascista non implicò, tuttavia, un automatico grado di consenso alla politica del fascismo.

Nonostante un inevitabile "adeguamento" alle direttive vigenti, che portarono ad un vero e proprio azzeramento dei vertici degli Ordini professionali e alla loro sostituzione con uomini di fiducia, cioè con fascisti di provata fede, l'integrità professionale fu in parte difesa.

A Bologna, come del resto nell'intero paese, il processo d'integrazione della categoria forense nello Stato corporativo richiese, infatti, tempi lunghi e non fu immune dai rischi di una partecipazione puramente formale.

In un articolo de "Il Resto del Carlino" del 1927 compariva un'intervista a Di Giacomo, Segretario Generale della Federazione dei Sindacati Intellettuali, dove lo stesso era costretto ad affermare che

“Gli avvocati sono stati sempre un po' restii alla disciplina, anche a quella sindacale. Si ricordano congressi di avvocati o organizzati dalla Federazione forense che noi abbiamo sopraffatta che, dopo qualche anno dalla

Marcia su Roma, ancora sottolizzavano sulla legittimità del Regime ed ancora facevano le loro riserve sulla dottrina e sul programma del Fascismo”.<sup>1</sup>

Proseguendo nell’intervista Di Giacomo, ricordando come due anni di “lavoro tenace ed appassionato” avevano trasformato lo spirito degli avvocati nei riguardi del regime, riconosceva che

“[...] particolari difficoltà della penetrazione di una seria disciplina fra una categoria di professionisti che è gelosamente individualista per tradizione e per abitudini di vita”.<sup>2</sup>

Anche il giurista Salvatore Romano, nell’illustrare il rapporto tra il sindacalismo fascista e le libere professioni, riconosceva che

“[...] era ineluttabile che il movimento specifico nostro procedesse molto a rilento, perché in gran parte gli avvocati avevano capeggiato e diretto tutte le manifestazioni del mondo decrepito, di poi spazzato dalla Rivoluzione delle Camicie Nere”,<sup>3</sup>

e che, prima della Marcia su Roma ed anche successivamente,

“[...] proprio i Collegi degli Avvocati e Procuratori sembravano il rifugio più adatto per i nemici del nuovo Regime; e la legge professionale del 1874, ancora imperante, poteva servire, con tutte le sue ambiguità, come usbergo alla pavida e subdola condotta dei vecchi politicanti”.<sup>4</sup>

Persino dopo la riforma forense del 1933, che portò all’abolizione degli Ordini, si assiste ad una debole partecipazione a tutte quelle iniziative che “valgano a rinsaldare la compagine della categoria ed a stringere i suoi legami nei rapporti tra i singoli”.<sup>5</sup> L’esortazione dei dirigenti fascisti ad adoperarsi per la partecipazione dei soci del sindacato forense ad attività quali il Dopolavoro denota una critica allo scarso impegno fino ad ora profuso. I verbali delle adunanze del Sindacato forense di Bologna contengono, a questo proposito, numerosi casi di evidente debolezza della sindacalizzazione della categoria. I richiami alla partecipazione delle attività

---

<sup>1</sup> G. DI GIACOMO, *Intellettuali e fascismo. Dieci anni di sindacalismo fascista tra professionisti ed artisti*, cit., pp. 146-147.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> S. ROMANO, *Il sindacalismo e le professioni forensi*, cit., pag. 19.

<sup>4</sup> *Ibidem*, pag. 20.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

del Dopolavoro, all'abbonamento a riviste di regime, addirittura al pagamento della quota sindacale obbligatoria, si sprecano.

Nonostante queste prove di fragile adesione e i tentativi di difesa della residua autonomia, la categoria forense fu costretta a fare i conti con i tentativi del regime di costruire uno stato totalitario. Soprattutto dopo l'abolizione degli Ordini, gli avvocati furono soggetti, come tutte le altre categorie economiche e sociali, ad un costante e invasivo controllo politico.

Da questo momento l'attività del Sindacato, si limitò alla gestione dell'ordinaria amministrazione.

Dai verbali delle riunioni degli avvocati bolognesi risulta, infatti, più difficile assistere, da questo momento, ad episodi che confermino lo spirito d'indipendenza della categoria, anche se sono presenti diverse prese di posizione che confermano come il senso di appartenenza alla categoria fosse ancora uno dei sentimenti forti del professionista bolognese.

E' importante sottolineare che, oltre alla forte difesa del corpo professionale e della sua autonomia, presenti nella categoria forense forse più di qualsiasi impegno antifascista, furono fattori di natura economica a far sì che non si verificasse un completo asservimento degli avvocati al regime.

La maggiore autonomia del mercato professionale degli avvocati, molto più "liberi professionisti" rispetto ad altri settori professionali, spiega anch'essa il loro non immediato allineamento nei confronti del regime. Le altre professioni, più legate alle amministrazioni pubbliche, come quelle sanitarie, e allo sviluppo economico, come gli ingegneri, cercarono infatti immediatamente la tutela del partito fascista, che divenne il maggior garante del loro mercato professionale.

Gli anni della fascistizzazione dell'Ordine degli avvocati furono caratterizzati a Bologna da una serie di comportamenti espressi dalla categoria certamente non univoci e molto difficilmente riassumibili in un unico schema.

Il Consiglio dell'ordine faceva, com'è ovvio, la sua parte, ribadendo in ogni occasione la necessità che il corpo degli avvocati manifestasse il suo consenso al regime e punendo i dissenzienti. Dal canto suo, il dissenso degli avvocati bolognesi sembra essere stato di un certo spessore, sia per motivi politici sia per ragioni squisitamente interne alla professione e alla sua tutela.

La dinamicità del quadro offerto dal corpo degli avvocati di quegli anni è ulteriormente accentuata da alcune forme di aperta dissidenza.

Caduto il regime fascista e soppresse le relative associazioni sindacali, gli Ordini e i Consigli forensi furono ricostituiti.

La categoria forense riprese normalmente la sua attività, senza soluzioni di continuità, come probabilmente avrebbe voluto fare anche all'insorgere della dittatura fascista. Ciò, anche se non conferma una provata fede antifascista, rimarca comunque un forte senso di appartenenza strettamente connesso ad un individualismo molto accentuato. Quest'individualismo, se da un lato può facilmente portare

all'isolamento e al qualunquismo, dall'altro può sfociare anche in impegno in difesa dell'indipendenza e della libertà. E' in questa seconda ipotesi che rientra il "caso" dell'avvocatura bolognese.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa ricerca è costituito dal tentativo di analizzare il rapporto tra il professionista legale e la politica.

Gli avvocati rappresentarono, sin dall'inizio della costruzione del Regno d'Italia, l'ossatura per eccellenza della classe politica. Sebbene gli avvocati seguissero indirizzi politici diversi, molti di essi furono portavoce inizialmente di quegli ideali liberali o democratici che avevano determinato la loro partecipazione al Risorgimento.

Il titolo in legge costituiva una vera e propria premessa alla carriera politica. A partire poi dall'allargamento del suffragio del 1882 si ebbe un progressivo aumento dei deputati in possesso di tale titolo; si vide infatti emergere un nuovo tipo di notabilato, quello delle professioni.

Come si è potuto ampiamente riscontrare nelle pagine precedenti, il ruolo politico sempre più importante assunto dagli avvocati non è un dato osservabile soltanto in ambito nazionale; anzi, lo studio di ambiti circoscritti, come le amministrazioni locali, può fornire preziosi contributi.

Dalla composizione dei consigli comunali di Bologna emerge come circa una metà dei consiglieri eletti tra il 1859 e il '60 rientrasse nella categoria dei possidenti terrieri e l'altra metà era suddivisa tra gli altri gruppi. All'interno di questo, sedici consiglieri svolgevano un'attività commerciale, industriale o creditizia; altri sedici appartenevano al mondo delle professioni, dove la categoria più rappresentata era appunto quella forense.

La composizione del consiglio comunale per gli anni successivi è poi un'evidente dimostrazione della presenza indicativa dei professionisti nella vita politica della città.

Nel periodo tra il 1872 e il 1889 i professionisti ammontavano a quarantasette, mentre i professori universitari erano dodici. All'interno dei professionisti, la presenza di gran lunga più significativa era quella degli avvocati e procuratori. Ma anche i professori della facoltà di giurisprudenza, pari a cinque, costituivano la maggioranza del gruppo dei docenti universitari.

Tutto il gruppo dei giuristi, avvocati e professori, eguagliava quasi la rappresentanza dei possidenti terrieri. La percentuale dei medici si mantenne pressoché costante dagli anni '60 a quelli '70, mentre crebbe in modo significativo il peso in consiglio di ingegneri ed architetti.

Una carica politica accresceva ed estendeva il capitale politico e sociale di un avvocato. Rimaneva però un dubbio circa la sua lealtà. Una volta in carica il professionista sarebbe stato fedele alla schiera dei colleghi, socialmente eterogenea, agli ambienti sociali di appartenenza o locali di provenienza o alle clientele politiche?

In generale si può constatare che gli avvocati tendevano piuttosto a mediare tra interessi che a fungere da semplici rappresentanti della propria categoria professionale.

L'avvocatura, piuttosto, a differenza di altre professioni in cui l'attività politica contava poco come fattore di successo professionale, guadagnava dalla presenza in parlamento nuova forza da investire al momento del "rientro" nella società civile. Nei casi poi di avvocati di provincia, così come per una parte dei professionisti urbani di minor successo, la partecipazione politica era dettata più dalla possibilità di evitare un destino di marginalizzazione sociale che da una scelta etico-politica.

Ulteriori informazioni si possono, poi, desumere cercando di documentare concretamente in quale misura il ceto politico locale appartenesse ai vertici di altri centri di potere presenti nella comunità locale e ricostruendo il grado di compenetrazione tra i vari organismi e le istituzioni. Fondamentale diventa, quindi, l'inserimento nell'indagine di altri attori, quali gli organismi economici locali, Camere di commercio e istituti di credito, e i luoghi di autorganizzazione delle borghesie professionistiche, come appunto gli Ordini professionali.

## *Appendice*

### **Avvocati Presidenti del Consiglio dell'ordine di Bologna**

Giuseppe Ceneri	(28.8.1874 – 28.2.1877)
Angelo Angnoli	(28.2.1877 – 11.1.1882)
Oreste Regnoli	(6.2.1882 – 21.2.1896)
Leonida Busi	(27.1.1897 – 22.1.1901)
Cesare Germini	(4.2.1901 – 5.5.1912)
Pietro Baldini	(29.5.1912 – 4.4.1914)
Giuseppe Bacchelli	(3.6.1914 – 16.1.1915)
Ettore Nadalini	(2.2.1915 – 10.6.1926)
Carlo Buttafuochi	(15.6.1926 – 23.1.1934)

### **Avvocati Presidenti del Consiglio di disciplina dei Procuratori di Bologna**

Gaetano Berti	(24.2.1880 – 13.2.1884)
Ferdinando Pancaldi	(16.5.1884 – 1.2.1900)
Filippo Boccaccini	(8.2.1900 – 3.2.1908)
Domenico Bucci	(12.2.1908 – 25.10.1913)
Bartolomeo Seganti	(21.2.1914 – 22.1.1920)
Adolfo Legnani	(30.1.1920 – 28.5.1926)
Filippo Palmeggiani	(16.6.1926 – 30.1.1934)

*FONTE: Archivio del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna*

## Avvocati membri del Consiglio dell'ordine di Bologna (1874 – 1945)

Agnoli Angelo	Diena Ernesto	Oviglio Giuseppe Aldo
Agnoli Giuseppe	Ducati Angelo	Pacchioni Tullio
Alessandretti Amedeo	Ferroni Leopoldo	Padovani Giuseppe
Bacchelli Giuseppe	Filippi Paolo	Palmieri Antonio
Baldini Pietro	Fusconi Francesco	Pedrazzi Agostino
Becchini Guelfo	Fusconi Leopoldo	Pedrazzi Giuseppe
Bellini Giovanni	Fusconi Luigi	Pedrazzi Luigi
Bentini Genuzio	Germini Cesare	Pigozzi Giuseppe
Bernini Sergio	Gherardi Francesco	Pini Enrico
Berti Augusto	Ghezzi Enrico	Pondrelli Alfredo
Berti Tito	Ghigi Giorgio	Regnoli Oreste
Bertini Giovanni	Giovanardi Antonio	Rellini Rossi Ermanno
Biagi Bruno	Golinelli Enrico	Rigatelli Francesco
Bianchedi Antonio	Gottardi Giuseppe	Righi Ivaldo
Bolognesi Lionello	Jacchia Eugenio	Righini Cesare
Bolognini Dino	Jacchia Mario	Rizzardi Mario
Bompani Vito	Legnani Adolfo	Romagnoli Felice
Busi Leonida	Lenzi Ugo	Roncagli Giuseppe
Buttafuochi Carlo	Liverani Enzo	Rossi Germano
Cagnoni Carlo	Maccaferri Giorgio	Rossi Annibale
Calda Alberto	Macchiavelli Giuseppe	Rubbi Emilio
Capelli Eugenio	Magri Ugo	Rusconi Achille
Carpì Leonida	Manaresi Angelo	Salaroli Ireneo Ernesto
Carranti Antonio	Manaresi Antonio	Samoggia Giuseppe
Cassani Giacomo	Mangaroni Brancuti Antonio	Sangiorgi Gustavo
Cavani Marco	Manzoni Pietro	Seganti Bartolomeo
Ceneri Giuseppe	Masetti Foschi Augusto	Stoppato Alessandro
Cesari Giulio	Melloni Guglielmo	Tabanelli Nicola
Cicognani Adolfo	Melloni Muzio	Tabellini Paolo
Collina Vincenzo	Mignani Antonio	Tassi Ernesto
Colliva Cesare	Milani Nicola	Tassi Giorgio
Colucci Riccardo Giovanni	Montanari Primo	Venezian Giacomo
Conti Prisco Egidio	Monzoni Piero	Venturi Antonio
Covi Benedetto	Muzzi Achille	Venturini Aristide
Cuboni Giovanni	Muzzi Ugo	Zanardi Giulio
Cugini Alberto	Nadalini cav. Ettore	
D'Apel Luigi	Niccolai Adelmo	
De Cinque Ferdinando		
De Simonis Diomede		

*FONTE: Archivio del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna*

### **Avvocati deputati e senatori (1861 – 1946)**

Albicini Cesare	Casarini Camillo	Manaresi Angelo
Bacchelli Giuseppe	Cavallari Mario	Marescotti Angelo
Baldini Pietro	Cavazza Francesco	Milani Fulvio
Bentini Genuzio	Ceneri Giuseppe	Oviglio Giuseppe Aldo
Bertani Ludovico	Codronchi Argeli	Pini Enrico
Berti Ferdinando	Giovanni	Regnoli Oreste
Berti Ludovico	De Cinque Ferdinando	Rossi (Domenico)
Bertini Giovanni	Ferri Giacomo	Rodolfo
Biagi Bruno	Ghillini Alberto	Sanguinetti Cesare
Borsari Luigi	Grandi Dino	Silvani Paolo
Busi Leonida	Inviti Pietro	Stoppato Alessandro
Buttafuochi Carlo	Landuzzi Federico	Taddia Gherardo
Buttafuochi Lorenzo	Loero Attilio	Vicini Gustavo
Calda Alberto	Malvezzi de Medici	Zanolini Antonio
Caldesi Clemente	Nerio	

*FONTI: M. S. PIRETTI, L'Emilia Romagna in Parlamento (1861 – 1919),*

*MALATESTA, Ministri, deputati, senatori (1842 – 1922),*

*INDICATORI DI BOLOGNA (1925 – 1943),*

*F. BOJARDI, Il dibattito costituzionale.*

*Il contributo dei deputati dell'Emilia Romagna alla Costituente*

### **Avvocati docenti universitari (1873 – 1936).**

#### **Indicatori di Bologna (1936 – 1943)**

Albicini Cesare	Diena Ernesto	Marescotti Angelo
Bagolini Alvisè	Ducati Angelo	Martinelli Filippo
Ballarini Francesco	Fovel Massimo	Muratori Angelo
Bertani Ludovico	Gaudenzi Augusto	Pagliarani Francesco
Berti Ludovico	Giusti Pietro	Pardo Bruno
Biagi Bruno	Goretti Salituri Luigi	Pini Enrico
Bompani Vito	Graziadei Antonio	Podetti Enrico
Borsari Luigi	Jona Guido	detto Romeo
Calda Alberto	Manfredini Giuseppe	Pondrelli Alberto
Cassani Giacomo	Mangaroni Brancuti	Rabbero Aronne
Ceneri Giuseppe	Antonio	Ramponi Giuseppe
Conti Ugo	Mantovani Orsetti	Ramponi Lamberto
D'Apel Luigi	Domenico	Ravenali Giovanni

Regnoli Oreste  
Rellini Rossi Ermanno  
Resta Antonio  
Ricci Francesco  
Righini Cesare  
Rizzi Romano Antonio  
Rossi Luigi

Sacerdoti Giuseppe  
Sangiorgi Gustavo  
Senin Angelo  
Stoppato Alessandro  
Todeschi don Vincenzo  
Tosi Bellucci  
Luca Antonio

Trovanelli Silvio  
Valenti Antonio  
Venezian Giacomo  
Vita Giulio  
Vitali Vittore

*FONTI: Annuari Docenti Facoltà di Giurisprudenza (1873/74 – 1935/36),  
INDICATORI DI BOLOGNA (1936 – 1943)*

### **Avvocati presenti nel Consiglio provinciale di Bologna (1874 – 1945)**

Agnoli Angelo  
Albicini Cesare  
Alessandretti Federico  
Altobelli Demos  
Ambrosini Raimondo  
Bacchelli Giuseppe  
Baldini Pietro  
Ballarini Francesco  
Banzi marchese  
Annibale  
Barbanti Brodano  
Giuseppe  
Bentini Genuzio  
Bernardi Giovanni  
Berti Augusto  
Berti Ceroni Pio  
Berti Ferdinando  
Berti Gaetano  
Berti Lodovico  
Biagi Bruno  
Bolognesi Giuseppe  
Bolognini Dino  
Buini Gaetano  
Calda Alberto  
Carpi Leonida  
Carranti Antonio  
Casarini Ulisse

Casoni Giacomo  
Cavazza Francesco  
Ceneri Giuseppe  
Codronchi Argeli  
Giovanni  
Colliva Cesare  
Colucci Riccardo  
Giovanni  
D'Apel Luigi  
De Morsier Frank  
De Simonis Diomede  
Feletti Luigi  
Ferri Giacomo  
Fovel Massimo  
Frasconi Felice  
Luigi Filippo  
Fusconi Luigi  
Galletti gen. Giuseppe  
Garagnani Enrico  
Gattoni Aldo  
Germi Cesare  
Ghelli Raffaele  
Ghigi Giorgio  
Ghillini Alberto  
Ghillini Gaspare  
Golinelli Enrico  
Gottardi Giuseppe

Gotti Vincenzo  
Grandi Dino  
Graziadei Antonio  
Landuzzi Federico  
Lenzi Ugo  
Maccaferri Luigi  
Maccaferri Ulisse  
Malvezzi de Medici  
Nerio  
Marchesini Rodolfo  
Marescotti Angelo  
Martinelli Filippo  
Masi degli Uberti  
Raffaele  
Matteucci Anastasio  
Milani Fulvio  
Murri Tullio  
Muzzi Achille  
Nadalini Ettore  
Oviglio Giuseppe Aldo  
Paglierani Francesco  
Pedrazzi Giuseppe  
Pedrini Matteo  
Pigozzi Giuseppe  
Pini Enrico  
Pizzoli Giorgio  
Poggeschi Alessandro

Poggeschi Carlo	Sassoli Enrico Luigi	Venturini Aristide
Rellini Rossi Ermanno	Sassoli Tomba Achille	Vicini Gustavo
Resta Antonio	Scota Nino Bixio	Vighi Roberto
Roffeni Tiraferri Luigi	Seganti Bartolomeo	Visani Scozzi Giovanni
Rossi (Domenico)	Silvani Enrico	Vita Giulio
Rodolfo	Silvani Paolo	Zanardi Giulio
Rossi Domenico	Tosi Bellucci Luca	Zanolini Antonio
Salvaterra Andrea	Antonio	Zotti Luigi
Sandoni Enrico	Turchi Umberto	Zucchini Enrico
Sanguinetti Lazzaro	Venturi Ennio	

*FONTE: Cronotasso Consiglieri provinciali dal 1861 al 1945*

### **Elenco Avvocati Sindaci e Podestà dal 1861 al 1945**

Cassarini Ulisse (ff. Sindaco, 1861-1862)  
 Cassarini Camillo (Assessore Anziano poi Sindaco, 1868-1872)  
 Albicini Cesare (Assessore Anziano con funzioni di Sindaco, 1873-1874)  
 Nadalini Ettore (Assessore Anziano con funzioni di Sindaco, 1902)  
 Golinelli Enrico (Sindaco, 1902-1904)  
 Bellini Giovanni (Assessore Anziano con funzioni di Sindaco, 1904)  
 Scota Nino Bixio (Assessore Anziano con funzioni di Sindaco, 1919-1920)  
 Carranti Antonio (Podestà, 1929-1930)  
 Manaresi Angelo (Podestà, 1933-1935)  
 Colliva Cesare (Podestà, 1936-1939)

*FONTE: Archivio comunale di Bologna (dati provenienti dall'Amministrazione)*

**Avvocati presenti nel Consiglio comunale, Giunta e Consulta municipale di Bologna (1874 – 1946)**

Agnoli Angelo	Deserti Guido	Muzzi Ugo
Alberti Alberto	De Simonis Diomede	Nadalini cav. Ettore
Albicini Cesare	Diena Ernesto	Nardi Domenico
Altobelli Demos	Ellero Pezzoli Pia	Niccolai Adelmo
Ambrosini Raimondo	Emiliani Emanuele	Ottani Raffaele
Aria Alfonso	Fontana Giuseppe	Oviglio Giuseppe Aldo
Bacchelli Giuseppe	Fratta Vittorio	Palmieri (Ugo) Arturo
Bacchi Giuseppe	Fusconi Luigi	Pedrazzi Agostino
Baldini Pietro	Galletti gen. Giuseppe	Pedrazzi Giuseppe
Ballarini Francesco	Gattoni Aldo	Pedrini Matteo
Ballerini Mario Antonio	Germi Cesare	Pergola Artemio
Baratelli Giuseppe	Ghelli Raffaele	Pezzoli Pia
Basoli Bernardino	Ghigi Giorgio	Pigozzi Giuseppe
Becchini Guelfo	Ghillini Alberto	Pinchetti Paolo
Bellini Giovanni	Giordani Giulio	Pini Enrico
Bentini Genuzio	Golinelli Enrico	Pini Giorgio
Bernini Angelo	Gozzi Guido	Pizzoli Celso
Bernini Sergio	Guadagnini Pompeo	Pizzoli Giorgio
Bersani Angelo (Angiolo)	Guidicini Gustavo	Poggeschi Alessandro
Berti Ferdinando	Jacchia Eugenio	Pondrelli Alberto
Berti Gaetano	Lambertini Francesco	Regnoli Oreste
Berti Lodovico	Lenzi Giovanni	Rossi (Domenico) Rodolfo
Berti Tito	Lenzi Ugo	Rossi Annibale
Bertini Giovanni	Loero Attilio	Rossi Domenico
Biagi Bruno	Magri Ugo	Roversi Carlo
Buini Gaetano	Manaresi Angelo	Roversi Giovanni
Calda Alberto	Manaresi Antonio	Rubbi Mario
Carpi Leonida	Manfredini Massimo	Ruggi Lorenzo
Carranti Antonio	Marchesini Rodolfo	Salaroli Ireneo Ernesto
Casali Leonida	Marescotti Angelo	Sandoni Enrico
Casarini Camillo	Mariotti Pietro	Sangiorgi Gustavo
Casarini Ulisse	Masetti Foschi Augusto	Sanguinetti Cesare
Cavazza Giulio	Masi Ernesto	Santi Antonio
Ceneri Giuseppe	Mastellari Germano	Sassoli n.u. Enrico Luigi
Colliva Cesare	Mattioli Giuseppe Camillo	Sassoli Tomba Achille
Colucci Riccardo Giovanni	Mazzei Pompeo	Schiassi Omero
Conti Prisco Egidio	Mazzotti Enea	Scota Nino Bixio
Daddi Enrico	Melloni Muzio	Senin Angelo
De Cinque Ferdinando	Micheli Luigi	Silvani Paolo
De Morsier Frank	Minelli Enea	Simonini Giuseppe
	Muzzi Achille	Spada Sante

Strazziari Carlo  
Sturani Enrico  
Taddia Gherardo  
Tassi Ernesto

Tonini Giulio  
Torchi Ruffillo  
Tosi Bellucci Luca  
Antonio  
Valenza Pietro

Venezian Giacomo  
Venturini Aristide  
Vicini Gustavo  
Zanolini Antonio

*FONTI: Archivio comunale di Bologna (dati provenienti dall'Amministrazione)*

### **Elenco Avvocati Consiglieri Cassa di Risparmio dal 1861 al 1945**

Aria Alfonso  
Bernardi Giovanni  
Cugini Alberto  
Facchini Enea  
Muzzi Achille  
Palmieri (Ugo) Arturo  
Penna Silvio  
Reggiani Lorenzo  
Sassoli n.u. Enrico Luigi  
Silvani Enrico  
Silvani Paolo  
Stagni Riccardo  
Tassi Ernesto

*FONTI: La Cassa di Risparmio di Bologna nei suoi primi cento anni. Note riassuntive degli atti, a cura della Cassa di Risparmio, BOLOGNA, 1937*

*Studio grafico: Piergiacomo Minarini - Grafiche A&B*

*finito di stampare nel Febbraio 2006  
presso le Grafiche A&B - Bologna  
graficheaebnsnc@virgilio.it*